



BUSINESS COMMERCIO



**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
MULTIRISCHI PER
ATTIVITÀ COMMERCIALI**

455 - Ed. 29 /09/2023
ALLIANZ VIVA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
DATA DI REALIZZAZIONE: 29/09/2023

Allianz  **Viva**

Business Commercio è un prodotto che offre copertura assicurativa ad Attività commerciali, Alberghi e Uffici, rispetto a uno o più dei seguenti rischi:

- Danni materiali e diretti al Fabbricato e al suo Contenuto a seguito di Incendio e altre garanzie;
- Danni causati a terzi nell'esercizio della propria attività;
- Tutela legale.

È possibile, inoltre, estendere la copertura ai seguenti eventi:

- Furto;
- Danni a vetri, specchi, cristalli;
- Danni a macchinari ed apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Assistenza per situazioni di emergenza nei locali assicurati;
- Terremoto;
- Alluvioni, inondazioni, allagamenti;
- Danni indiretti.

GUIDA ALLA LETTURA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili per la comprensione delle condizioni di Assicurazione. Nella redazione sono state seguite le linee guida di Ania, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, sui Contratti Semplici e Chiari.

LEGENDA

Per rendere più chiare le Condizioni di Assicurazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

CONDIZIONI FACOLTATIVE (valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

LIMITI DI COPERTURA

- box rossi per indicare limiti, Franchigie, Scoperti ed esclusioni

LIMITI / FRANCHIGIE/ SCOPERTI / ESCLUSIONI

- box blu a quadretti per fornire esempi pratici (contrattualmente non vincolanti) per spiegare quanto riportato negli articoli

ESEMPI

- Frasi in **grassetto** per indicare le principali garanzie e condizioni di assicurabilità, obblighi di comportamento a carico del Contraente
- Frasi **evidenziate in grigio** per indicare: clausole onerose soggette ad approvazione specifica
- Lettere maiuscole per dare evidenza alle parole contenute nel glossario

Assistenza clienti

 **800.88.55.00** Gratuito anche da cellulare

L'Area Clienti le consente di accedere alla sua posizione assicurativa, di pagare i premi successivi al primo, di inviare richiesta di modifica dei propri dati anagrafici, di denunciare un Sinistro. Attivi subito il suo account su www.allianzviva.it.

1. NORME COMUNI	5
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE	5
<i>CHE COSA SI PUÒ ASSICURARE</i>	5
<i>CHE COSA SI PUÒ ASSICURARE</i>	6
<i>QUANDO E COME PAGARE</i>	6
<i>QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE</i>	8
<i>COME SI PUÒ DISDIRE</i>	9
<i>OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DI ALLIANZ VIVA ALL'INIZIO E NEL CORSO DEL CONTRATTO</i>	10
2. INCENDIO E ALTRE GARANZIE	12
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE	12
<i>CHE COSA SI PUÒ ASSICURARE</i>	12
LIMITI DI COPERTURA	22
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE <i>(SOLO SE L'ASSICURAZIONE SI RIFERISCE AI SOTTOINDICATI RISCHI)</i>	24
CONDIZIONI FACOLTATIVE	24
3. FURTO	26
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE	26
<i>CHE COSA È ASSICURATO</i>	26
LIMITI DI COPERTURA	29
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE <i>(SOLO SE L'ASSICURAZIONE SI RIFERISCE AI SOTTOINDICATI RISCHI)</i>	31
CONDIZIONI FACOLTATIVE	32
4. DANNI A VETRI, SPECCHI, CRISTALLI	34
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE	34
LIMITI DI COPERTURA	34
5. ELETTRONICA	36
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE	36
LIMITI DI COPERTURA	39
6. ASSISTENZA	41
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE	41
LIMITI DI COPERTURA	43
7. TERREMOTO	44
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE	44
LIMITI DI COPERTURA	47
8. ALLUVIONI, INONDAZIONI, ALLAGAMENTI	48
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE	48
LIMITI DI COPERTURA	49
9. DANNI INDIRETTI	51
ART. 9.2 A. INDENNITÀ AGGIUNTIVA	51
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE	51
ART. 9.3 B. DIARIA DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO A SEGUITO DI INCENDIO	51
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE	51
LIMITI DI COPERTURA	53
ART. 9.4 C. DIARIA DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO A SEGUITO DI INCENDIO E INFORTUNIO.....	54
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE	54
LIMITI DI COPERTURA	55
10. RESPONSABILITÀ CIVILE – DANNI AD ALTRI	58
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE	58
<i>CHE COSA SI PUÒ ASSICURARE</i>	58
<i>CHE COSA È ASSICURATO</i>	58
LIMITI DI COPERTURA	63
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE <i>(SOLO SE L'ASSICURAZIONE SI RIFERISCE AI SOTTOINDICATI RISCHI)</i>	64
CONDIZIONI FACOLTATIVE	67
11. TUTELA LEGALE	70
ART. 11.1 TUTELA LEGALE A – DIFESA PENALE.....	70
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE	70
<i>CHE COSA È ASSICURATO</i>	70
LIMITI DI COPERTURA	72
ART. 11.2 TUTELA LEGALE B – DIFESA PENALE E CIVILE.....	73
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE	73
<i>CHE COSA È ASSICURATO</i>	73

LIMITI DI COPERTURA	76
CONDIZIONI FACOLTATIVE	78
ART. 11.3 TUTELA LEGALE C – ALBERGHI	78
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE	78
<i>CHE COSA È ASSICURATO</i>	78
LIMITI DI COPERTURA	81
CONDIZIONI FACOLTATIVE	82
12. NORME IN CASO DI SINISTRO	83
13. TABELLE RIASSUNTIVE LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI	93
14. GLOSSARIO	101



CHE COSA SI PUÒ ASSICURARE

Art. 1.1 CRITERI DI ASSICURABILITÀ

Condizioni essenziali per l'assicurabilità di un Rischio e per l'efficacia del contratto sono le seguenti:

- il Contraente e l'Assicurato hanno domicilio o sede (in caso di persona giuridica) nel territorio della Repubblica Italiana;
- negli ultimi tre anni non si sono verificati sinistri causati da eventi coperti dalla Polizza;
- non esistono altre assicurazioni per i medesimi rischi coperti dalla Polizza e il Contraente non ha avuto polizze annullate per sinistri relativi ai predetti rischi;
- i Fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate sono ubicati nel territorio della Repubblica Italiana;
- i Fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate si trovano in buone condizioni di statica e manutenzione e non sono in corso di costruzione o ristrutturazione;
- i Fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate rispondono alle caratteristiche tutte indicate in Polizza nella sezione "Ubicazione assicurata" qualora prevista, compresi mezzi di chiusura e protezione eventualmente indicati per la garanzia Furto;
- i Fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate sono adibiti all'esercizio dell'attività indicata in Polizza e nella superficie restante dell'intero Fabbricato non esistono cinematografi, night club nè depositi di infiammabili;
- le caratteristiche dell'attività assicurata rispondono a quanto indicato in Polizza nella sezione "Attività assicurata", qualora prevista;
- il numero di addetti del Contraente è pari o inferiore a 20 (compreso il titolare) affinché siano concedibili le garanzie RCT/RCO, Tutela Legale (ad eccezione di Alberghi-Pensioni-Residences-Garnie e Bed & Breakfast).

Le condizioni e i Premi di Assicurazione sono convenuti sulla base delle dichiarazioni del Contraente rilasciate in Polizza.

Ogni modifica o integrazione a criteri e requisiti previsti deve essere esplicitamente concordata tra le Parti, mediante specifica precisazione scritta in Polizza.

Art. 1.2 TOLLERANZE AMMESSE

La presenza nei Fabbricati assicurati, contenenti le cose assicurate di Esplosivi, Infiammabili e Merci speciali influisce sulla valutazione del Rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in Polizza e concordata tra le Parti.

È tollerata, e pertanto non influisce sulla valutazione del Rischio né deve essere dichiarata in Polizza, la presenza nei Fabbricati assicurati di:

- Esplosivi entro il limite di 1 Kg;
- Merci speciali entro il limite di 100 Kg ovvero: cellulose (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolare (anche se trattasi di imballaggi), scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano Merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito;
- Infiammabili entro il limite di 300 Kg
- Merci e materie prime di natura diversa rispetto a quelle relative all'attività dichiarata in Polizza sino al 10% della Somma Assicurata per il Contenuto di cui alle sezioni Incendio e altre garanzie e Furto.

Le condizioni e i Premi di Assicurazione sono convenuti sulla base delle dichiarazioni del Contraente rilasciate in Polizza.

Art. 1.3 BENI VINCOLATI DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

Se in Polizza è indicata la presenza di tale vincolo, il Contraente dichiara che il Fabbricato assicurato è un Bene soggetto alla disciplina sui beni culturali¹, agli effetti delle Imposte Dirette.

L'Assicurazione relativa a danni che possono direttamente colpire tali beni e l'Assicurazione di rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà, detenzione o dall'uso di tali beni sono pertanto esenti dalle Imposte sulle assicurazioni².



CHE COSA SI PUÒ ASSICURARE

Art. 1.4 SEZIONI ACQUISTABILI

Le sezioni a disposizione del Contraente sono:

- Incendio e altre garanzie;
- Furto
- Danni a vetri, specchi, cristalli
- Elettronica
- Assistenza
- Terremoto
- Alluvioni, inondazioni, allagamenti
- Danni indiretti
- Responsabilità civile – danni ad altri;
- Tutela Legale

In caso di Polizza poliennale sono disponibili le sole sezioni:

- Incendio e altre garanzie per il solo Fabbricato, esclusivamente con la Condizione Facoltativa B - Garanzia limitata per il Fabbricato resa operante;
- e, eventualmente, in aggiunta alla precedente
- Responsabilità civile esclusivamente con Condizione Facoltativa E – Limitazione a proprietà e/o conduzione dei Fabbricati resa operante.

Operano esclusivamente le sezioni e le garanzie indicate in Polizza e per le quali è stato pagato il relativo Premio.

Ogni garanzia opera secondo i termini e le condizioni riportati nelle apposite sezioni, con propri limiti, Franchigie ed esclusioni.



QUANDO E COME PAGARE

Art. 1.5 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Premio è determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo i casi di Polizze di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se è stato stabilito il frazionamento in più rate.

Il Premio annuo può essere frazionato, su richiesta del Contraente, in rate mensili o semestrali.

I premi devono essere pagati:

- presso l'Intermediario cui è assegnata la Polizza oppure direttamente ad Allianz Viva, tramite:
 - assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati ad Allianz Viva oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 - Denaro contante, esclusivamente per i contratti di Assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun Contratto.
- direttamente ad Allianz Viva con procedura SDD secondo la seguente modalità:
 - per la prima rata di Premio valgono le modalità sopra indicate;

¹ classificato come tale ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004

² ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953 del 30 dicembre 1982, convertito dalla Legge n. 53 del 28 febbraio 1983, e successive modifiche e/o integrazioni.

- dalla seconda rata in poi, il Premio è corrisposto mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare tale procedura il Contraente deve autorizzare Allianz Viva ad addebitare i Premi sul proprio conto corrente presso la sua banca, i cui estremi vengono comunicati ad Allianz Viva con la sottoscrizione di apposita delega SDD. Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del Premio, farà fede la documentazione contabile della banca stessa;
- direttamente ad Allianz Viva con addebito ricorrente su carta di credito con le seguenti modalità:
 - per il primo pagamento il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per attivare il pagamento ricorrente;
 - dalla seconda rata in poi, il Contraente deve autorizzare Allianz Viva a richiedere, per le rate successive e salvo buon fine, il corrispettivo dovuto in base alle coperture indicate in Polizza sulla carta di credito utilizzata per effettuare il primo pagamento.

In caso di frazionamento in rate mensili del Premio, le uniche modalità di pagamento disponibili sono:

- procedura SDD (Sepa Direct Debit);
- addebito ricorrente su carta di credito,

con le modalità sopra descritte.

Se è stato concordato e attivato l'addebito ricorrente dei pagamenti in conto corrente o su carta di credito, **il Contraente deve dare immediato avviso ad Allianz Viva in caso di variazione o cessazione dei rapporti di addebito o di variazione della carta di credito.**

Pagamento unico anticipato

Solo in caso di contratto vincolato e di durata poliennale, il Contraente può pagare il premio in unica soluzione.

Art. 1.5.1 Mancato pagamento del Premio

In caso di frazionamento diverso dal mensile

Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive:

- l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo a quello di scadenza del primo Premio o rata di Premio non pagata;
- l'Assicurazione riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento di tutti i premi o rate di Premio scadute e non pagate, ferme le successive scadenze;
- nel periodo di sospensione, della durata massima di 6 mesi dal giorno di scadenza del primo Premio o rata di Premio non pagata, Allianz Viva non è obbligata a fornire alcuna prestazione;
- l'Assicurazione si risolve dopo 6 mesi di sospensione dal giorno di scadenza del primo Premio o rata di Premio non pagata.

In caso di frazionamento mensile con pagamento SDD o su carta di credito

In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo viene addebitato congiuntamente alla rata immediatamente successiva e la copertura assicurativa continua a produrre i propri effetti.

L'Assicurazione resta sospesa:

- dalle ore 24:00 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;
- dalle ore 24:00 del 30° giorno successivo a quello della prima rata insoluta, in tutti i casi di omesso avviso, da parte del Contraente, di variazione/cessazione del rapporto di conto corrente o del rapporto contrattuale relativo all'uso della carta di credito, salvo che, in quest'ultimo caso, l'addebito sia stato autorizzato su altra carta di credito messa a disposizione dal medesimo gestore, in sostituzione della carta utilizzata per il primo pagamento;
- in entrambi i suddetti casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente paga direttamente presso l'Intermediario tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità. La Polizza si intenderà comunque risolta alla scadenza dell'annualità.

Nel periodo di sospensione, della durata massima di 6 mesi dal giorno di scadenza del primo Premio o rata di Premio non pagata, Allianz Viva non è obbligata a fornire alcuna prestazione.

L'Assicurazione si risolve dopo 6 mesi di sospensione dal giorno di scadenza del primo Premio o rata di Premio non pagata.

Art. 1.7 INDICIZZAZIONE

Le somme assicurate, i massimali, i limiti di Indennizzo espressi in valore assoluto e il Premio sono soggetti ad adeguamento automatico annuale della percentuale calcolata facendo il rapporto tra i seguenti indici estratti dalla Tavola ISTAT di riferimento:

- indice relativo al quarto mese precedente il mese di scadenza della rata annuale di Premio
- e
- indice dello stesso mese di cui sopra ma relativo all'anno immediatamente precedente.

L'indice di riferimento è quello dei "Prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" (già "costo della vita"), elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica (I.S.T.A.T.).

Non sono soggetti ad adeguamento:

- le franchigie, gli scoperti e relativi minimi e massimi;
- le percentuali in cui sono espressi i limiti di Indennizzo;
- le prestazioni di Assistenza.

Se l'indice nazionale generale sopra indicato non è più disponibile, Allianz Viva si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.

ESEMPIO CONTEGGIO PERCENTUALE DI ADEGUAMENTO (I valori degli indici sono a puro titolo esemplificativo)

Scadenza Polizza: giugno 2023

Indici da considerare (quarto mese che precede la rata a scadenza annua) per calcolare la percentuale di adeguamento:

Febbraio 2023 => indice Istat 105

Febbraio 2022 => indice Istat 101

Incremento Istat: $105/101 * 100 - 100 = 3,96\%$ di adeguamento

Art. 1.8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

Art. 1.9 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

Se il Premio è stato pagato, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Art. 1.10 DURATA E RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1.10.1 Durata dell'Assicurazione

L'Assicurazione può avere durata annuale oppure poliennale, salvo diversamente specificato in Polizza.

Per i casi in cui la Legge o la Polizza si riferiscono al Periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata della stessa e indicata in Polizza.

Solo in caso di Contratto vincolato, il Contraente può stipulare l'Assicurazione per una durata poliennale nel limite massimo di 40 anni.

In tal caso:

- il Contraente beneficia di uno sconto, opportunamente indicato in Polizza, rispetto al premio totale dovuto per la corrispondente Assicurazione di durata annuale;
- se il Contratto supera i 5 anni di durata, il Contraente potrà recedere dall'Assicurazione solo trascorsi i primi 5 anni, come meglio descritto all'art. 1.15 Facoltà di recesso durante la copertura in caso di durata poliennale.

Art. 1.10.2 Rinnovo dell'Assicurazione

Tacito rinnovo

Alla data di scadenza indicata in Polizza, l'Assicurazione è tacitamente rinnovata per il periodo di un anno e così successivamente di anno in anno se:

- le Parti non hanno inviato disdetta, come meglio descritto all'art. 1.13 Disdetta, entro i termini; e
- i premi sono stati tutti regolarmente pagati.

Deroga al tacito rinnovo

Se in Polizza è indicata l'applicazione della deroga al tacito rinnovo, l'Assicurazione termina alle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza, senza necessità di comunicazione tra le Parti.

In caso di Polizza poliennale, è sempre operante la deroga al tacito rinnovo.

Art. 1.11 ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE, ACCOLLO O SURROGA DEL MUTUO

(In caso di Polizza con durata poliennale e vincolata)

Se il Contratto è vincolato e di durata poliennale con premio versato in unica soluzione, in caso di anticipata estinzione, accollo o surroga del finanziamento per il quale il Fabbricato assicurato costituisce garanzia ipotecaria, **il Contraente deve farne opportuna comunicazione ad Allianz Viva.**

In questo caso, il Contraente può richiedere l'annullamento anticipato della Polizza, e:

- l'Assicurazione termina la sua efficacia dalla data di anticipata estinzione, accollo o surroga del finanziamento oppure dalla data della relativa avvenuta comunicazione ad Allianz Viva, se effettuata in un momento successivo;
- Allianz Viva provvederà alla restituzione del rateo di premio, pagato e non usufruito, corrispondente al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (calcolato come 1/360 del premio annuo previsto per la Polizza, al netto delle imposte, moltiplicato per i giorni di Assicurazione pagati e non goduti).

In alternativa, su richiesta del Contraente, Allianz Viva manterrà in vigore l'Assicurazione fino alla scadenza contrattuale originaria e, in caso di surroga, presterà la copertura assicurativa, a favore del nuovo beneficiario designato, fino alla naturale scadenza del contratto.



COME SI PUÒ DISDIRE

Art. 1.12 FACOLTÀ DI RECESSO - DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura assicurativa, dandone comunicazione scritta ad Allianz Viva; resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte.

In caso di esercizio del diritto di recesso, Allianz Viva provvederà al rimborso del Premio pagato e non goduto – al netto di imposte e contributi – trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.

Art. 1.13 DISDETTA

Tacito rinnovo

Le Parti possono disdire l'Assicurazione a ogni scadenza annuale con comunicazione scritta, con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di disdetta entro i termini, l'Assicurazione scade alle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza.

Deroga al tacito rinnovo

Se in Polizza è indicata l'applicazione della deroga al tacito rinnovo, non è necessaria alcuna comunicazione tra le Parti e l'Assicurazione termina alle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza.

Art. 1.14 FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente e Allianz Viva possono recedere dal Contratto dopo la denuncia di ogni Sinistro liquidabile in base alla Polizza:

- fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo,
- con preavviso di almeno 30 giorni con comunicazione scritta.

Salvo diversa indicazione, il recesso ha effetto:

- quando scade la rata di Premio in corso, anche di frazionamento;
- oppure,
- quando scade la rata di Premio successiva, se la comunicazione è stata inviata dalle parti meno di 30 giorni prima della scadenza della rata di Premio in corso.

Se nella comunicazione è indicata una data di recesso diversa da queste scadenze, Allianz Viva rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al Periodo di Assicurazione pagato ma non goduto, al netto delle imposte.

In caso di Assicurazione nella forma a Primo Rischio Assoluto, Allianz Viva rimborsa il rateo di premio imponibile relativo alla parte di Somma Assicurata residua dopo la liquidazione dei danni subiti nel periodo di Assicurazione fino alla data di effetto del recesso.

Art. 1.15 FACOLTÀ DI RECESSO DURANTE LA COPERTURA IN CASO DI DURATA POLIENNALE

In caso di Assicurazione di durata poliennale, il Contraente può recedere dall'Assicurazione ad ogni ricorrenza annuale dalla data di inizio copertura:

- se la durata originaria dell'Assicurazione è superiore a 5 anni;
- se sono trascorsi almeno 5 anni dall'inizio dell'Assicurazione;
- con preavviso di almeno 60 giorni con comunicazione scritta.

Se i termini di cui sopra sono rispettati:

- l'Assicurazione termina alla scadenza della prima ricorrenza annua successiva all'invio del recesso;
- Allianz Viva provvede al rimborso al Contraente della parte Premio imponibile relativo al periodo di Assicurazione pagato e non goduto;
- il rateo di Premio viene calcolato come $1/360$ del premio annuo previsto per la Polizza (al netto delle imposte), moltiplicato per i giorni di Assicurazione pagati e non goduti.



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DI ALLIANZ VIVA ALL'INIZIO E NEL CORSO DEL CONTRATTO

Art. 1.16 DICHIARAZIONI SULLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la cessazione dell'Assicurazione³.

Art. 1.17 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto ad Allianz Viva se ha già stipulato o se, in corso di Contratto, stipula assicurazioni per lo stesso Rischio; in caso di Sinistro, deve comunicarlo a tutti gli assicuratori e indicare a ciascuno il nome degli altri.⁴

Art. 1.18 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.19 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto ad Allianz Viva ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati da Allianz Viva possono causare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o alla prestazione e la stessa cessazione dell'Assicurazione.⁵

Art. 1.20 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

In caso di diminuzione del Rischio, Allianz Viva riduce il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.⁶

Art. 1.21 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.22 TRASLOCO DEGLI ENTI ASSICURATI

Se l'attività viene trasferita in locali diversi da quelli assicurati, le garanzie sono operanti, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i **14** giorni successivi alla data di comunicazione del trasferimento o dalla data effettiva di inizio trasloco, se:

³ Articoli 1892, 1893 e 1894 Codice Civile

⁴ Art. 1910 codice civile

⁵ Art. 1898 codice civile

⁶ Art. 1897 del codice civile

- il trasferimento è stato comunicato dal Contraente o dall'Assicurato all'Intermediario o ad Allianz Viva prima dell'inizio del trasloco stesso;
- la nuova ubicazione è situata nel territorio italiano;
- la nuova ubicazione corrisponde alle medesime caratteristiche del Rischio essenziali per l'efficacia delle garanzie operanti in Polizza.

Nel caso di Assicurazione a primo Rischio assoluto il massimo Indennizzo per ogni ubicazione si intende stabilito nel 50% della Somma Assicurata.

Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo. In caso di aggravamento di Rischio vale quanto disposto dall'art. 1.19 Aggravamento del Rischio.

La presente sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA SI PUÒ ASSICURARE

Art. 2.1 BENI ASSICURABILI

L'Assicurazione opera per:

- **Fabbricato o, in alternativa, Rischio Locativo qualora il Contraente sia locatario dell'immobile assicurato**
- **Contenuto**
- **Merci in refrigerazione**
- **Spese di demolizione e sgombero aggiuntive (come previsto dalla Condizione facoltativa C – Spese di demolizione e sgombero – Somma Assicurata aggiuntiva),**

se richiamate espressamente in Polizza e corrisposto il relativo premio, fatti salvi i criteri di assicurabilità previsti all'art. 1.1 delle Norme comuni.

Art. 2.2 TIPOLOGIA COSTRUTTIVA DEI FABBRICATI – RESISTENZA AL FUOCO

L'Assicurazione è prestata sulla base della dichiarazione resa dal Contraente indicata in Polizza relativamente alla Tipologia costruttiva dei Fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate con riferimento alla loro resistenza al fuoco.

I Fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate devono essere classificati in una delle seguenti 4 Tipologie costruttive, ordinate in ordine decrescente sulla base della loro resistenza al fuoco:

- Resistenza elevata
- Resistenza media
- Resistenza base
- Resistenza tollerata

Le caratteristiche costruttive degli elementi essenziali dei Fabbricati sono di seguito descritte per ciascuna delle 4 Tipologie sopra elencate.

Art. 2.2.1 Tipologia costruttiva: Resistenza al fuoco elevata.

Le strutture portanti verticali e le pareti esterne sono costruite in Materiali incombustibili.

Sono tollerate:

- finestre o lucernari costruiti in materie plastiche, non espanse né alveolari, nel limite del 10% delle singole superfici di pareti esterne e/o della copertura.
- materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali, se aderenti a strutture continue costruite in materiali incombustibili e se rivestiti esternamente da uno strato di intonaco incombustibile.

Le strutture portanti del Tetto, il manto di copertura del Tetto ed i Solai interpiano sono tutti costruiti in materiali incombustibili.

È tollerata l'esistenza di caratteristiche costruttive diverse in relazione a singole porzioni di Rischio, anche se relativi a corpi separati, la cui superficie coperta non sia superiore al 10% dell'intera superficie del Rischio assicurato e delle sue eventuali Dipendenze e Pertinenze.

Rientrano in questa tipologia costruttiva i Fabbricati con strutture portanti incombustibili e pareti esterne o manto di copertura realizzati in pannelli metallici stratificati coibentati "sandwich" privi di struttura continua in cemento sottostante, se i pannelli sandwich hanno una classe di reazione al fuoco A1 o A2⁷.

⁷ secondo le norme UNI EN 13501-1:2009 e successivi aggiornamenti e UNI EN 13501-1:2019

Art. 2.2.2 Tipologia costruttiva: Resistenza al fuoco media.

Le strutture portanti verticali e le pareti esterne sono costruite in Materiali incombustibili. Sono tollerate:

- pareti esterne costruite in materiali combustibili nel limite del 10% delle singole superfici;
- finestre o lucernari costruiti in materie plastiche, non espanse né alveolari, nel limite del 20% delle singole superfici di pareti esterne e/o della copertura;
- materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali, se aderenti a strutture continue costruite in materiali incombustibili e se rivestiti esternamente da uno strato di intonaco incombustibile.

Le strutture portanti del Tetto sono costruite in materiali incombustibili; sono tollerate strutture costruite in materiale combustibile solo in caso di Fabbricati elevati a più piani fuori terra.

Il manto di copertura del Tetto è costruito in materiali incombustibili; è tuttavia tollerato il manto in scandole, tegole canadesi o guaina materiale bituminosa e pannelli stratificati di tipo sandwich aventi classe di reazione al fuoco di classe B, C, D ed E⁸ purché applicati a strutture continue costruite in materiali incombustibili
I Solai interpiano sono costruiti in materiali incombustibili.

È tollerata l'esistenza di caratteristiche costruttive diverse in relazione a singole porzioni di Rischio, anche se relativi a corpi separati, la cui superficie coperta non sia superiore al 10% dell'intera superficie del Rischio assicurato e delle sue eventuali Dipendenze o Pertinenze.

Rientrano in questa tipologia costruttiva i Fabbricati con strutture portanti incombustibili e pareti esterne o manto di copertura realizzati in pannelli metallici stratificati coibentati "sandwich" privi di struttura continua in cemento sottostante, se i pannelli sandwich hanno una classe di reazione al fuoco B⁹.

Art. 2.2.3 Tipologia costruttiva: Resistenza al fuoco base.

Le strutture portanti verticali e le pareti esterne sono costruite in Materiali incombustibili. Sono tollerate:

- pareti esterne costruite in materiali combustibili nel limite del 10% delle singole superfici;
- finestre o lucernari costruiti in materie plastiche, non espanse né alveolari, nel limite del 20% delle singole superfici di pareti esterne e/o della copertura;
- materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali, se aderenti a strutture continue costruite in materiali incombustibili e se rivestiti esternamente da uno strato di intonaco incombustibile.

Le strutture portanti del Tetto sono tollerate anche se costruite in materiali combustibili.

Il manto di copertura del Tetto è costruito in materiali incombustibili; è tuttavia tollerato il manto in scandole, tegole canadesi o guaina materiale bituminosa e pannelli stratificati di tipo sandwich aventi classe di reazione al fuoco di classe B, C, D ed E¹⁰ purché applicati a strutture continue costruite in materiali incombustibili

I Solai interpiano sono tollerati anche se in materiali combustibili.

È tollerata l'esistenza di caratteristiche costruttive diverse in relazione a singole porzioni di Rischio, anche se relativi a corpi separati, la cui superficie coperta non sia superiore al 10% dell'intera superficie del Rischio assicurato e delle sue eventuali Dipendenze o Pertinenze

Rientrano in questa tipologia costruttiva i Fabbricati con strutture portanti incombustibili e pareti esterne o manto di copertura realizzati in pannelli metallici stratificati coibentati "sandwich" privi di struttura continua in cemento sottostante, se i pannelli sandwich hanno una classe di reazione al fuoco C¹¹.

Art. 2.2.4 Tipologia costruttiva: Resistenza al fuoco tollerata.

Le strutture portanti verticali sono costruite in Materiali incombustibili; sono tuttavia tollerate strutture in legno lamellare o metallo protetto.

Le pareti esterne sono costruite in materiali incombustibili.

⁸ secondo le norme UNI EN 13501-1:2009 e successivi aggiornamenti e UNI EN 13501-1:2019

⁹ secondo le norme UNI EN 13501-1:2009 e successivi aggiornamenti e UNI EN 13501-1:2019

¹⁰ secondo le norme UNI EN 13501-1:2009 e successivi aggiornamenti e UNI EN 13501-1:2019

¹¹ secondo le norme UNI EN 13501-1:2009 e successivi aggiornamenti e UNI EN 13501-1:2019

Sono tollerate:

- pareti esterne costruite in materiali combustibili nel limite del 20% delle singole superfici;
- finestre o lucernari costruiti in materie plastiche, non espanse né alveolari, nel limite del 30% delle singole superfici di pareti esterne e/o della copertura;
- materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali, se aderenti a strutture continue costruite in materiali incombustibili e se rivestiti esternamente da uno strato di intonaco incombustibile.

Le strutture portanti del Tetto sono tollerate anche se costruite in materiali combustibili.

Il manto di copertura del Tetto è costruito in materiali incombustibili; è tuttavia tollerato il manto in scandole, tegole canadesi o guaina materiale bituminosa e pannelli stratificati di tipo sandwich aventi classe di reazione al fuoco di classe B, C, D ed E¹² purché applicati a strutture continue costruite in materiali incombustibili

I Solai interpiano sono tollerati anche se costruiti in materiali combustibili.

È tollerata l'esistenza di caratteristiche costruttive diverse in relazione a singole porzioni di Rischio, anche se relativi a corpi separati, la cui superficie coperta non sia superiore al 20% dell'intera superficie del Rischio assicurato e delle sue eventuali Dipendenze o Pertinenze.

Rientrano in questa tipologia costruttiva i Fabbricati con strutture portanti incombustibili e pareti esterne o manto di copertura realizzati in pannelli metallici stratificati coibentati "sandwich" privi di struttura continua in cemento sottostante, se i pannelli sandwich hanno una classe di reazione al fuoco D¹³.

Art. 2.2.5 Tipologia costruttiva non rientrante nelle precedenti descrizioni

Se le caratteristiche del Fabbricato da assicurare o che contiene le cose da assicurare non sono riconducibili ad alcuna delle Tipologie costruttive sopra descritte, il Contraente deve fornire ad Allianz Viva una accurata e veritiera descrizione del Fabbricato che sarà oggetto di trattativa specifica e, se raggiunto l'accordo tra le Parti, sarà contrattualizzato in Polizza.

Art. 2.2.6 Caratteristiche costruttive difformi rispetto a quanto dichiarato

Se, in caso di Sinistro, Allianz Viva riscontra che i Fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati sono classificabili in una Tipologia costruttiva peggiorativa rispetto a quella dichiarata dal Contraente, l'Indennizzo viene corrisposto previa applicazione di uno Scoperto pari alla percentuale indicata nella tabella che segue, anche nel caso in cui l'inesatta dichiarazione da parte del Contraente fosse stata effettuata in Buona Fede.

Scoperto		Tipologia Costruttiva – resistenza al fuoco rilevata al momento del Sinistro			
		Elevata	Media	Base	Tollerata
Tipologia Costruttiva dichiarata	Elevata	0%	5%	10%	20%
	Media	0%	0%	5%	20%
	Base	0%	0%	0%	20%
	Tollerata	0%	0%	0%	0%

Non vi sarà diritto ad alcun Indennizzo in caso di caratteristiche costruttive del Fabbricato assicurato non riferite ad alcuna delle Tipologie costruttive sopra descritte se non esplicitamente e preventivamente concordate tra le Parti come previsto dal precedente art. 2.2.5 Tipologia costruttiva non rientrante nelle precedenti descrizioni.

¹² secondo le norme UNI EN 13501-1:2009 e successivi aggiornamenti e UNI EN 13501-1:2019

¹³ secondo le norme UNI EN 13501-1:2009 e successivi aggiornamenti e UNI EN 13501-1:2019

1° ESEMPIO

Tipologia costruttiva dichiarata in Polizza: Resistenza al fuoco media

Tipologia costruttiva effettiva riscontrata

in occasione di un Sinistro: Resistenza al fuoco base

Scoperto da applicare: 5%

Danno indennizzabile 20.000,00

Scoperto 5% 1.000,00

Indennizzo 19.000,00

2° ESEMPIO

Tipologia costruttiva dichiarata in Polizza: Resistenza al fuoco elevata

Tipologia costruttiva effettiva riscontrata

in occasione di un Sinistro: Resistenza al fuoco base

Scoperto da applicare: 10%

Danno indennizzabile 20.000,00

Scoperto 10% 2.000,00

Indennizzo 18.000,00

I valori sono espressi in euro.

Art. 2.3 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Entro i limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza per ciascun bene assicurato e di eventuali limiti specifici per ciascuna garanzia per Sinistro e per anno assicurativo, Allianz Viva indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati causati da:

- 1) **Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione, Scoppio e onda sonica;**
- 2) **caduta o urto accidentale di aeromobili**, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
- 3) **fumo, gas e vapori:**
 - fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti termici, idraulici o di condizionamento, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini/canne fumarie;
 - sviluppatisi da Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio dei beni assicurati o di altri enti non assicurati, purché posti nell'ambito di 20 metri da essi.
- 4) **danni consequenziali, cioè danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:**
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche/elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento;
 - Colaggio o fuoriuscita di liquidi,

purché conseguenti agli eventi indennizzabili ai termini della presente sezione che abbiano colpito le Cose assicurate oppure Cose poste nell'ambito di 20 metri da esse.
- 5) **guasti** causati per impedire, fermare o limitare i danni alle cose assicurate;
- 6) **caduta di ascensori**, montacarichi e simili, antenne radio/televisioni, compresi i danni subiti dagli stessi;
- 7) **urto di veicoli stradali e/o natanti**, non di proprietà e non in uso al Contraente o all'Assicurato, in circolazione su strade a uso pubblico o aree ad esse equiparate o su corsi d'acqua;
- 8) **perdita del combustibile**, in conseguenza di un Rischio assicurato dalla presente sezione o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento

Limite di Indennizzo: 2.000,00 euro.

- 9) **Incendio, Esplosione e Scoppio del Contenuto, se assicurato**, quando è temporaneamente **depositato presso terzi** per riparazione o lavorazione.

Limite di Indennizzo: 10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di 50.000,00 euro.

- 10) **Incendio, Esplosione e Scoppio del Contenuto, se assicurato**, avvenuto durante la **partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati** nel territorio italiano.

Limite di Indennizzo: 20% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di 20.000,00 euro.

11) **Danni materiali e diretti alle merci trasportate** inerenti all'attività dichiarata in Polizza, se assicurato il Contenuto, a seguito di:

- a. **Incendio, fulmine, Esplosione e Scoppio;**
- b. **collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi;**
- c. **ribaltamento, uscita di strada,**

purché avvenuti durante il trasporto su automezzi di proprietà dell'Assicurato, o dallo stesso detenuti in relazione a contratti di leasing,

- condotti dall'Assicurato stesso o dai suoi dipendenti e/o collaboratori,
- durante le operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 6:00 e le ore 21:00,
- nel territorio italiano,

anche nel caso in cui il veicolo sia lasciato temporaneamente incustodito.

Limite di Indennizzo: 10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di 6.000,00 euro.
Scoperto: 20% esclusivamente per danni avvenuti in conseguenza di collisioni con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento o uscita di strada.

12) **perdita o distruzione di Denaro e Valori**, a seguito di un Rischio assicurato dalla presente sezione, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio italiano.

Limite di Indennizzo: 10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di 6.000,00 euro.

13) **Eventi atmosferici**

L'Assicurazione, di cui alla presente sezione, è estesa ai danni materiali e diretti causati ai beni assicurati:

- da trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento; caduta di alberi e urto di cose trascinate o provocati dalla violenza di detti eventi atmosferici, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non;
- di bagnamento all'interno dei Fabbricati ed al loro Contenuto, se direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Sono compresi i danni:

- **da sovraccarico di neve** sui tetti o sulle coperture, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve, compresi i danni provocati all'interno del Fabbricato.

Limite di Indennizzo: 50% della Somma Assicurata per il Fabbricato e il Contenuto.

Sono esclusi i danni:

- all'impermeabilizzazione e a serramenti a meno che il loro danneggiamento non avvenga insieme al crollo totale o parziale del Fabbricato,
- a Tettoie e Fabbricati aperti da uno o più lati ed al loro Contenuto, a Fabbricati che non risultino conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve e al loro Contenuto.

- **da gelo** che provoca la rottura di impianti e tubazioni in genere, di pertinenza del Fabbricato assicurato

Limite di Indennizzo: 3.500,00 euro.

Sono esclusi i danni:

- alle tubature installate e/o interrate all'esterno del Fabbricato;
- a Fabbricati sprovvisti di impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 24 ore consecutive prima del Sinistro.

- **a Tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati**, causati dai citati eventi atmosferici

Limite di Indennizzo: 15.000,00 euro

Esclusione: danni causati dal sovraccarico neve e danni al relativo contenuto

- **a manufatti in materia plastica e Lastre di fibro-cemento**, causati dalla **grandine**

Limite di Indennizzo: 3% della Somma Assicurata per il Fabbricato, con il massimo di 15.000,00 euro.

Per tutte le garanzie previste dal punto 13) Eventi Atmosferici del presente articolo:

Limite di Indennizzo: 80% della Somma Assicurata per il Fabbricato e/o Contenuto per anno assicurativo, fatti salvi eventuali Limiti di Indennizzo specifici per le singole estensioni.

Scoperto: 10% del danno indennizzabile, con il minimo di 250,00 euro ed il massimo di 3.500,00 euro per ogni Sinistro.

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a baracche in legno o plastica, chioschi non in muratura, coperture pressostatiche, tensostrutture, Serre, verande e a quanto in essi contenuto;
- a pannelli solari e fotovoltaici, lucernari non in Vetro Antisfondamento e vetrate in genere,
- a Fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino) e a quanto in essi contenuto;
- a cose ed enti mobili all'aperto, tende e installazioni esterne consimili, (fatta eccezione per serbatoi, macchinari e impianti fissi per natura e destinazione);
- ad alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- da bagnamento all'interno del Fabbricato, che non sia causato direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al Tetto, alle coperture, alle pareti ed ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici;
- danni da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- danni da mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- danni che derivano da formazioni di ruscelli e accumuli esterni di acqua (salvo quanto espressamente previsto al punto 14) Infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo del presente articolo.

14) **infiltrazioni di acqua piovana** e acqua di disgelo (salvo quanto previsto dal precedente punto 13) a seguito di:

- brecce o lesioni verificatesi nel Tetto e nelle coperture;
- rottura, ingorgo, traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico

Limite di Indennizzo: 50% della Somma Assicurata per il Fabbricato e/o per il Contenuto per anno assicurativo. Se il valore che ne risulta è inferiore a 15.000,00, il limite di Indennizzo per questa garanzia è comunque pari a 15.000,00 euro.

Franchigia: 250,00 euro per Sinistro.

Esclusioni:

- danni che derivano da formazioni di ruscelli e accumuli esterni di acqua salvo quanto sopra espressamente coperto;
- dovute a carente o assente manutenzione del Fabbricato oggettivamente riscontrabile.

15) **Atti vandalici e dolosi**

L'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di Furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di Terrorismo e Sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell'ordine.

Sono compresi i danni a **distributori automatici per la vendita di merci**, purché stabilmente fissati, all'interno o all'esterno dei locali dell'esercizio entro il limite previsto.

Limite di Indennizzo:

80% della Somma Assicurata per il Fabbricato e/o Contenuto per anno assicurativo, con il limite di 8.000,00 per anno assicurativo, per danni ai distributori automatici.

Scoperto:

10% del danno indennizzabile, con il minimo di 250,00 euro ed il massimo di 3.500,00 euro per ogni Sinistro. Limitatamente agli atti di Terrorismo e Sabotaggio, si applica uno Scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di 250,00 euro.

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del Fabbricato e delle recinzioni;
- di Furto, rapina/estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere;
- avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, invasioni, ostilità o rivolta, occupazione militare o abusiva, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;

- avvenuti in corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata;
- a cose ed enti mobili all'aperto;
- da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, di qualsiasi natura;
- di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware.

16) guasti causati dai ladri a Fissi e Infissi

Limite di Indennizzo: 1.500,00 euro per Sinistro e anno assicurativo.

La presente estensione non opera se nel Contratto è operante la sezione Furto.

17) Danni da acqua condotta

L'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da **fuoriuscita accidentale di acqua condotta** a seguito di:

- **rottura o guasto di impianti** idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel Fabbricato assicurato (o comunque di pertinenza dell'intero edificio quando il Fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione);
- **rottura o guasto di apparecchiature o macchine** collegate a condutture d'acqua che si trovano nel Fabbricato stesso;
- **occlusione delle condutture** di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento e rigurgiti e trabocchi delle fognature al servizio del Fabbricato assicurato oppure di pertinenza dell'intero edificio se il Fabbricato fa parte di una maggiore costruzione.

Limite di Indennizzo per occlusione delle condutture: 50% della Somma Assicurata per il Fabbricato e per il Contenuto. Se il valore che ne risulta è inferiore a 15.000,00 euro, il limite di Indennizzo per questa garanzia è comunque pari a 15.000,00 euro.

Franchigia acqua condotta: 250,00 euro per ciascun Sinistro.

Sono comprese anche:

- **le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e** i relativi raccordi al solo scopo di eliminare la rottura od il guasto che ha originato lo spargimento dell'acqua, anche conseguente a gelo, comprese le spese per demolire o ripristinare le parti murarie;
- **le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed** i relativi raccordi, in caso di dispersione del gas relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio del Fabbricato stesso, purché accertata dall'Azienda erogatrice o da altro operatore specializzato e che comporti il blocco dell'erogazione del servizio.

Spese di ricerca:

Limite di Indennizzo: 2% della Somma Assicurata per il Fabbricato, con il massimo di 5.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo

Franchigia: 250,00 euro per Sinistro.

Esclusioni:

- spese per rendere l'impianto conforme alle normative vigenti in materia;
- spese per ricercare e riparare o eliminare il guasto a seguito di rottura, dovuta a gelo, di tubature installate o interrate all'esterno del Fabbricato.

Franchigia: quando il Sinistro riguarda contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti, la Franchigia di 250,00 euro è applicata una sola volta.

18) Fenomeno elettrico

L'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da azioni di **correnti, scariche o altri fenomeni elettrici** provocati da qualunque causa, che si manifestino nelle macchine, apparecchiature, circuiti e impianti elettrici ed elettronici.

Limite di Indennizzo: 20.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo, con il limite di 4.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo per macchine, apparecchiature e componenti elettronici.

Franchigia: 250,00 per Sinistro.

Sono **esclusi** i danni da fenomeno elettrico derivante da:

- Usura o carenza di manutenzione;
- Montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione nonché quelli verificatisi durante le operazioni di prova e collaudo;
- difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore.

Art. 2.4 ESTENSIONI DI GARANZIA

In caso di Sinistro indennizzabile ai termini della presente sezione, Allianz Viva rimborsa all'Assicurato, entro i limiti previsti, le conseguenti spese sostenute per:

- a) **onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti** nominati in conformità a quanto previsto dalle norme in caso di Sinistro, fino al 10% dell'Indennizzo pagabile a termini di Polizza con il massimo di 11.000,00 euro;
- b) **demolire, sgomberare, smaltire e trasportare** alla più vicina discarica i residuati del Sinistro, nonché le spese di rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento di macchinari, attrezzature, arredamento e merci, fino al 15% dell'Indennizzo pagabile a termini di Polizza;

In nessun caso Allianz Viva pagherà somma maggiore di quella assicurata, come previsto dall'art. 2.14 Limite Massimo di Indennizzo.

Art. 2.5 AUMENTO DELL'INDENNIZZO

Allianz Viva, inoltre, indennizza l'Assicurato di un importo aggiuntivo fino al 20% di quello liquidabile a termini di Polizza per il danno materiale e diretto per:

- a) **mancato godimento dei locali o la perdita degli affitti**, occupati dall'Assicurato proprietario, per il tempo necessario al loro ripristino, con il massimo di un anno e purché risulti assicurato in Polizza il Fabbricato;
- b) **oneri di urbanizzazione** che dovessero gravare sull'Assicurato o che questi dovesse pagare ad Enti o all'Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del Fabbricato in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, purché risulti assicurato in Polizza il Fabbricato.

In nessun caso Allianz Viva pagherà somma maggiore di quella assicurata, come previsto dall'art. 2.14 Limite Massimo di Indennizzo.

Art. 2.6 LIMITI DI INDENNIZZO

(operante solo se viene assicurato in Polizza il Contenuto e corrisposto il relativo Premio)

In caso di Sinistro indennizzabile, della Somma Assicurata per il Contenuto per ciascuna ubicazione assicurata Allianz Viva paga fino:

- a) al 20% con il massimo di 6.000,00 euro per il **Denaro**;
- b) al 10% con il massimo di 15.000,00 euro per i **Valori**;
- c) a 15.000,00 euro per singolo oggetto per: **tappeti, oggetti d'arte, argenteria**, non costituenti merce dell'attività indicata in Polizza. Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'Assicurazione copre le relative spese;
- d) al 15% con il massimo di 10.000,00 euro per **oggetti ed effetti personali** posti nei locali dove si svolge l'attività indicata in Polizza;
- e) al 30% con il massimo di 30.000,00 euro per **Preziosi e Valori portati dai clienti** e consegnati all'albergatore. Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'Assicurazione copre le relative spese;
- f) a 30.000,00 euro per **fustelle farmaceutiche**;
- g) al 20% per danni direttamente causati dalla **mancanza temporanea o definitiva di registri e documenti**, comprese le spese necessarie per la ricostruzione degli stessi e gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi per legge;
- h) al 30% per **merci ed attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali Dipendenze o Pertinenze**.

Art. 2.7 RISCHIO LOCATIVO

(operante solo se il Contraente è locatario del Fabbricato assicurato e in Polizza è indicato e assicurato il Rischio Locativo e corrisposto il relativo Premio)

Allianz Viva tiene indenne l'Assicurato per quanto egli deve pagare per i danni materiali e diretti ai locali che occupa in locazione, in caso di sua responsabilità per legge¹⁴, a seguito di un Sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza, nei limiti della Somma Assicurata e fermo quanto previsto dall'art. 12.1.6 Assicurazione parziale - deroga alla regola proporzionale in caso di Forma Assicurativa a Valore Intero.

Art. 2.8 MERCI IN REFRIGERAZIONE

(operante solo se in Polizza sono assicurate le Merci in refrigerazione e corrisposto il relativo Premio)

Entro la Somma Assicurata indicata in Polizza per le Merci in refrigerazione, Allianz Viva indennizza i danni causati da:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del fluido frigorifero,

conseguenti a

- eventi previsti in Polizza;
- guasti o rotture accidentali dell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché negli impianti di adduzione dell'acqua e di produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

Scoperto: 10% del danno indennizzabile, con il minimo di 250,00 ed il massimo di 3.500,00 per Sinistro per tutti i danni che non sono conseguenti a Incendio, Implosione, Esplosione o Scoppio, avvenuti nei locali assicurati.

Art. 2.9 RICORSO TERZI

(operante solo per le ubicazioni per le quali la garanzia è indicata in Polizza ed è corrisposto il relativo Premio)

Allianz Viva si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, come risarcimento (capitali, interessi, spese), di danni involontariamente causati alle cose di terzi, vicini o locatari in seguito a Sinistro indennizzabile ai termini della presente sezione, **nel limite del Massimale indicato in Polizza per ciascun anno assicurativo.**

L'Assicurazione comprende i **danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività economiche** o dell'utilizzo di beni, entro il Massimale indicato in Polizza e sino alla concorrenza del 20% dello stesso.

Sono esclusi i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito di tali operazioni, nonché le cose trasportate sui mezzi stessi;
- b) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Art. 2.10 COLPA GRAVE

In deroga all'art. 1900 del codice civile, sono indennizzati anche i danni causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 2.11 BUONA FEDE

A parziale deroga dell'art. 1.16 Dichiarazione sulle circostanze del Rischio delle Norme comuni, in caso di:

- dichiarazioni inesatte e/o incomplete sul Rischio rilasciate dal Contraente all'atto della stipula della Polizza o durante il corso dell'Assicurazione;
- mancata dichiarazione di aggravamento di Rischio avvenuta nel corso dell'Assicurazione,

il Contraente non perde il diritto all'Indennizzo se tali omissioni o dichiarazioni inesatte o incomplete sono avvenute in buona fede e senza dolo.

Il Contraente dovrà pagare ad Allianz Viva il maggior Premio in proporzione al maggior Rischio che ne deriva, da quando la circostanza aggravante si è manifestata.

Sono esclusi i casi inerenti alle Caratteristiche costruttive difformi rispetto a quanto dichiarato, come meglio descritto dall'art. 2.2.6, dove la buona fede non è concessa.

¹⁴ Articoli.1588, 1589 e 1611 del codice civile

Art. 2.12 PREZZO DI VENDITA

Se, in seguito di un Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, l'Indennizzo è calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna, purché:

- le merci non siano assicurate in proprio dall'acquirente;
- non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti rimaste illese;
- l'avvenuta vendita è comprovata dalle prescritte documentazioni contabili.

Art. 2.13 COSE ALL'APERTO

Relativamente ad attrezzature e merci, le garanzie sono operanti anche se tali cose si trovano all'aperto, salvo le esclusioni previste per le singole garanzie Eventi Atmosferici e Atti vandalici e dolosi.

La garanzia è operante purché le attrezzature e le merci si trovino nell'ambito dell'area immediatamente circostante l'ubicazione assicurata

Art. 2.14 FORMA DI ASSICURAZIONE

L'Assicurazione di cui alla presente sezione Incendio e altre garanzie può essere prestata in una delle seguenti forme:

- **a Valore Intero**

Forma assicurativa che comporta, in caso di Sinistro, l'applicazione della proporzionale a carico dell'Assicurato¹⁵ se dalle stime risulta che il valore a nuovo delle Cose al momento del Sinistro eccede le somme assicurate, come normato dall'art. 12.1.6 Assicurazione parziale - deroga alla regola proporzionale.

- **a Primo Rischio Assoluto**

Forma assicurativa in base alla quale l'Indennizzo avviene, fino a raggiungere la Somma Assicurata per Sinistro e per anno assicurativo, senza applicare la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile.

a seconda di quanto prescelto dal Contraente ed indicato in Polizza alla voce "Forma di Assicurazione".

ESEMPI "a Valore Intero"

1° Esempio Somma Assicurata inferiore al Valore Effettivo del bene oltre la percentuale prevista dall'Art. 12.1.6 Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale

Somma Assicurata (S.A.) Fabbricato = 1.000.000,00

Valore Effettivo (V.E.) di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del sinistro = 1.200.000,00

Danno Accertato (D.A) subito dal Fabbricato = 500.000,00

Verifica dell'adeguatezza della Somma Assicurata:

$(V.E. - S.A.) / V.E. \times 100$, cioè: $(1.200.000,00 - 1.000.000,00) / 1.200.000,00 \times 100 = 16,67\%$

(> 15% di cui all'art. 12.1.6) => si applica la regola proporzionale, pertanto:

% di eccedenza: 1,67%

Danno Indennizzabile = D.A. x 98,33% = 500.000,00 x 98,33% = 491.650,00

A questo importo saranno applicati eventuali limiti, Franchigie e Scoperti.

2° Esempio Somma Assicurata inferiore al Valore Effettivo del bene entro la percentuale prevista dall'Art. 12.1.6 Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale

Somma Assicurata (S.A.) Fabbricato = 100.000,00,00

Valore effettivo (V.E.) di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del sinistro = 110.000,00

Danno accertato (D.A) subito dal Fabbricato = 50.000,00

Verifica dell'adeguatezza della Somma Assicurata:

$(V.E. - S.A.) / V.E. \times 100$, cioè: $(110.000,00 - 100.000,00) / 110.000 \times 100 = 9,09\%$

(< 15% di cui all'art. 12.1.6) => non si applica la regola proporzionale, pertanto

Danno Indennizzabile = Danno accertato = 50.000,00

A questo importo saranno applicati eventuali limiti, Franchigie e Scoperti.

I valori sono espressi in euro

¹⁵ Art. 1907 del codice civile

ESEMPIO "a Primo Rischio Assoluto"

Somma Assicurata (S.A.) Contenuto a PRA	30.000,00
Valore effettivo (V.E.) dei beni al momento del sinistro all'interno dei locali	40.000,00
Danno accertato (D.A.) subito dal Contenuto	20.000,00
V.E. > S.A. ma <u>non si applica</u> la regola proporzionale, pertanto	
Danno indennizzabile = Danno Accertato	20.000,00
A questo importo saranno applicati eventuali limiti, Franchigie e Scoperti.	

I valori sono espressi in euro

Art. 2.15 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del codice civile, per nessun titolo Allianz Viva pagherà una somma maggiore di quella assicurata, per ciascun Sinistro e, complessivamente per tutti i sinistri indennizzabili ai sensi della presente sezione, per annualità assicurativa.

Art. 2.16 FACOLTÀ DI RECESSO PER ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO

A parziale deroga delle norme relative alla presente sezione, solo relativamente agli atti di Terrorismo e Sabotaggio, le Parti possono recedere dalle relative garanzie in qualsiasi momento con preavviso di 30 (trenta) giorni.

Contestualmente al recesso, Allianz Viva rimborsa la parte di premio imponibile relativo al periodo pagato e non goduto previsto per la copertura relativa agli atti di Terrorismo e Sabotaggio, calcolato al tasso annuo imponibile dello 0,05% (promille) già compreso in quelli indicati in Polizza.

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 2.17 FRANCHIGIA

Alcune garanzie prevedono l'applicazione di specifiche Franchigie e/o Scoperti, come indicato ai singoli articoli e riepilogato nella sezione "Tabella riassuntiva Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti".

Il Contraente può optare per l'applicazione di una Franchigia unica da applicarsi a tutti i sinistri di cui alla presente sezione, e che viene indicata in Polizza.

Se, ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, alcune garanzie non prevedono franchigie oppure prevedono franchigie inferiori a quanto indicato in Polizza, l'Indennizzo verrà effettuato esclusivamente con l'applicazione della Franchigia indicata in Polizza.

In caso di Sinistro che colpisca più beni assicurati, la Franchigia sarà applicata una volta sola.

Se opera insieme a uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto dello Scoperto.

1° ESEMPIO

Sinistro da Incendio:

- Condizioni di Assicurazione: nessuna Franchigia prevista;
- Scheda di Polizza - Contraente opta per una Franchigia di sezione pari a 250,00.

Danno indennizzabile:	20.000,00
Franchigia	250,00

Calcolo dell'Indennizzo:
 $20.000,00 - 250,00 = 19.750,00$

I valori sono espressi in euro

2° ESEMPIO

Danno indennizzabile:	2.000,00
Limite di Indennizzo	15.000,00
Scoperto	10% come da Condizioni di Assicurazione
Franchigia	500,00 come indicato in Scheda di Polizza per sezione Incendio => diventa minimo di Scoperto

Calcolo dell'Indennizzo:

Scoperto 10% = 2.000,00 * 10% = 200,00 => si applica il minimo di 500,00

Indennizzo: 2.000,00 - 500,00 = 1.500,00

3° ESEMPIO

Sinistro da acqua condotta.

Franchigia prevista dalle Condizioni di Assicurazione: 250,00

Franchigia indicata in Polizza: 500,00

Danno indennizzabile: 2.000,00

Deduzione Franchigia: 500,00

Indennizzo: 1.500,00

I valori sono espressi in euro

Art. 2.18 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- determinati da dolo dell'Assicurato o del Contraente e, quando questi non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- determinati da umidità, stillicidio, trasudamento, insalubrità dei locali;
- determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma, a meno che non siano state causate da azione diretta del fulmine;
- da bagnamento di merci la cui base di impilamento sia posta ad altezza inferiore a cm 12 dal suolo;
- da rottura accidentale o deturpamento di Lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del Fabbricato o del Contenuto;
- indiretti, quali: cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle cose assicurate, salvo quanto precedentemente indicato all'art. 2.5 Aumento dell'Indennizzo;
- causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
- avvenuti in occasione di Esplosione o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi).

Art. 2.19. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente e/o dell'Assicurato;
- qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti (se il Contraente o l'Assicurato non sono una persona fisica);
- le società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate¹⁶, nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 2.20. MACCHINE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Se relativamente alla medesima ubicazione opera la sezione 5 Elettronica, le Macchine ed apparecchiature elettriche ed elettroniche sono escluse dal novero dei beni assicurati alla partita Contenuto di cui alla presente sezione.

¹⁶ Art. 2359 del codice civile

Art. 2.21 BENI IN LEASING

I beni in leasing già coperti da altra Assicurazione sono esclusi dall'Assicurazione di cui alla presente sezione in relazione al Contenuto, salvo diversamente pattuito tra le Parti; pertanto, questi enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose/beni assicurati.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE
(solo se l'Assicurazione si riferisce ai sottoindicati rischi)

Art. 2.22 STUDI PROFESSIONALI E UFFICI (Cod. attività UF10)

Se l'Assicurazione si riferisce alla seguente attività:

- UF10 – Studi professionali e Uffici

a parziale deroga di quanto previsto dal Glossario alla voce Contenuto, sono escluse dall'Assicurazione le Merci.

Art. 2.23 ALBERGHI e B&B (Cod. attività AL10 – AL11)

Se l'Assicurazione si riferisce alle seguenti attività:

- AL10 - Alberghi – Pensioni – Residences – Garnie;
- AL11 - Bed & Breakfast,

ad integrazione di quanto previsto dal Glossario alla voce Contenuto, l'Assicurazione di cui alla presente sezione comprende, entro i limiti previsti:

- le cose portate dai clienti e non consegnate, cioè: vestiario, indumenti, apparecchi radio, macchine fotografiche, videocamere, telefoni cellulari ed altri oggetti personali, con esclusione del Denaro. Relativamente a Valori e Preziosi portati dai clienti la garanzia è operante esclusivamente nel caso in cui tali beni siano stati consegnati in custodia all'Assicurato;
- i veicoli a motore dei clienti - escluso tutto ciò che viene lasciato al loro interno - purché custoditi nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata dell'albergo.

Limiti di Indennizzo:

- cose portate dai clienti: 8.000,00 euro per singolo oggetto;
- veicoli a motore dei clienti custoditi: 20.000,00 euro per Sinistro.

CONDIZIONI FACOLTATIVE
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

A – ESCLUSIONE DEI DANNI CAUSATI DA ATTI VANDALICI ED EVENTI ATMOSFERICI

Sono escluse dall'Assicurazione le seguenti coperture:

- atti vandalici e dolosi, previsti dal punto 15) dell'art. 2.3 Oggetto dell'Assicurazione;
- eventi atmosferici, previsti dal punto 13) dell'art. 2.3 Oggetto dell'Assicurazione.

B – GARANZIA LIMITATA PER IL FABBRICATO

L'Assicurazione opera limitatamente a quanto previsto dall'art. 2.3 Oggetto dell'Assicurazione, ai punti:

- 1) **Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione, Scoppio, onda sonora;**
- 2) **caduta aeromobili, veicoli spaziali;**
- 3) **fumo, gas e vapori**
- 4) **guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni alle cose assicurate.**

C – SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - SOMMA ASSICURATA AGGIUNTIVA

In aggiunta a quanto previsto al punto b) dell'art. 2.4 Estensioni di garanzia, Allianz Viva garantisce fino alla concorrenza della Somma Assicurata indicata in Polizza le spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare alla più vicina discarica i residuati del Sinistro nonché le spese di rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento di macchinari, attrezzature, arredamento e merci.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto senza applicazione della regola proporzionale.

D – EVENTI ATMOSFERICI PER PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI

(attivabile solo se assicurato il Fabbricato)

A parziale deroga di quanto previsto alle Esclusioni di cui al punto 13) dell'art. 2.3 Oggetto dell'Assicurazione, Allianz Viva indennizza i danni subiti da pannelli solari (impianti solari termici), se conformi alle norme UNI EN 12975 e 12976 e successivi aggiornamenti, e da pannelli fotovoltaici, se conformi alle norme CEI EN 61215-1-1, 61730-1 e 61730-2, e successivi aggiornamenti.

Limite di Indennizzo:

30.000,00 euro, nella forma assicurativa prescelta per il Fabbricato, per Sinistro e per anno assicurativo.

Scoperto:

10% con il minimo di 250,00 euro. L'importo a carico dell'Assicurato così calcolato sul danno indennizzabile sostituisce la Franchigia di cui al punto 13) dell'art. 2.3 Oggetto dell'Assicurazione

F – FLOTTANTE STAGIONALE

(attivabile solo se assicurato il Contenuto)

La Somma Assicurata per il Contenuto, sia essa assicurata a Valore Intero oppure a Primo Rischio Assoluto, è temporaneamente aumentata di un importo aggiuntivo di 50.000,00 euro limitatamente ai seguenti periodi stagionali:

- dal 01/11 al 31/01
- dal 30/06 al 30/09

G – GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI PER VEICOLI POSTI ALL'APERTO

(attivabile solo per cod. Attività AU10 Autosaloni)

In deroga a quanto previsto dalle Esclusioni di cui al punto 13 Eventi atmosferici, dell'art. 2.3 Oggetto dell'Assicurazione, la garanzia Eventi Atmosferici è estesa ai veicoli posti all'aperto, costituenti merci, compresi i veicoli intestati all'Assicurato purché riconducibili all'attività assicurata, situati nell'area immediatamente circostante il Rischio oggetto dell'Assicurazione.

Limite di Indennizzo:

30% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di 10.000,00 per singolo veicolo e 40.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Franchigia:

250,00 euro per ciascun veicolo.

La presente sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA È ASSICURATO

Art. 3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Per ogni anno assicurativo, nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza per il Contenuto per ciascuna ubicazione, Allianz Viva indennizza i danni materiali e diretti per la perdita del Contenuto, che si trova nell'immobile indicato in Polizza e nelle relative Dipendenze e Pertinenze, a causa di **Furto, purché i ladri si siano introdotti nei locali assicurati:**

- 1) **con violazione delle difese esterne con rottura o scasso** delle difese poste a protezione dei locali e dei relativi mezzi di chiusura, **purché tali difese e mezzi di chiusura abbiano almeno le caratteristiche indicate dall'art. 3.4 Mezzi di chiusura generici**, o praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
 - 2) **con uso di chiavi false**, grimaldelli o arnesi simili;
 - 3) **con uso di chiavi vere anche elettroniche** smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a chi le detiene, purché l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all'Autorità prima del Sinistro. **L'Assicurazione vale fino alle ore 24:00 del terzo giorno successivo alla denuncia.** Se è stata fatta denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi, Allianz Viva rimborsa le spese documentate per sostituire le serrature con altre uguali od equivalenti, le chiavi del sistema di allarme e quelle, eventualmente necessarie, per riprogrammare l'antifurto, indipendentemente dal verificarsi del Furto, **fino a 800,00 euro per Sinistro e anno assicurativo;**
 - 4) **per via diversa da quella ordinaria** che richieda superamento di ostacoli o di ripari con uso di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, attraverso aperture situate in linea verticale a più di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno;
 - 5) **in modo clandestino**, purché il Furto sia avvenuto, poi, quando sono attive tutte le difese esterne;
- nonché i furti commessi:**
- 6) **attraverso maglie di inferriate fisse** o serrande mobili con rottura del vetro retrostante;
 - 7) **durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, tra le ore 8:00 e le ore 24:00**, quando le vetrine (purché fisse) e le porte-vetrine (purché efficacemente chiuse) rimangono protette da solo vetro fisso;
 - 8) **durante l'orario di apertura al pubblico** e presenza di addetti all'attività assicurata, con rottura delle vetrine;
 - 9) **mediante l'utilizzo di ponteggi** installati per lavori di manutenzione allo stabile dove sono ubicati i locali assicurati adibiti all'attività assicurata.

In relazione ai furti commessi come previsto dal punto 9), si applica uno Scoperto del 20% per Sinistro.

Allianz Viva indennizza inoltre i danni verificatisi in occasione di:

- 10) **Furto commesso o agevolato dai dipendenti dell'Assicurato**, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nei locali assicurati, purché l'Assicurato ne denunci l'infedeltà all'Autorità e fornisca ad Allianz Viva copia di tale denuncia.

Limite di Indennizzo: 10% della Somma Assicurata per il Contenuto con il limite di 1.500,00 euro per il Denaro, per Sinistro e per anno assicurativo.

- 11) **Furto commesso utilizzando i veicoli** che si trovano nei locali indicati in Polizza o nell'area in uso all'Assicurato per asportare i beni assicurati.

Scoperto 15% per Sinistro

- 12) **Furto di merci contenute in vetrine e bacheche purché di Vetro Antisfondamento**, anche non comunicanti con i locali assicurati purché trovantisi nelle immediate vicinanze oppure solidamente fissate all'esterno degli stessi, nonché **quelle contenute in distributori automatici** per la vendita di merci purché fissati stabilmente all'interno o all'esterno dei locali dell'esercizio, avvenuto a seguito di rottura del vetro e/o forzatura dei congegni di chiusura.

Limite di Indennizzo: 10% della Somma Assicurata per il Contenuto con il limite di 1.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo.

13) **Furto e/o Rapina di merci e/o attrezzature trasportate** inerenti all'attività dichiarata, **su automezzi non telonati** di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenuti in relazione a contratti di leasing, esclusivamente nel caso in cui:

- gli automezzi sono condotti dall'Assicurato o dai suoi dipendenti e/o collaboratori;
- il Furto/rapina avviene durante i trasporti effettuati per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 6:00 e le ore 21:00 nel territorio italiano;
- in caso di veicolo temporaneamente incustodito, lo stesso è completamente chiuso e con le portiere bloccate;
- i relativi danni devono essere perpetrati mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o rottura dei vetri del veicolo stesso.

Limite di Indennizzo: 10% della Somma Assicurata per il Contenuto con il limite di 2.500,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo.

Franchigia: 250,00 euro per Sinistro.

14) **Furto e/o Rapina di merci durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano, purché i beni siano riposti in locali aventi caratteristiche conformi a quanto previsto dall'art. 3.4 Mezzi di chiusura generici.**

Limite di Indennizzo: 10% della Somma Assicurata per il Contenuto con il limite di 3.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo

15) **Furto e/o Rapina** di merci, attrezzature, arredamento quando si trovano temporaneamente **in deposito, in riparazione o lavorazione presso terzi.**

Limite di Indennizzo: 15% della Somma Assicurata per il Contenuto con il limite di 4.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo

16) **Rapina o estorsione** avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

17) **Furto di Fissi e Infissi e guasti causati dai ladri** ai locali che contengono le cose assicurate, alle relative difese, agli impianti di protezione e di allarme, alle casseforti, agli armadi corazzati ed al loro contenuto, durante il Furto o rapina/estorsione nel tentativo di Furto o di rapina/estorsione.

Limite di Indennizzo: 10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di 3.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo.

Tale limite di Indennizzo così calcolato, non sarà comunque inferiore a 1.500,00 euro.

Art. 3.2 PORTAVALORI

(operante solo se viene indicata in Polizza con la relativa Somma Assicurata e se corrisposto il relativo Premio)

Per ogni anno assicurativo, nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza per la garanzia Portavalori per ciascuna ubicazione assicurata, Allianz Viva indennizza la perdita di Denaro e Valori avvenuti all'esterno dei locali assicurati in conseguenza di:

- Scippo e/o rapina;
- Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano detti Valori e Denaro;
- Furto avvenuto in seguito ad Infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto esterno del Denaro e dei Valori;

purché subiti dal titolare, da suoi familiari o addetti dell'attività stessa iscritti a libro paga durante lo svolgimento del servizio di portavalori inerente all'attività assicurato.

La presente garanzia è prestata a condizione che:

- **le persone incaricate del trasporto esterno dei Valori siano di età compresa tra i 18 anni ed i 75 anni compiuti;**

- **gli eventi previsti dalla presente clausola si verifichino durante il trasporto al domicilio del titolare, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa e comunque nell'ambito della provincia ove è ubicato il Rischio assicurato e di quelle limitrofe.**

Scoperto: 10% per Sinistro con il massimo di 3.500 euro.

Art. 3.3 LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di Sinistro indennizzabile, della Somma Assicurata per il Contenuto per ciascuna ubicazione assicurata Allianz Viva paga fino a:

- a) 15.000,00 euro per singolo oggetto per: tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria;
- b) 20% con il massimo di 3.000,00 euro per Denaro, Valori e Preziosi ovunque riposti. Tale limite di Indennizzo si intende elevato al 50% della Somma Assicurata con il massimo di 15.000,00 euro se i beni sono custoditi in cassaforte e la stessa viene asportata oppure violata:
 - mediante rottura e/o scasso;
 - con l'uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
 - in occasione di rapina e/o estorsione anche se iniziata all'esterno dei locali.

Per titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'Assicurazione copre le relative spese;

- c) 30% con il massimo di 10.000,00 euro per Valori e Preziosi dei clienti consegnati all'albergatore purché custoditi in cassaforte;
- d) 10% con il massimo di 2.000,00 euro relativamente ad oggetti ed effetti personali posti nei locali dove si svolge l'attività dichiarata in Polizza;
- e) 20% per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi;
- f) 10% per merci ed attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali Dipendenze o Pertinenze. Tale limite di Indennizzo s'intende elevato sino al 30% della Somma Assicurata nel caso in cui detti beni siano riposti in locali con mezzi di chiusura rigorosamente conformi a quanto previsto dall'art. 3.4 Mezzi di chiusura generici.

Art. 3.4 MEZZI DI CHIUSURA GENERICI

L'Assicurazione Furto opera se i locali che contengono le cose assicurate rispettano queste caratteristiche:

- a) le pareti, i pavimenti e i Solai, confinanti con l'esterno o con altri locali, sono costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi;
- b) tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sono difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
 - serramenti di legno, materia plastica rigida, Vetro Antisfondamento, metallo o lega metallica e altri simili materiali di solito impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili solo dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 - inferriate (sono tali anche quelle fatte di robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da consentire l'accesso ai locali che contengono le cose assicurate solo mediante forzatura delle stesse.

Se in caso di Sinistro risulta che i mezzi di protezione e chiusura dei locali non sono conformi a quanto indicato sopra, Allianz Viva applica uno Scoperto del 20% sul danno indennizzabile.

Tuttavia, se le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardano gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il Furto, detto Scoperto non si applica.

Salvo i casi espressamente previsti all'art. 3.1 Oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurazione non opera se:

- per qualsiasi motivo, non esistono o non sono operanti i mezzi di chiusura o di protezione sopra indicati;
- il Furto è stato commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

Art. 3.5 PREZZO DI VENDITA

Se, a seguito di un Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, l'Indennizzo è calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna, purché:

- le merci non siano assicurate in proprio dall'acquirente;
- non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti rimaste illese;
- l'avvenuta vendita è comprovata dalle prescritte documentazioni contabili.

Art. 3.6 IMPIANTI FISSI DEL FABBRICATO

Esclusivamente ai fini della presente sezione Furto, i sanitari installati nel Fabbricato sono compresi nel Contenuto.

Art. 3.7 FORMA DI ASSICURAZIONE

L'Assicurazione di cui alla presente sezione Furto è prestata a **Primo Rischio Assoluto**, ovvero:

Forma assicurativa in base alla quale l'Indennizzo avviene, fino a raggiungere la Somma Assicurata per Sinistro e per anno assicurativo, senza applicare la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile.

ESEMPIO "a Primo Rischio Assoluto"	
Somma Assicurata (S.A.) Contenuto a PRA	30.000,00
Valore effettivo (V.E.) dei beni al momento del sinistro all'interno dei locali	40.000,00
Danno accertato (D.A.) subito dal Contenuto	20.000,00
V.E. > S.A. ma <u>non si applica</u> la regola proporzionale, pertanto	
Danno indennizzabile = Danno Accertato	20.000,00
A questo importo saranno applicati eventuali limiti, Franchigie e Scoperti.	

I valori sono espressi in euro

Art. 3.8 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del codice civile, per nessun titolo Allianz Viva pagherà somma maggiore di quella assicurata, per ciascun Sinistro e, complessivamente per tutti i sinistri indennizzabili ai sensi della presente sezione, per annualità assicurativa.

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 3.9 DELIMITAZIONE DEGLI SCOPERTI

In caso di applicabilità di più Scoperti, Allianz Viva applica un massimo Scoperto del 30% del danno indennizzabile per ciascun Sinistro.

Se è richiamata in Polizza la Condizione Facoltativa N - Impianto di allarme con trasmissione a distanza del segnale, detto Scoperto massimo applicabile è il 40% del danno indennizzabile.

In caso di Assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità è determinata senza tener conto degli scoperti che sono poi detratti dagli importi così calcolati¹⁷.

Art. 3.10 FRANCHIGIA

Alcune garanzie prevedono l'applicazione di specifiche Franchigie e/o Scoperti, come indicato ai singoli articoli e riepilogato nella sezione "Tabella riassuntiva Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti".

Il Contraente può optare per l'applicazione di una Franchigia unica da applicarsi a tutti i sinistri di cui alla presente sezione, e che viene indicata in Polizza.

¹⁷ ai sensi dell'art 1910 del codice civile

Se, ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, alcune garanzie non prevedono franchigie oppure prevedono franchigie inferiori a quanto indicato in Polizza, l'Indennizzo verrà effettuato esclusivamente con l'applicazione della Franchigia indicata in Polizza.

Se opera insieme a uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto dello Scoperto.

1° ESEMPIO – FUNZIONAMENTO SCOPERTI/FRANCHIGIE

Danno indennizzabile: 20.000,00 euro

Somma Assicurata a P.R.A. 15.000,00 euro

Scoperto 10%

Franchigia (minimo dello scoperto) 500,00 euro

Calcolo dell'Indennizzo:

20.000,00 euro – 10% Scoperto (pari a 2.000,00) = 18.000,00 euro

Indennizzo 15.000,00 (non si paga più della Somma Assicurata)

2° ESEMPIO – FUNZIONAMENTO PIÙ SCOPERTI E FRANCHIGIA FISSA

Mezzi di chiusura: generici

Impianto di allarme: O – Installato da professionista qualificato

Franchigia indicata in Polizza: 500,00

Danno indennizzabile: 10.000,00

Somma Assicurata a P.R.A. 15.000,00

Mezzi di chiusura risultano non conformi ad art. 3.4 => Scoperto 20%

Impianto di allarme – mancato funzionamento Scoperto 20%

Art. 3.9 - Delimitazione Scoperti – si applica max Scoperto 30%

Scoperto 30% = 10.000,00*30% 3.000,00

Viene dedotto lo Scoperto (maggiore della Franchigia 500,00)

Indennizzo 7.000,00

I valori sono espressi in euro.

Art. 3.11 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- b) che si verificano in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, atti di guerra, insurrezioni, invasioni, ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti, se il Sinistro è in rapporto con tali eventi;
- c) che si verificano in occasione di eventi atmosferici, trombe d'aria, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine, se il Sinistro è in rapporto con tali eventi;
- d) agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e quelli commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato o occupano i locali che contengono le cose assicurate o i locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o dipendenti addetti alla custodia delle chiavi;
 - persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità¹⁸, anche se non conviventi e, se l'Assicurato non è una persona fisica, il socio a responsabilità illimitata;
- e) avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l'Assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24:00 del quarantacinquesimo giorno; per i Valori, i Preziosi ed il Denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24:00 del decimo giorno;
- f) indiretti, come ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, mancato reddito o altri eventuali pregiudizi che non riguardano la materialità delle cose/beni assicurati.

¹⁸ dell'art. 649 del Codice Penale (nn. 1, 2, 3)

Art. 3.12 MACCHINE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Se sulla medesima ubicazione opera la sezione 5 Elettronica, le Macchine ed apparecchiature elettriche ed elettroniche sono escluse dal novero dei beni assicurati alla partita Contenuto di cui alla presente sezione.

Art. 3.13 BENI IN LEASING

I beni in leasing già coperti da altra Assicurazione sono esclusi dall'Assicurazione di cui alla presente sezione in relazione al Contenuto, salvo diversamente pattuito tra le Parti; pertanto, questi enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose/beni assicurati.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE
(solo se l'Assicurazione si riferisce ai sottoindicati rischi)

Art. 3.14 RISCHI SPECIALI

Se l'Assicurazione si riferisce alle seguenti attività:

- AB10 Abbigliamento (escluse pellicce)
- AU10 Autosaloni (escluse autorimesse, officine meccaniche e depositi)
- EL10 Elettrodomestici compresi audiovisivi componenti e apparecchiature elettroniche - con posa in opera (esclusi depositi)
- PE30 Personal Computer e relativi accessori
- TA10 Tabaccherie – Valori bollati e postali – biglietti automezzi pubblici
- TE10 Telefonia – fax – cellulari e relativi accessori (esclusi depositi)

viene applicata per ciascun Sinistro una Franchigia pari al 10% della Somma Assicurata per il Contenuto con il massimo di 2.500,00 euro.

Tale Franchigia è da intendersi aggiuntiva rispetto all'eventuale Franchigia indicata in Polizza per la presente sezione.

Se le singole garanzie prevedono Scoperti o Franchigie inferiori all'importo della Franchigia prevista dal presente articolo, viene applicata solo quest'ultima Franchigia.

Se le singole garanzie prevedono Scoperti o Franchigie che risultano superiori alla Franchigia prevista dal presente articolo, quest'ultima non verrà ulteriormente dedotta.

Art. 3.15 STUDI PROFESSIONALI E UFFICI (Cod. attività UF10)

Se l'Assicurazione si riferisce alla seguente attività:

- UF10 – Studi professionali e Uffici

a parziale deroga di quanto previsto dal Glossario alla voce Contenuto, sono escluse dall'Assicurazione le Merci.

Art. 3.16 ALBERGHI e B&B (Cod. attività AL10 – AL11)

Se l'Assicurazione si riferisce alle seguenti attività:

- AL10 - Alberghi – Pensioni – Residences – Garnie
- AL11 - Bed & Breakfast,

ad integrazione di quanto previsto dal Glossario alla voce Contenuto, l'Assicurazione Furto di cui alla presente sezione comprende, entro i limiti previsti:

- Valori e Preziosi portati dai clienti, esclusivamente nel caso in cui detti beni siano stati consegnati in custodia all'Assicurato;

- i veicoli a motore dei clienti esclusivamente se chiusi a chiave e posti nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata dell'albergo.

Sono inoltre compresi i danni avvenuti nelle ore di apertura dell'albergo durante le quali non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura dei locali, purché vi sia presenza costante dell'Assicurato o dei suoi familiari o delle persone incaricate della sorveglianza dei locali stessi o delle cose assicurate.

Limiti di Indennizzo: 10.000,00 euro per Sinistro, relativamente ai veicoli a motore dei clienti.

Esclusioni: tutto ciò che viene lasciato all'interno dei veicoli.

Art. 3.17 ALBERGHI E B&B CON ATTIVITÀ STAGIONALE

Se l'Assicurazione si riferisce alle seguenti attività:

- AL10 - Alberghi – Pensioni – Residences – Garnie
- AL11 - Bed & Breakfast,
-

Sono esclusi i danni da Furto di Denaro, Valori e Preziosi avvenuti nei periodi di chiusura stagionale.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

H – ABROGAZIONE FRANCHIGIA PREVISTA PER I RISCHI SPECIALI

La Franchigia prevista dall'art. 3.14 Rischi Speciali deve intendersi abrogata.

M - MEZZI DI CHIUSURA POTENZIATI

Il Contraente dichiara che i locali che contengono le cose assicurate hanno le seguenti caratteristiche:

- 1) le pareti, i pavimenti ed i Solai, confinanti con l'esterno o con altri locali, sono costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi;
- 2) tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili normalmente dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sono difese, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
 - serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm, senza spazi aperti ("luci"), o serrande avvolgibili in ferro o lamiera di acciaio dello spessore minimo di 1 mm, senza rivestimento, senza spazi aperti ("luci"); il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti o altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall'interno. Le chiusure possono essere anche in Vetro Antisfondamento speciale montato su telaio metallico solidamente fissato al muro;
 - inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con spazi tra i ferri ("luci"), se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

Se in caso di Sinistro risulta che i mezzi di protezione e chiusura dei locali non sono conformi a quanto indicato sopra, Allianz Viva applica uno Scoperto del 25% sul danno indennizzabile.

Salvo i casi espressamente previsti all'art. 3.1 Oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurazione non opera se:

- per qualsiasi motivo, non esistono o non sono operanti i mezzi di chiusura o di protezione sopra indicati;
- il Furto è stato commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

N - IMPIANTO DI ALLARME CON TRASMISSIONE A DISTANZA DEL SEGNALE

L'Assicurazione di cui alla presente sezione è prestata sulla base della dichiarazione, resa dal Contraente e richiamata in Polizza, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da Impianto di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di eventi, con trasmissione a distanza automatica del segnale di allarme a Istituto di Vigilanza Privato e/o Forze dell'ordine e/o al titolare a mezzo di collegamento con ponte radio o linea telefonica.

Il Contraente dichiara inoltre:

- di impegnarsi a mantenere in perfetta efficienza l'impianto di allarme suddetto e ad attivarlo quando nei locali non ci sono persone;
- di aver stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice, che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;
- di far effettuare tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche solo alla ditta cui è affidata la manutenzione e, in caso di guasto, di prendere tutti i provvedimenti necessari per ripristinare l'efficienza dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Se in caso di Sinistro risulta il mancato funzionamento, anche parziale, dell'impianto o la non conformità dello stesso ai requisiti sopra indicati, Allianz Viva applica uno Scoperto del 30% sul danno indennizzabile.

O - IMPIANTO DI ALLARME INSTALLATO DA PROFESSIONISTA QUALIFICATO

L'Assicurazione di cui alla presente sezione è prestata sulla base della dichiarazione, resa dal Contraente e richiamata in Polizza, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto ed installato da professionista/ditta qualificata.

Il Contraente si impegna a mantenere l'impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo quando nei suddetti locali non ci sono persone.

Se in caso di Sinistro risulta il mancato funzionamento, anche parziale, dell'impianto, o la non conformità dello stesso ai requisiti sopra indicati, Allianz Viva applica uno Scoperto del 20% sul danno indennizzabile.

P – FLOTTANTE STAGIONALE

La Somma Assicurata per il Contenuto è temporaneamente aumentata di un importo aggiuntivo di 10.000,00 euro limitatamente ai seguenti periodi stagionali:

- dal 01/11 al 31/01
- dal 30/06 al 30/09.

Q – FURTO DI VEICOLI POSTI ALL'APERTO

(attivabile solo per cod. Attività AU10 Autosaloni)

A parziale deroga dell'art. 3.11 Esclusioni, lettera a), l'Assicurazione Furto è operante per i veicoli posti all'aperto costituenti merci, compresi i veicoli intestati al Contraente purché riconducibili all'attività assicurata, situati nell'area di pertinenza del Rischio assicurato.

La garanzia è operante a condizione che:

- l'area di ubicazione del Rischio sia adeguatamente protetta e cintata e con aperture chiuse con cancelli dotati di adeguati congegni di chiusura;
- il Furto avvenga con scasso o effrazione delle recinzioni e/o delle chiusure;
- le chiavi dei veicoli siano custodite all'interno dei locali oggetto dell'effrazione.

L'Assicurazione opera solo in caso di Furto Totale.

Esclusioni: Furto parziale

Limite di Indennizzo: 30% della Somma Assicurata per il Contenuto con il massimo di 25.000,00 per Sinistro e 10.000,00 per veicolo.

Scoperto 10% minimo 250,00 euro per singolo Sinistro.

La presente sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA È ASSICURATO

Art. 4.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Entro il limite della Somma Assicurata indicata in Polizza per Sinistro e per anno assicurativo, Allianz Viva indennizza i danni materiali e diretti di rottura delle Lastre avvenuta in occasione di:

- causa accidentale;
- fatto involontario dell'Assicurato o dei suoi dipendenti;
- fatto di terzi;
- Furto e tentato Furto;
- atti vandalici, scioperi, tumulti, sommosse, atti di Terrorismo, compresi gli atti dolosi delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere ai termini di legge;
- eventi atmosferici compresa la grandine.

Sono compresi i danni materiali e diretti al Contenuto provocati dalla rottura delle Lastre, fino ad un massimo del 20% dell'importo liquidabile a termini della presente sezione.

Art. 4.2 FORMA DI ASSICURAZIONE

L'Assicurazione di cui alla presente è prestata a Primo Rischio Assoluto, cioè:

- **a Primo Rischio Assoluto**

Forma assicurativa in base alla quale l'Indennizzo avviene, fino a raggiungere la Somma Assicurata per Sinistro e per anno assicurativo, senza applicare la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile.

ESEMPIO "a Primo Rischio Assoluto"

Somma Assicurata (S.A.) Lastre a PRA	10.000,00
Valore effettivo (V.E.) dei beni al momento del sinistro all'interno dei locali	20.000,00
Danno accertato (D.A.) subito dal Contenuto	12.000,00
V.E. > S.A. ma <u>non si applica</u> la regola proporzionale, pertanto	
Danno indennizzabile = Danno Accertato	10.000,00

I valori sono espressi in euro

Art. 4.3 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del codice civile, per nessun titolo Allianz Viva pagherà somma maggiore di quella assicurata, per ciascun Sinistro e, complessivamente per tutti i sinistri indennizzabili ai sensi della presente sezione, per annualità assicurativa.

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 4.4 FRANCHIGIA

Alla liquidazione dei danni di cui alla presente sezione, non è applicata alcuna Franchigia.

Art. 4.5 ESCLUSIONI

L'Assicurazione non copre i danni:

- a) determinati da dolo dell'Assicurato o del Contraente e, se questi non sono una persona fisica, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) causati da atti di guerra, anche civile, con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo e da esposizione a radiazioni ionizzanti, se il Sinistro è in rapporto con tali eventi;
- c) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
- d) derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione e in mancanza di manutenzione;
- e) avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni od operazioni di trasloco, lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione dei locali ove si svolge l'attività esercitata.

Inoltre, le rigature e simili non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi della Polizza.

La presente sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA È ASSICURATO

Art. 5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Entro i limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza per Sinistro e per anno assicurativo, Allianz Viva indennizza i danni materiali e diretti causati alle Macchine e apparecchiature elettriche ed elettroniche da qualunque evento non espressamente escluso dall'art 5.10 Esclusioni.

Art. 5.2 LIMITI DI INDENNIZZO

L'Assicurazione di cui alla presente sezione è prestata con i seguenti limiti di Indennizzo in relazione ai seguenti danni:

- 1) Danni ad **impianti ed apparecchi ad impiego mobile** - facenti parte del Contenuto oggetto dell'attività - verificatisi in conseguenza di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata e comunque entro il territorio italiano.
Limite di Indennizzo: 20% della Somma Assicurata per le macchine e apparecchiature elettriche ed elettroniche con il limite di 3.000,00 euro per anno assicurativo;
- 2) Danni a **strumenti e/o apparecchiature elettromedicali**.
Limite di Indennizzo: 20% della Somma Assicurata per le macchine ed apparecchiature elettriche ed elettroniche con il limite di 10.000,00 euro per anno assicurativo;
- 3) Danni ai **conduttori esterni collegati alle apparecchiature, ai registratori di cassa e ai terminali P.O.S.** assicurati e di esclusiva pertinenza degli stessi, ad eccezione delle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati. Sono compresi anche i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione sostenuti per la riparazione e/o sostituzione di detti conduttori esterni.
Limite di Indennizzo: 10% della Somma Assicurata per le macchine ed apparecchiature elettriche ed elettroniche con il limite di 3.000,00 euro per anno assicurativo;
- 4) Danni a **pannelli solari** (impianti solari termici) e **fotovoltaici**.
Limite di Indennizzo: 3.000,00 euro per anno assicurativo.

Allianz Viva indennizza inoltre:

- 5) **onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti** nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l'Assicurazione sino ad un importo massimo pari al 10% dell'Indennizzo, con il limite di 3.000,00 euro per anno assicurativo;
- 6) spese per **demolire, sgomberare, smaltire e trasportare** al più vicino scarico i **residui del Sinistro**, nonché le spese di **rimozione e ricollocamento** delle macchine ed apparecchiature elettriche ed elettroniche sino ad un importo massimo pari al 15% dell'Indennizzo.

Art. 5.3 AUMENTO DELL'INDENNIZZO

Allianz Viva indennizza all'Assicurato un importo aggiuntivo fino ad un massimo complessivo del 20% di quello indennizzabile a termini di quanto previsto dall'art. 5.1 Oggetto dell'Assicurazione e dall'art. 5.2 Limiti di Indennizzo, per il danno materiale e diretto per:

a) i costi necessari sostenuti dall'Assicurato per:

- la sostituzione dei "supporti dati" danneggiati e/o distrutti nonché per la ricostituzione dei dati memorizzati sui supporti stessi (riprodotti a mezzo di dischi e/o nastri);
- la duplicazione e il riacquisto dei programmi standard e/o in "licenza d'uso" distrutti e danneggiati in caso di danno materiale e diretto ai supporti dei programmi medesimi.

b) i costi supplementari di elaborazione dati per la continuazione dell'attività costituiti da:

- spese di sostituzione provvisoria di elaboratori, computers, apparecchiature elettroniche, registratori di cassa e dei terminali P.O.S. per il tempo necessario alla loro riparazione in conseguenza di un Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione;

- spese di personale esterno necessario per l'utilizzazione di dette apparecchiature sostitutive;
- spese di trasporto per tali apparecchiature sostitutive.

La garanzia viene prestata a partire dal 2° giorno successivo al momento in cui insorgono i costi supplementari di elaborazione.

Esclusioni

In relazione a quanto previsto dal punto a), Allianz Viva non risponde dei danni dovuti:

- ad errata registrazione (di programmazione, di iscrizione, di inserimento);
- cancellature conseguenti ad errori di ogni genere od a cestinatura per svista;
- perdita di dati memorizzati causata dall'azione di campi magnetici.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal Sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi di informazione.

In relazione a quanto previsto dal punto b), Allianz Viva non risponde dei costi supplementari di elaborazione dovuti a:

- limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza delle macchine elettroniche assicurate da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- eventuale indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il riacquisto degli enti distrutti o danneggiati;
- modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle macchine elettroniche distrutte o danneggiate.

Art. 5.4 BUONA FEDE

A parziale deroga dell'art. 1.16 Dichiarazioni sulle circostanze del Rischio delle Norme comuni, in caso di:

- dichiarazioni inesatte e/o incomplete sul Rischio rilasciate dal Contraente all'atto della stipula della Polizza o durante il corso dell'Assicurazione;
- mancata dichiarazione di aggravamento di Rischio avvenuta nel corso dell'Assicurazione,

l'Assicurato non perde il diritto all'Indennizzo se tali omissioni o dichiarazioni inesatte o incomplete sono avvenute in buona fede e senza dolo.

Il Contraente dovrà pagare ad Allianz Viva il maggior premio in proporzione al maggior Rischio che ne deriva, da quando la circostanza aggravante si è manifestata.

Sono esclusi i casi inerenti alle dichiarazioni riguardanti aggravamento per il Rischio Furto, dove la buona fede non è concessa.

Art. 5.5 ATTI VANDALICI E DOLOSI

I danni materiali e diretti alle macchine elettroniche causati da: atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di Furto e rapina, scioperi, tumulti, sommosse, atti di Terrorismo e Sabotaggio, saranno indennizzati con applicazione di uno Scoperto pari al 10% del danno indennizzabile a termini di Polizza, con il minimo di 250,00 euro in aggiunta alle franchigie previste, di cui all'art. 5.9 Franchigie e Scoperti, e fermi i limiti di Indennizzo.

Ai fini della presente garanzia i danni a distributori automatici per la vendita di merci, purché fissati stabilmente all'interno o all'esterno dei locali dell'esercizio, sono garantiti sino ad un importo massimo di 8.000,00 euro per ogni anno assicurativo ferma l'applicazione del suddetto Scoperto.

Sono esclusi da tale estensione di garanzia i danni:

- di imbrattamento o deturpamento di apparecchiature elettroniche e/o distributori automatici di merci, poste all'esterno dei locali;
- direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi natura;
- di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware;
- a pannelli solari (impianti solari termici) e pannelli fotovoltaici.

Art. 5.6 OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE PER IL FURTO

L'Assicurazione per il Furto opera se i locali che contengono le cose assicurate rispettano le seguenti caratteristiche:

- a) le pareti, i pavimenti e i Solai, confinanti con l'esterno o con altri locali, sono costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi;
- b) tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sono difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
- serramenti di legno, materia plastica rigida, Vetro Antisfondamento, metallo o lega metallica e altri simili materiali di solito impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili solo dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 - inferriate (sono tali anche quelle fatte di robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da consentire l'accesso ai locali che contengono le cose assicurate solo mediante forzatura delle stesse.

Se in caso di Sinistro risulta che i mezzi di protezione e chiusura dei locali non sono conformi a quanto indicato sopra, Allianz Viva applica uno Scoperto del 20% sul danno indennizzabile.

Tuttavia, se le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardano gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il Furto, detto Scoperto non si applica.

L'eventuale Scoperto previsto nel caso sopraindicato è applicato in aggiunta alla Franchigia prevista dall'art. 5.9 Franchigie e Scoperti.

Sono comunque esclusi dalla presente sezione i danni di Furto o di atto vandalico in occasione di Furto se:

- per qualsiasi motivo, non esistono o non sono operanti i mezzi di chiusura o di protezione sopra indicati;
- il Furto è stato commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

Art. 5.7 FORMA DI ASSICURAZIONE

L'Assicurazione di cui alla presente sezione può essere prestata in una delle seguenti forme:

- **a Valore Intero**

Forma assicurativa che comporta, in caso di Sinistro, l'applicazione della proporzionale a carico dell'Assicurato¹⁹ se dalle stime risulta che il valore a nuovo delle Cose al momento del Sinistro eccede le somme assicurate, come normato all'art. 12.1.6 Assicurazione parziale - deroga alla regola proporzionale.

- **a Primo Rischio Assoluto**

Forma assicurativa in base alla quale l'Indennizzo avviene, fino a raggiungere la Somma Assicurata per Sinistro e per anno assicurativo, senza applicare la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile.

a seconda di quanto prescelto dal Contraente ed indicato in Polizza alla voce "Forma di Assicurazione".

ESEMPIO "a Valore Intero"

1° Esempio Somma Assicurata inferiore al Valore Effettivo del bene oltre la percentuale prevista dall'Art. 12.1.6

Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale

Somma Assicurata (S.A.) Macchine e apparecchiature Elettriche e elettroniche	10.000,00
Valore Effettivo (V.E.) dei beni al momento del sinistro	12.000,00

Danno Accertato (D.A.) subito dai beni assicurati 5.000,00

Verifica dell'adeguatezza della Somma Assicurata:

$(V.E. - S.A.) / V.E. \times 100$, cioè: $(12.000,00 - 10.000,00) / 12.000,00 \times 100 = 16,67\%$

(> 15% di cui all'art. 12.1.6) => si applica la regola proporzionale, pertanto:

% di eccedenza: 1,67%

Danno Indennizzabile = D.A. x 98,33% = 5.000,00 x 98,33% = 4.916,50

A questo importo saranno applicati eventuali limiti, Franchigie e Scoperti.

I valori sono espressi in euro.

¹⁹ Art. 1907 del codice civile

ESEMPIO "a Primo Rischio Assoluto"

Somma Assicurata (S.A.) Macchine e apparecchiature Elettriche e elettroniche a PRA	30.000,00
Valore effettivo (V.E.) dei beni al momento del sinistro all'interno dei locali	40.000,00
Danno accertato (D.A.) subito dai beni assicurati	20.000,00
V.E. > S.A. ma <u>non si applica</u> la regola proporzionale, pertanto	
Danno indennizzabile = Danno Accertato	20.000,00
A questo importo saranno applicati eventuali limiti, Franchigie e Scoperti.	

I valori sono espressi in euro.

Art. 5.8 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del codice civile., per nessun titolo Allianz Viva pagherà somma maggiore di quella assicurata, maggiorata di quanto previsto al precedente art. 5.3 Aumento dell'Indennizzo, per ciascun Sinistro e, complessivamente per tutti i sinistri indennizzabili ai sensi della presente sezione, per annualità assicurativa.

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 5.9 FRANCHIGIE E SCOPERTI

Ogni Sinistro di cui alla presente sezione è liquidato previa applicazione di una Franchigia di 250,00 euro per ogni Sinistro.

Il Contraente può optare per l'applicazione di una Franchigia diversa da applicarsi a tutti i sinistri di cui alla presente sezione, e che viene indicata in Polizza.

Se, ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, alcune garanzie non prevedono franchigie oppure prevedono franchigie inferiori a quanto indicato in Polizza, l'Indennizzo verrà effettuato esclusivamente con l'applicazione della Franchigia indicata in Polizza.

Se opera insieme a uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto dello Scoperto.

Vi sono alcune garanzie, come Atti vandalici e dolosi e Furto, che prevedono franchigie o scoperti da applicarsi in aggiunta a quanto previsto dal presente articolo.

ESEMPIO – FUNZIONAMENTO SCOPERTI/FRANCHIGIE

Danno indennizzabile:	20.000,00 euro
Somma Assicurata a P.R.A.	15.000,00 euro
Scoperto	10%
Franchigia (minimo dello scoperto)	500,00 euro (Franchigia selezionata dal contraente e indicata in Polizza)

Calcolo dell'Indennizzo:

20.000,00 euro – 10% Scoperto (pari a 2.000,00) = 18.000,00 euro

Indennizzo 15.000,00 (non si paga più della Somma Assicurata)

I valori sono indicati in euro

Art. 5.10 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni e/o guasti:

- a) determinati da dolo dell'Assicurato o del Contraente, se questi non sono una persona fisica, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di traslochi e trasferimenti salvo quanto previsto all'art.5.2 Limiti di Indennizzo, punto 1);
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore;
- f) meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettrici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e dell'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica, ovvero:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione a monte degli impianti stessi sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano dotati di adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione conformi alle norme di installazione previsti dal costruttore e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature;
- g) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- h) attribuibili a difetti noti all'Assicurato e/o al Contraente all'atto della stipulazione della Polizza;
- i) ai tubi e a valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- j) causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- k) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
- l) di Furto relativamente a pannelli solari (impianti solari termici) e pannelli fotovoltaici.

Art. 5.11 MACCHINE ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Se le macchine ed apparecchiature elettriche ed elettroniche sono assicurate con la presente sezione, il valore delle stesse non deve essere considerato ai fini della determinazione del valore del Contenuto di cui alle sezioni Incendio e altre garanzie e Furto.

Art. 5.12 BENI IN LEASING

I beni in leasing già coperti da altra Assicurazione sono esclusi dall'Assicurazione di cui alla presente sezione, salvo diversamente pattuito tra le Parti; pertanto, questi enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose/beni assicurati.

La presente sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

Allianz Viva presta il servizio di Assistenza²⁰ tramite la Centrale Operativa

**AWP P&C S.A., rappresentanza generale per l'Italia,
Viale Brenta 32 – 20139 Milano.**

Alla scadenza di ogni annualità assicurativa, Allianz Viva può cambiare partner, avvisando subito il Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal Contratto.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per ogni richiesta di assistenza, l'Assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite:

- **Linea Verde 800 458 800**
- **Telefono (anche per chiamate dall'estero) +39 02 26609 114**

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome;
- indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta;
- recapito telefonico;
- numero di Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA È ASSICURATO

Art. 6.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Allianz Viva garantisce le seguenti prestazioni per i locali, adibiti all'attività assicurata, posti nelle ubicazioni per le quali in Polizza è espressamente richiamata la garanzia Assistenza e per cui è corrisposto il relativo Premio:

- a) **invio di un idraulico** per interventi di urgenza, quando si verifica una rottura, una otturazione o un guasto alle tubature fisse dell'impianto idraulico nel Fabbricato dell'ubicazione assicurata che provocano un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile.

La Centrale Operativa invia direttamente presso l'ubicazione assicurata un idraulico per l'intervento necessario.

Allianz Viva sostiene le relative spese per la manodopera (compreso diritto di uscita) fino a 250,00 euro per Sinistro e 500,00 euro per anno assicurativo.

Sono esclusi i costi dei materiali e dei pezzi di ricambio utilizzati per gli interventi.

Se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa è impossibile reperire l'idraulico, Allianz Viva rimborsa all'Assicurato le spese sostenute, entro il limite per Sinistro sopra indicato, con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento.

- b) **invio di un elettricista** per interventi di urgenza quando si verifica un guasto all'impianto elettrico dei locali assicurati.

La Centrale Operativa provvederà a inviare, direttamente presso l'ubicazione assicurata, un elettricista per l'intervento necessario.

Allianz Viva sostiene le relative spese per la manodopera (compreso diritto di uscita) fino a 250,00 euro per Sinistro e 500,00 euro per anno assicurativo.

Sono esclusi i costi dei materiali e dei pezzi di ricambio utilizzati per gli interventi.

²⁰ In conformità al Regolamento Isvap n.12 del 9 gennaio 2008.

Se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risulta impossibile reperire l'elettricista, la Allianz Viva rimborsa all'Assicurato le spese sostenute, entro il limite per Sinistro sopra indicato, con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento.

- c) **invio di un fabbro/falegname** per interventi di urgenza, quando a seguito di Furto, smarrimento o rottura delle chiavi o mal funzionamento della serratura non sia possibile entrare nei locali assicurati; oppure quando, a seguito di forzatura o tentata forzatura, non è possibile chiudere la porta d'ingresso degli stessi. La Centrale Operativa invia, direttamente presso l'ubicazione assicurata, un fabbro per l'intervento necessario.

Allianz Viva sostiene le relative spese per la manodopera (compreso diritto di uscita) fino a 250,00 euro per Sinistro e di 500,00 euro per anno assicurativo. Sono esclusi i costi dei materiali e dei pezzi di ricambio utilizzati per gli interventi.

Se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risulta impossibile reperire il fabbro, Allianz Viva rimborsa all'Assicurato le spese sostenute, entro il limite per Sinistro sopra indicato, con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento.

- d) **servizio di reperimento e invio di artigiani in genere:** la Centrale Operativa ricerca, tra quelli appartenenti al proprio Network, un artigiano che serve all'Assicurato per motivi diversi da quelli precisati ai punti a), b), e c), cioè per situazioni che non sono di emergenza o di urgenza.

Le relative spese sono interamente a carico dell'Assicurato che può però usufruire delle tariffe convenzionate garantite dal Network.

- e) **rientro dell'Assicurato a causa di Sinistro** avvenuto nell'ubicazione assicurata: se l'Assicurato è in viaggio, anche all'estero, ed è costretto ad anticipare il proprio rientro a seguito di Furto, allagamento, atti vandalici, Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio che si sono verificati nell'ubicazione assicurata, la Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato col mezzo di trasporto più idoneo.

Allianz Viva sostiene le spese di viaggio fino a 225,00 euro per evento.

- f) **servizio di sorveglianza**, se a seguito di Furto o tentato Furto vengono resi inefficaci i mezzi di chiusura atti a garantire la sicurezza dei locali assicurati, la Centrale Operativa provvede a reperire e a mettere a disposizione dell'Assicurato entro 2 ore dalla sua richiesta, una guardia giurata, in attesa dell'invio degli artigiani per il ripristino dei suddetti mezzi di chiusura.

Allianz Viva sostiene la relativa spesa sino ad un massimo di 10 ore di piantonamento dopodiché il costo della guardia giurata resta a carico dell'Assicurato.

- g) **invio di un'impresa di pulizie:** se, a seguito di Furto, Incendio, Scoppio o allagamento, i locali assicurati vengono dichiarati inagibili e hanno necessità di pulizia straordinaria per ripristinarne l'abitabilità, la Centrale Operativa invia un'impresa di pulizie specializzata.

Allianz Viva sostiene le spese fino a un massimo di 500,00 euro per evento. In caso di Furto o tentato Furto, l'Assicurato deve fornire alla Centrale Operativa copia di denuncia alle Autorità competenti.

- h) **messa a disposizione di un veicolo commerciale**

Se i locali assicurati vengono colpiti da Incendio, fulmine, Implosione, Esplosione e Scoppio, allagamento e, in conseguenza di tale evento, il locale stesso viene dichiarato inagibile e si rende necessaria la movimentazione della merce presente all'interno del locale commerciale, su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede al reperimento e messa a disposizione di un veicolo commerciale.

Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con la disponibilità delle società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione di requisiti minimi come l'età e gli anni di possesso della patente di guida; deposito cauzionale con carta di credito).

La prestazione è fornita per un massimo di 2 volte nel corso dell'annualità assicurativa, per un massimo di un giorno ciascuno.



Art. 6.2 ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia opera per prestazioni fornite sul territorio della Repubblica italiana.

La prestazione Rientro anticipato è valida in tutto il mondo, ad eccezione dei Paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 6.3 ESCLUSIONI

Le prestazioni assicurative non sono dovute nei seguenti casi:

- a) disposizioni delle Autorità locali che vietano o rendono impossibile la prestazione;
- b) guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di Sabotaggio, di Terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate;
- c) terremoti, inondazioni, alluvioni, mareggiate, eruzioni vulcaniche e ogni altro fenomeno naturale o atmosferico con caratteristica di calamità naturale, trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) sinistri causati con dolo dell'Assicurato;
- e) per danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento della Centrale Operativa per cause di forza maggiore;
- f) interruzioni della fornitura di elettricità, acqua e gas da parte degli enti erogatori.

Allianz Viva non si assume responsabilità per eventuali danni provocati dai professionisti che hanno erogato i servizi previsti dalla sezione.

La presente sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA È ASSICURABILE

Art. 7.1 ATTIVAZIONE DELLA SEZIONE

Le garanzie di cui alla presente sezione possono essere rese operanti esclusivamente su beni già assicurati con la sezione Incendio e altre garanzie oppure con la sezione Elettronica, con la medesima Forma di Assicurazione e Somma Assicurata utilizzata con riguardo a tali sezioni.

La garanzia è comunque concedibile solo previa valutazione del Rischio da parte di Allianz Viva sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente in fase di assunzione.

Art. 7.1.2 Classificazione dei Fabbricati

L'Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e indicate in Polizza relativamente alla Classificazione dei Fabbricati assicurati in relazione al Rischio Terremoto.

I Fabbricati assicurati possono essere classificati in una delle seguenti 5 tipologie:

- Categoria NTC
- Categoria A
- Categoria B
- Categoria C
- Categoria D
- Categoria E

Le caratteristiche di tali categorie sono di seguito descritte:

TIPO NTC

Rientrano in questa classe di fabbricati gli edifici costruiti in osservanza alle norme di cui al DM 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" pubblicato sulla G.U. del 4/02/2008 sinteticamente chiamato NTC08 e successive, in vigore dal 1° luglio 2009 o costruiti successivamente al 1974 ma adeguati ai sensi del capitolo 8 delle stesse norme e che abbiano ottenuto la relativa certificazione.

La rispondenza alla normativa si può desumere dal progetto esecutivo, dal Certificato di collaudo statico o dal certificato di agibilità sismica e dai certificati di autorizzazione per l'inizio dei lavori rilasciati dagli uffici dei soggetti competenti come, per esempio, l'Ufficio Tecnico della Regione o del Genio Civile.

TIPO A

Rientrano in questa classe di fabbricati gli edifici la cui costruzione è iniziata tra il 1992 ed il 30/06/2009 e realizzati in osservanza al DM 14 febbraio 1992 "Norme tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche" e successive.

La rispondenza alla normativa si può desumere dal progetto esecutivo dal Certificato di collaudo statico o dal certificato di agibilità sismica e dai certificati di autorizzazione per l'inizio dei lavori rilasciati dagli uffici dei soggetti competenti come, per esempio, l'Ufficio Tecnico della Regione o del Genio Civile.

TIPO B

Rientrano in questa classe i fabbricati la cui costruzione sia iniziata dopo il 1992, realizzati in cemento armato, acciaio, muratura, legno o strutture miste dei materiali che precedono e progettati per resistere ad azioni sismiche secondo normative sismiche precedenti al DM 14 febbraio 1992 o che comunque presentano un'apprezzabile resistenza alle sollecitazioni orizzontali.

Caratteristica essenziale di tali costruzioni è l'unione rigida (non semplici appoggi) fra strutture portanti verticali e strutture portanti orizzontali. Si tratta, nella maggioranza dei casi, di strutture portanti intelaiate, nelle quali le pareti esterne hanno solo funzioni di tamponamento.

Le strutture di tipo tradizionale in cemento armato gettate in opera e quelle in acciaio rispondono nella quasi totalità dei casi alle caratteristiche sopracitate; per quelle in cemento armato prefabbricate occorrerà verificare molto attentamente il giunto fra pilastri, travi, tegoli e fondazioni: questo deve essere eseguito in maniera tale da

non permettere reciproci spostamenti; in mancanza di tale requisito, la struttura prefabbricata dovrà essere considerata di tipo C.

TIPO C

Rientrano in questa classe tutti gli edifici la cui costruzione è iniziata dopo il 1962 che siano realizzati assemblando in opera i vari componenti prefabbricati in cemento armato. Si tratta di realizzazioni dove i vincoli fra le strutture portanti verticali e quelle orizzontali sono costituiti da semplici appoggi che, in caso di sisma, hanno un comportamento insufficiente poiché mancano di opportune riprese dei getti e vincoli rigidi fra le armature delle varie componenti.

TIPO D

Rientrano in questa classe i fabbricati, la cui costruzione è iniziata dopo il 1962 e nelle cui strutture la funzione portante è affidata alla muratura in blocchi di cemento o laterizi, manca cioè, il telaio portante prefabbricato con vincoli rigidi o gettato in opera o in acciaio, caratteristici delle costruzioni di tipo NTC, A e B. Per quanto riguarda le strutture portanti orizzontali, Solai e del Tetto comprese, in assenza di cordoli in cemento armato che circondano l'intero edificio integrati con altri manufatti in grado di eliminare le spinte orizzontali rispetto alla struttura portante, l'edificio deve essere considerato di tipo E.

TIPO E

Rientrano in questa classe tutti gli immobili la cui costruzione sia iniziata prima del 1962 o che non è possibile inserire nelle classi precedenti, sia perché si tratta di costruzioni obsolete o perché si hanno dubbi circa la solidità dei materiali da costruzione.



CHE COSA È ASSICURATO

Art. 7.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Entro le somme assicurate in Polizza ed i limiti previsti per Sinistro e anno assicurativo, Allianz Viva indennizza i danni materiali e diretti (compresi quelli da Incendio, Esplosione, Scoppio) ai beni assicurati indicati in Polizza causati da terremoto.

Agli effetti della presente garanzia:

- a) per Terremoto si intende un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene;
- b) le scosse registrate nelle 72 ore dopo ogni evento che ha dato luogo ad un Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo terremoto e quindi i relativi danni sono considerati "un singolo Sinistro".

In caso di Sinistro indennizzabile ai termini della presente sezione, Allianz Viva rimborsa all'Assicurato le conseguenti spese sostenute per **demolire, sgomberare, smaltire e trasportare** alla più vicina discarica i residui del Sinistro, nonché le spese di rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento di macchinari, attrezzature, arredamento e merci, fino al 15% dell'Indennizzo pagabile a termini di Polizza.

Art. 7.3 LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI

Il pagamento dell'Indennizzo prevede l'applicazione dei seguenti limiti di Indennizzo e Scoperti:

- **Limite di Indennizzo:** 50% della Somma Assicurata, per uno o più sinistri che avvengono nel periodo di Assicurazione indicato in Polizza.
- **Scoperto:** 10% minimo 5.000,00 euro per singolo Sinistro.

Si rimanda all'art. 2.6 Limiti di Indennizzo della sezione Incendio e altre garanzie per l'applicazione dei sottolimiti previsti per il Contenuto, laddove coperto dalla presente sezione.

Art. 7.4 FORMA DI ASSICURAZIONE

L'Assicurazione di cui alla presente sezione può essere prestata in una delle seguenti forme:

- **a Valore Intero**

Forma assicurativa che comporta, in caso di Sinistro, l'applicazione della proporzionale a carico dell'Assicurato²¹ se dalle stime risulta che il valore a nuovo delle Cose al momento del Sinistro eccede le somme assicurate, come normato dall'art. 12.1.6 Assicurazione parziale - deroga alla regola proporzionale.

²¹ Art. 1907 del codice civile

- **a Primo Rischio Assoluto**

Forma assicurativa in base alla quale l'Indennizzo avviene, fino a raggiungere la Somma Assicurata per Sinistro e per anno assicurativo, senza applicare la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile.

a seconda di quanto prescelto dal Contraente ed indicato in Polizza alla voce "Forma di Assicurazione".

ESEMPI "a Valore Intero"

1° Esempio Somma Assicurata inferiore al Valore Effettivo del bene oltre la percentuale prevista dall'Art. 12.1.6 **Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale**

Somma Assicurata (S.A.) Fabbricato = 1.000.000,00

Valore Effettivo (V.E.) di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del sinistro = 1.200.000,00

Danno Accertato (D.A.) subito dal Fabbricato = 500.000,00

Verifica dell'adeguatezza della Somma Assicurata:

$(V.E. - S.A.) / V.E. \times 100$, cioè: $(1.200.000,00 - 1.000.000,00) / 1.200.000,00 \times 100 = 16,67\%$

(> 15% di cui all'art. 12.1.6) => si applica la regola proporzionale, pertanto:

% di eccedenza: 1,67%

Danno Indennizzabile = D.A. x 98,33% = 500.000,00 x 98,33% = 491.650,00

A questo importo saranno applicati eventuali limiti, Franchigie e Scoperti.

2° Esempio Somma Assicurata inferiore al Valore Effettivo del bene entro la percentuale prevista dall'Art. 12.1.6 **Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale**

Somma assicurata (S.A.) Fabbricato = 100.000,00,00

Valore effettivo (V.E.) di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del sinistro = 110.000,00

Danno accertato (D.A.) subito dal Fabbricato = 50.000,00

Verifica dell'adeguatezza della Somma Assicurata:

$(V.E. - S.A.) / V.E. \times 100$, cioè: $(110.000,00 - 100.000,00) / 110.000 \times 100 = 9,09\%$

(< 15% di cui all'art. 12.1.6) => non si applica la regola proporzionale, pertanto:

Danno Indennizzabile = Danno accertato = 50.000,00

A questo importo saranno applicati eventuali limiti, Franchigie e Scoperti.

ESEMPIO "a Primo Rischio Assoluto"

Somma Assicurata (S.A.) Contenuto a PRA 30.000,00

Valore effettivo (V.E.) dei beni al momento del sinistro all'interno dei locali 40.000,00

Danno accertato (D.A.) subito dal Contenuto 20.000,00

V.E. > S.A. ma non si applica la regola proporzionale, pertanto

Danno indennizzabile = Danno Accertato 20.000,00

A questo importo saranno applicati eventuali limiti, Franchigie e Scoperti.

I valori sono espressi in euro.

Art. 7.5 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del codice civile, per nessun titolo Allianz Viva pagherà somma maggiore di quella assicurata, per ciascun Sinistro e, complessivamente per tutti i sinistri indennizzabili ai sensi della presente sezione, per annualità assicurativa.

**CI SONO LIMITI DI COPERTURA****Art. 7.6 ESCLUSIONI**

Sono esclusi i danni:

- a) causati da eruzioni vulcaniche, da inondazioni o da maremoti;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati;
- c) di Furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere avvenuti in occasione di eventi coperti dall'Assicurazione;
- d) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati;
- e) causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se tali fenomeni risultassero causati da eventi coperti dall'Assicurazione;
- f) determinati da dolo dell'Assicurato o del Contraente e, quando questi non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- g) verificatisi in occasione di atti di guerra, anche civile, con o senza dichiarazione, di insurrezioni, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione militare o abusiva, di invasioni e ostilità, di rivolta, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

La presente sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA È ASSICURABILE

Art. 8.1 ATTIVAZIONE DELLA SEZIONE

Le garanzie di cui alla presente sezione possono essere rese operanti esclusivamente su beni (Fabbricati, Contenuto, Macchine ed apparecchiature elettriche ed elettroniche) già assicurati con la sezione Incendio e altre garanzie oppure con la sezione Elettronica, con la medesima Forma di Assicurazione e Somma Assicurata utilizzata con riguardo a tali sezioni.

La garanzia è comunque concedibile solo previa valutazione del Rischio da parte di Allianz Viva sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente in fase di assunzione.



CHE COSA È ASSICURATO

Art. 8.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Entro le somme assicurate in Polizza ed i limiti previsti per Sinistro e anno assicurativo, Allianz Viva indennizza i danni materiali e diretti (compresi i danni di Incendio, Esplosione, Scoppio) ai beni assicurati indicati in Polizza causati da inondazione, alluvione, allagamenti in genere, anche se causati da Terremoto.

In caso di Sinistro indennizzabile ai termini della presente sezione, Allianz Viva rimborsa all'Assicurato le conseguenti spese sostenute per **demolire, sgomberare, smaltire e trasportare** alla più vicina discarica i residuati del Sinistro, nonché le spese di rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento di macchinari, attrezzature, arredamento e merci, fino al 15% dell'Indennizzo pagabile a termini di Polizza.

Art. 8.3 LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI

Il pagamento dell'Indennizzo prevede l'applicazione dei seguenti limiti di Indennizzo e Scoperti:

- **Limite di Indennizzo:** 50% della Somma Assicurata, per uno o più sinistri che avvengono nel periodo di Assicurazione indicato in Polizza.
- **Scoperto:** 10% minimo 5.000,00 euro per singolo Sinistro.

Si rimanda all'art. 2.6 Limiti di Indennizzo della sezione Incendio per l'applicazione dei sottolimiti previsti per il Contenuto, laddove coperto dalla presente sezione.

Art. 8.4 FORMA DI ASSICURAZIONE

L'Assicurazione di cui alla presente sezione può essere prestata in una delle seguenti forme:

- **a Valore Intero**

Forma assicurativa che comporta, in caso di Sinistro, l'applicazione della proporzionale a carico dell'Assicurato²² se dalle stime risulta che il valore a nuovo delle Cose al momento del Sinistro eccede le somme assicurate, come normato dall'art. 12.1.6 Assicurazione parziale - deroga alla regola proporzionale.

- **a Primo Rischio Assoluto**

Forma assicurativa in base alla quale l'Indennizzo avviene, fino a raggiungere la Somma Assicurata per Sinistro e per anno assicurativo, senza applicare la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile.

a seconda di quanto prescelto dal Contraente ed indicato in Polizza alla voce "Forma di Assicurazione".

²² Art. 1907 del codice civile

ESEMPI "a Valore Intero"

1° Esempio Somma Assicurata inferiore al Valore Effettivo del bene oltre la percentuale prevista dall'Art. 12.1.6 Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale

Somma Assicurata (S.A.) Fabbricato = 1.000.000,00

Valore Effettivo (V.E.) di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del sinistro = 1.200.000,00

Danno Accertato (D.A.) subito dal Fabbricato = 500.000,00

Verifica dell'adeguatezza della Somma Assicurata:

$(V.E. - S.A.) / V.E. \times 100$, cioè: $(1.200.000,00 - 1.000.000,00) / 1.200.000,00 \times 100 = 16,67\%$

(> 15% di cui all'art. 12.1.6) => si applica la regola proporzionale, pertanto:

% di eccedenza: 1,67%

Danno Indennizzabile = D.A. x 98,33% = 500.000,00 x 98,33% = 491.650,00

A questo importo saranno applicati eventuali limiti, Franchigie e Scoperti.

2° Esempio Somma Assicurata inferiore al Valore Effettivo del bene entro la percentuale prevista dall'Art. 12.1.6 Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale

Somma assicurata (S.A.) Fabbricato = 100.000,00,00

Valore effettivo (V.E.) di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del sinistro = 110.000,00

Danno accertato (D.A.) subito dal Fabbricato = 50.000,00

Verifica dell'adeguatezza della somma assicurata:

$(V.E. - S.A.) / V.E. \times 100$, cioè: $(110.000,00 - 100.000,00) / 110.000 \times 100 = 9,09\%$

(< 15% di cui all'art. 12.1.6) => non si applica la regola proporzionale, pertanto

Danno Indennizzabile = Danno accertato = 50.000,00

A questo importo saranno applicati eventuali limiti, Franchigie e Scoperti.

ESEMPIO "a Primo Rischio Assoluto"

Somma Assicurata (S.A.) Contenuto a PRA 30.000,00

Valore effettivo (V.E.) dei beni al momento del sinistro all'interno dei locali 40.000,00

Danno accertato (D.A.) subito dal Contenuto 20.000,00

V.E. > S.A. ma non si applica la regola proporzionale, pertanto

Danno indennizzabile = Danno Accertato 20.000,00

A questo importo saranno applicati eventuali limiti, Franchigie e Scoperti.

I valori sono espressi in euro

Art. 8.5 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del codice civile, per nessun titolo Allianz Viva pagherà somma maggiore di quella assicurata, per ciascun Sinistro e, complessivamente per tutti i sinistri indennizzabili ai sensi della presente sezione, per annualità assicurativa.

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 8.6 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stilloidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;

- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, a meno che tali eventi siano effetto diretto dell'inondazione, alluvione, allagamento sui beni assicurati;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) a beni mobili all'aperto;
- e) a merci collocate su una base posta a meno di 12 cm sul pavimento;
- f) determinati da dolo dell'Assicurato o del Contraente e, quando questi non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- g) verificatisi in occasione di atti di guerra, anche civile, con o senza dichiarazione, di insurrezioni, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione militare o abusiva, di invasioni e ostilità, di rivolta, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

9. DANNI INDIRETTI

La presente sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

Art. 9.1 OPZIONI DISPONIBILI

Sono previste 3 formule alternative l'una all'altra:

- Indennità aggiuntiva
- Diaria da interruzione di esercizio a seguito di Incendio
- Diaria da interruzione di esercizio a seguito di Incendio e Infortunio

L'Assicurazione opera solo per la formula scelta dal Contraente e indicata in Polizza, per la quale è versato il relativo premio.

La presente sezione è attivabile solo se operante anche la sezione Incendio e altre garanzie.

Art. 9.2 A. INDENNITÀ AGGIUNTIVA

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

Art. 9.2.1 Oggetto dell'Assicurazione

In caso di Sinistro indennizzabile ai termini della sezione Incendio e altre garanzie, a titolo di indennità aggiuntiva per i danni da interruzione di attività, Allianz Viva riconosce per ciascun Sinistro un importo supplementare pari al 20% di quanto liquidato per:

- Fabbricato,
- Rischio Locativo,
- Contenuto,
- Merci in refrigerazione,

indipendentemente dal verificarsi o meno dell'effettiva interruzione di attività.

La presente garanzia è prestata entro il Massimale indicato in Polizza a valere per ciascun Sinistro e per anno assicurativo.

Sono applicate tutte le Esclusioni di cui alla sezione Incendio e altre garanzie.

Art. 9.3 B. DIARIA DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO A SEGUITO DI INCENDIO

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

Art. 9.3.1 Oggetto dell'Assicurazione

Allianz Viva si obbliga a riconoscere all'Assicurato un'indennità giornaliera, pari alla Somma Assicurata indicata in Polizza, per ogni giorno di interruzione totale forzata dell'attività assicurata, svolta nei locali assicurati, in conseguenza di un Sinistro indennizzabile ai sensi della sezione Incendio e altre garanzie.

Art. 9.3.2 Definizione della Somma Assicurata

Sulla base del fatturato (al netto di IVA) relativo all'ultimo bilancio approvato dell'Assicurato e dal medesimo dichiarato, inerente all'attività e all'ubicazione oggetto dell'Assicurazione, viene identificata la fascia di fatturato di appartenenza del Rischio assicurato, a cui corrisponde una determinata Somma Assicurata, ovvero la diaria giornaliera che Allianz Viva riconoscerà, in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia.

In caso di attività di nuova costituzione, per l'attribuzione della fascia di fatturato di appartenenza del Rischio, si utilizzerà il fatturato presunto.

Di seguito si riportano le diverse fasce di fatturato previste presente sezione e la corrispondente indennità giornaliera assicurata:

Fatturato (al netto di IVA)	Diaria giornaliera assicurata
da 0 a 50.000,00	17,00
da 50.000,00 a 75.000,00	42,00
da 75.000,00 a 100.000,00	58,00
da 100.000,00 a 150.000,00	83,00
da 150.000,00 a 200.000,00	117,00
da 200.000,00 a 250.000,00	150,00
da 250.000,00 a 300.000,00	183,00
da 300.000,00 a 350.000,00	217,00
da 350.000,00 a 400.000,00	250,00
da 400.000,00 a 450.000,00	283,00
da 450.000,00 a 500.000,00	317,00
da 500.000,00 a 600.000,00	367,00
da 600.000,00 a 700.000,00	433,00
da 700.000,00 a 800.000,00	500,00
da 800.000,00 a 1.000.000,00	600,00
da 1.000.000,00 a 1.200.000,00	733,00
da 1.200.000,00 a 1.400.000,00	867,00
da 1.400.000,00 a 1.700.000,00	1.033,00
da 1.700.000,00 a 2.000.000,00	1.233,00
da 2.000.000,00 a 2.500.000,00	1.500,00
Oltre 2.500.000,00	1.667,00

I valori sono espressi in euro

L'indennità giornaliera è stata definita da Allianz Viva convenzionalmente come il 20% di 1/300 del valore medio di ciascuna fascia di fatturato.

Art. 9.3.3 Franchigia e periodo di Indennizzo

L'Assicurazione è soggetta ad un periodo di Franchigia assoluta di 3 giorni. Pertanto, se l'interruzione totale dell'attività assicurata ha una durata fino a 3 giorni, non viene corrisposto alcun Indennizzo.

Se invece l'interruzione totale dell'attività assicurata si protrae oltre i 3 giorni consecutivi, l'Indennizzo viene corrisposto fino al limite massimo di 90 giorni per Sinistro e per anno assicurativo, a cui vanno dedotti i 3 giorni di Franchigia per ciascun Sinistro. L'inizio del periodo di Franchigia coincide con il primo giorno di interruzione totale dell'attività assicurata.

1° ESEMPIO – FUNZIONAMENTO SCOPERTI/FRANCHIGIE

Periodo di Assicurazione	01/01/2021 – 01/01/2022
Primo giorno interruzione attività	01/04/2021
Riapertura attività	01/07/2021
Giorni di interruzione	91 giorni
Limite massimo Indennizzo	90 giorni
Franchigia	3 giorni
Indennizzo	87 giorni

2° ESEMPIO – FUNZIONAMENTO SCOPERTI/FRANCHIGIE

Periodo di Assicurazione	01/01/2021 – 01/01/2022
Primo giorno interruzione attività	01/04/2021
Riapertura attività	03/04/2021
Giorni di interruzione	2 giorni
Franchigia	3 giorni

Sinistro non indennizzabile in quanto entro Franchigia.

I valori sono espressi in euro.

Art. 9.3.4 Cessazione del Rischio – risoluzione della garanzia

La garanzia di cui alla presente sezione cessa di operare al verificarsi di una delle seguenti condizioni: fallimento o ammissione dell'Assicurato alla procedura di concordato preventivo o altra procedura concorsuale; messa in liquidazione, cessazione, alienazione totale o anche solo parziale dell'attività assicurata.

Art. 9.3.5 Modalità di aggiornamento della Somma Assicurata – Obblighi di comunicazione

Il Contraente deve comunicare tempestivamente ad Allianz Viva, tramite l'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, eventuali aggiornamenti di fatturato, a seguito di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, che provochino un cambio di fascia di appartenenza, al fine di procedere con l'aggiornamento della Polizza, della Somma Assicurata e del relativo Premio.

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 9.3.6 ESCLUSIONI

Allianz Viva non riconosce alcun Indennizzo per interruzione di attività:

- a) se il danno materiale e diretto ai beni assicurati non è indennizzabile ai termini della sezione Incendio e altre garanzie;
- b) se il danno materiale e diretto ai beni assicurati, sebbene indennizzabile ai termini della sezione Incendio e altre garanzie, è inferiore alla Franchigia prevista per quell'evento;
- c) se l'interruzione totale dell'attività è pari o inferiore ai 3 giorni di Franchigia prevista per la garanzia;
- d) per periodi di chiusura dell'attività, quando l'attività assicurata sia già chiusa o comunque inattiva al momento del Sinistro per motivi non direttamente connessi ai danni materiali subiti;
- e) se, durante il periodo di Interruzione totale, l'Assicurato adottasse ulteriori o diversi processi che consentissero comunque lo svolgimento anche parziale dell'attività Assicurata presso un'altra ubicazione diversa da quella indicata in Polizza, sia direttamente sia per mezzo del contributo di terzi, senza che per questo abbia diritto da parte di Allianz Viva ad alcun rimborso di eventuali maggiori costi sostenuti ovvero di Indennizzo per minori ricavi;
- f) conseguenti ad un Sinistro, anche se indennizzabile ai termini della sezione Incendio e altre garanzie:
 1. causato da dispersione di liquidi, colaggio impianti d'estinzione, fuoriuscita di materiale fuso;
 2. subito dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata ed anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
 3. subiti dal Contenuto presso terzi.
- g) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 1. dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
 2. chiusura decisa autonomamente dalla proprietà o dal titolare dell'attività assicurata non connessa ai danni materiali diretti subiti dai beni assicurati;
 3. tumulti popolari, scioperi, sommosse, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 4. difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
 5. mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
 6. revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

Allianz Viva non risponde inoltre di:

- h) danno o deprezzamento di merci in lavorazione, prodotti finiti, semilavorati.

Rimangono ferme le esclusioni di cui alla sezione Incendio e altre garanzie.

Art. 9.3.7 MALATTIE TRASMISSIBILI - ESCLUSIONE

A integrazione dei rischi esclusi di cui al precedente articolo, nonostante qualsiasi altra condizione della Polizza che possa essere in contraddizione con la presente esclusione, la Polizza non risponde per perdite, danni, reclami,

costi, spese o altri importi, direttamente o indirettamente, causati da, risultanti da o in relazione a qualsiasi Malattia Trasmissibile, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca in modo simultaneo o in altra sequenza.

Pur mantenendo inalterate le altre garanzie di Polizza non interessate da quanto contenuto all'interno della presente condizione, si ritengono comunque esclusi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni, i reclami, i costi, le spese o altri importi legati a qualsiasi spesa di pulitura, sanificazione, rimozione, monitoraggio o test:

- per una Malattia Trasmissibile;
- su ogni bene assicurato con la presente Polizza che sia interessato / colpito da tale Malattia Trasmissibile.

Ai fini della presente esclusione di Polizza, la Malattia Trasmissibile è definita come segue:

qualsiasi malattia che possa essere trasmessa attraverso qualsiasi sostanza o agente da un organismo ad un altro dove:

- la sostanza o agente comprende, ma non è limitata a, un virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi mutazione o modifica dello stesso, sia che sia considerato vivente o no;
- il metodo di trasmissione, sia diretto che indiretto, comprende ma non è limitato a trasmissione per via aerea, attraverso fluidi corporei, da o a qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o fra organismi;
- la malattia, sostanza o agente possa causare o minacciare lesioni corporali, sofferenza / malattia, stress emotivo o qualsiasi altra tipologia di danno, compresi i danni morali o qualsiasi altro danno alla salute umana, al benessere o a proprietà e/o beni di terzi.

La presente esclusione si applica a tutte le estensioni di garanzia, garanzie aggiuntive, deroghe ad esclusioni eccezioni ed altre garanzie coperte.

Art. 9.4 C. DIARIA DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO A SEGUITO DI INCENDIO E INFORTUNIO

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

Art. 9.4.1 Oggetto dell'Assicurazione

Allianz Viva si obbliga a riconoscere all'Assicurato un'indennità giornaliera, pari alla Somma Assicurata indicata in Polizza, per ogni giorno di interruzione totale forzata dell'attività assicurata, svolta nei locali assicurati, in conseguenza di:

- a) un Sinistro indennizzabile ai termini della **sezione Incendio e altre garanzie**;
- b) **Infortunio** di uno dei soci o titolari che operano nell'attività assicurata, avvenuto nel periodo di efficacia dell'Assicurazione.

Condizioni essenziali per l'operatività della garanzia di cui al punto b) "Infortunio di uno dei titolari" sono che:

- **l'Assicurato presenti idonea documentazione rilasciata dal Pronto Soccorso che documenti l'Infortunio subito nonché copia della cartella clinica che rilevi l'impossibilità di svolgere la normale attività lavorativa;**
- **il soggetto infortunato sia uno dei soci o titolari che operano nell'attività assicurata. La garanzia non opera in caso di Infortunio di familiari coadiuvanti né per i soci di solo capitale che non partecipano nell'esercizio dell'attività assicurata;**
- **il soggetto infortunato abbia un'età inferiore o uguale a 80 anni compiuti.**

Art. 9.4.2 Definizione della Somma Assicurata

Sulla base del fatturato (al netto di IVA) relativo all'ultimo bilancio approvato dell'Assicurato e dal medesimo dichiarato, inerente all'attività ed all'ubicazione oggetto dell'Assicurazione, viene identificata la fascia di fatturato di appartenenza del Rischio assicurato, a cui corrisponde una determinata Somma Assicurata, ovvero la Diaria giornaliera che Allianz Viva riconoscerà, in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia.

In caso di attività di nuova costituzione, per l'attribuzione della fascia di fatturato di appartenenza del Rischio, si utilizzerà il fatturato presunto.

Di seguito si riportano le diverse fasce di fatturato previste dalla presente sezione e la corrispondente indennità giornaliera assicurata:

Fatturato (al netto di IVA)	Diaria giornaliera assicurata
da 0 a 50.000,00	17,00
da 50.000,00 a 75.000,00	42,00
da 75.000,00 a 100.000,00	58,00
da 100.000,00 a 150.000,00	83,00
da 150.000,00 a 200.000,00	117,00
da 200.000,00 a 250.000,00	150,00
da 250.000,00 a 300.000,00	183,00
da 300.000,00 a 350.000,00	217,00
da 350.000,00 a 400.000,00	250,00
da 400.000,00 a 450.000,00	283,00
da 450.000,00 a 500.000,00	317,00
da 500.000,00 a 600.000,00	367,00
da 600.000,00 a 700.000,00	433,00
da 700.000,00 a 800.000,00	500,00
da 800.000,00 a 1.000.000,00	600,00
da 1.000.000,00 a 1.200.000,00	733,00
da 1.200.000,00 a 1.400.000,00	867,00
da 1.400.000,00 a 1.700.000,00	1.033,00
da 1.700.000,00 a 2.000.000,00	1.233,00
da 2.000.000,00 a 2.500.000,00	1.500,00
Oltre 2.500.000,00	1.667,00

I valori sono espressi in euro

L'indennità giornaliera è stata definita da Allianz Viva convenzionalmente come il 20% di 1/300 del valore medio di ciascuna fascia di fatturato.

Art. 9.4.3 Cessazione del Rischio – risoluzione della garanzia

La garanzia di cui alla presente sezione cessa di operare al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- fallimento o ammissione dell'Assicurato alla procedura di concordato preventivo o altra procedura concorsuale;
- messa in liquidazione, cessazione, alienazione totale o anche solo parziale dell'attività assicurata.

Art. 9.4.4 Modalità di aggiornamento della Somma Assicurata – Obblighi di comunicazione

Il Contraente deve comunicare tempestivamente ad Allianz Viva, tramite l'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, eventuali aggiornamenti di fatturato, a seguito di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, che provochino un cambio di fascia di appartenenza, al fine di procedere con l'aggiornamento della Polizza, della Somma Assicurata e del relativo Premio.

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 9.4.5 Franchigia e periodo di Indennizzo

L'Assicurazione è soggetta ad un periodo di Franchigia assoluta di 3 giorni.

Pertanto, se l'interruzione totale dell'attività assicurata ha una durata fino a 3 giorni, non viene corrisposto alcun Indennizzo.

Se invece l'interruzione totale dell'attività assicurata si protrae oltre i 3 giorni consecutivi, l'Indennizzo viene corrisposto fino al limite massimo di:

- 90 giorni per Sinistro e per anno assicurativo, per interruzioni totali dell'attività assicurata conseguenti a Sinistro indennizzabile ai termini della **Sezione Incendio e altre garanzie**;

- 60 giorni per Sinistro e per anno assicurativo, per interruzioni totali dell'attività assicurata conseguenti a **Infortunio** di uno dei soci o titolari, a cui vanno dedotti i 3 giorni di Franchigia per ciascun Sinistro.

L'inizio del periodo di Franchigia coincide con il primo giorno di interruzione totale dell'attività assicurata.

Art. 9.4.6 ESCLUSIONI

Allianz Viva non riconosce alcun Indennizzo per interruzione di attività:

- a) se il danno materiale e diretto ai beni assicurati non è indennizzabile ai termini della sezione Incendio e altre garanzie;
- b) se il danno materiale e diretto ai beni assicurati, sebbene indennizzabile ai termini della sezione Incendio e altre garanzie, è inferiore alla Franchigia prevista per quell'evento;
- c) se l'interruzione totale dell'attività è pari o inferiore ai 3 giorni di Franchigia prevista per la garanzia;
- d) per periodi di chiusura dell'attività, quando l'attività assicurata sia già chiusa o comunque inattiva al momento del Sinistro per motivi non direttamente connessi ai danni materiali subiti;
- e) se, durante il periodo di Interruzione totale, l'Assicurato adottasse ulteriori o diversi processi che consentissero comunque lo svolgimento anche parziale dell'attività assicurata presso un'altra ubicazione diversa da quella indicata in Polizza, sia direttamente sia per mezzo del contributo di terzi, senza che per questo abbia diritto da parte di Allianz Viva ad alcun rimborso di eventuali maggiori costi sostenuti ovvero di Indennizzo per minori ricavi.
- f) conseguenti ad un Sinistro, anche se indennizzabile ai termini della sezione Incendio e altre garanzie:
 1. causato da dispersione di liquidi, colaggio impianti d'estinzione, fuoriuscita di materiale fuso;
 2. subito dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata ed anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
 3. subiti dal Contenuto presso terzi.
- g) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 1. dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
 2. chiusura decisa autonomamente dalla proprietà o dal titolare dell'attività assicurata non connessa ai danni materiali diretti subiti dai beni assicurati;
 3. tumulti popolari, scioperi, sommosse, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 4. difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
 5. mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
 6. revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

Allianz Viva non risponde inoltre di:

- h) danno o deprezzamento di merci in lavorazione, prodotti finiti, semilavorati

Rimangono ferme le esclusioni di cui alla sezione Incendio e altre garanzie.

L'Assicurazione non opera per le interruzioni di attività dovute a infortuni:

- i) di familiari coadiuvanti né per i soci di solo capitale che non partecipano nell'esercizio dell'attività assicurata;
- j) subiti da soggetti di età superiore a 80 anni compiuti.

L'Assicurazione non opera inoltre per gli Infortuni causati:

- k) dalla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato; dall'uso e guida di mezzi subacquei e aerei, salvo se accaduti come passeggero di volo di linea;
- l) dalla partecipazione a corse, gare e allenamenti, svolti sotto l'egida di Federazioni o associazioni sportive di appartenenza a livello dilettantistico e non professionale, dei seguenti sport:
calcio e calcetto; ciclismo su strada; sport equestri in genere; atletica pesante; arti marziali; pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali; pallacanestro, pallavolo, pallamano; Triathlon e duathlon, ginnastica artistica, ritmica e trampolino; sci alpino e snowboard; pattinaggio su ghiaccio, pattinaggio su pista e pattinaggio artistico a rotelle; rugby; football americano.

Sono comunque coperti i raduni automobilistici e le Gare di regolarità pura, le regate veliche e raduni cicloturistici;

- m) dalla partecipazione a corse, gare e allenamenti, anche svolti sotto l'egida di Federazioni o associazioni sportive di appartenenza a livello dilettantistico e non professionale, dei seguenti sport:
immersioni subacquee con autorespiratore incluse le embolie e conseguenze della pressione dell'acqua, speleologia; alpinismo con scalata di rocce oltre il 3° grado della Scala U.I.A.A (Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche) e accesso ai ghiacciai senza accompagnamento di persone esperte; salto da trampolino con sci e idrosci; bob o guidoslitta; hockey su pista, su ghiaccio e su prato; sci e snowboard praticati fuori pista;
sci alpinismo; motociclismo; go-kart; sci acrobatico; paracadutismo e sport aerei in genere; automobilismo;
- n) da sport estremi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: base jumping, bungee jumping, free climbing, downhill, flyboard, motocross, rafting, torrentismo, hydrospeed, canyoning, slackline, surf, kitesurf, snow-kite, skeleton, parkour, zorbing;
- o) da stato di Ubriachezza e dall'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili; da proprie azioni delittuose dolose o atti temerari. **Sono comunque coperti gli Infortuni causati da atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà;**
- p) da stato di guerra e insurrezioni;
- q) da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- r) da operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non rese necessarie da Infortunio;
- s) da avvelenamento del sangue anche se il germe infettivo si sia introdotto nell'organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa;
- t) da o dipendenti direttamente o indirettamente da malattie mentali, disturbi psichici in genere, ivi comprese sindrome organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive, epilessia e relative conseguenze e complicanze;
- u) da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
- v) Sono inoltre esclusi gli infarti e le ernie. **Sono comunque comprese le conseguenze di sforzi muscolari e ernie di carattere esclusivamente traumatico.**

Art. 9.4.7 MALATTIE TRASMISSIBILI - ESCLUSIONE

Ad integrazione dei rischi esclusi di cui al precedente articolo, nonostante qualsiasi altra condizione della Polizza che sia possa essere in contraddizione con la presente esclusione, l'Assicurazione non risponde per perdite, danni, reclami, costi, spese o altri importi, direttamente o indirettamente, causati da, risultanti da o in relazione a qualsiasi Malattia Trasmisibile, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca in modo simultaneo o in altra sequenza.

Pur mantenendo inalterate le altre garanzie di Polizza non interessate da quanto contenuto all'interno della presente condizione, si ritengono comunque esclusi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni, i reclami, i costi, le spese o altri importi legati a qualsiasi spesa di pulitura, sanificazione, rimozione, monitoraggio o test:

- per una Malattia Trasmisibile;
- su ogni bene assicurato con la Polizza che sia interessato / colpito da tale Malattia Trasmisibile.

Ai fini della presente esclusione di Polizza, la Malattia Trasmisibile è definita come segue:

qualsiasi malattia che possa essere trasmessa attraverso qualsiasi sostanza o agente da un organismo ad un altro dove:

- la sostanza o agente comprende, ma non è limitata a, un virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi mutazione o modifica dello stesso, sia che sia considerato vivente o no;
- il metodo di trasmissione, sia diretto che indiretto, comprende ma non è limitato a trasmissione per via aerea, attraverso fluidi corporei, da o a qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o fra organismi;
- la malattia, sostanza o agente possa causare o minacciare lesioni corporali, sofferenza / malattia, stress emotivo o qualsiasi altra tipologia di danno, compresi i danni morali o qualsiasi altro danno alla salute umana, al benessere o a proprietà e/o beni di terzi.

La presente esclusione si applica a tutte le estensioni di garanzia, garanzie aggiuntive, deroghe ad esclusioni eccezioni ed altre garanzie coperte.

La presente sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA SI PUÒ ASSICURARE

Art. 10.1 COSA SI PUÒ ASSICURARE

L'Assicurazione opera per:

- Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
- Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

se richiamate espressamente in Polizza, fatti salvi i criteri di assicurabilità previsti all'art. 1.1 delle Norme comuni.

La garanzia R.C.T può essere attivata anche individualmente, mentre la garanzia R.C.O. può essere attivata solo se operante anche la R.C.T.



CHE COSA È ASSICURATO

Art. 10.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – R.C.T.

Entro il Massimale indicato in Polizza per la garanzia RCT, Allianz Viva si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, come risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per:

- a) morte,
- b) lesioni personali
- c) danneggiamenti a cose ed animali,

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata e indicata in Polizza.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- d) da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- e) per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS²³.

Art. 10.3 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

1) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all'Assicurazione obbligatoria di legge.

Entro il massimale indicato in Polizza per la garanzia RCO, Allianz Viva si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori soggetti alla disciplina del D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003 e successive modificazioni e/o integrazioni, addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione²⁴;
- b) ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata **un'invalidità permanente pari o superiore al 6%** calcolata in base alla tabella delle menomazioni²⁵.

La garanzia che precede è estesa agli **infortuni sofferti dai soci dell'Assicurato, purché regolarmente iscritti all'INAIL, ma limitatamente:**

- all'azione di rivalsa che l'INAIL stesso può esperire²⁶;
- alle pretese di responsabilità civile che gli eredi del socio possono avanzare in caso di sua morte per Infortunio indennizzabile dall'INAIL e per somme che eccedano quanto dovuto dall'INAIL stesso.

²³ ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222 e successive modificazioni e/o integrazioni

²⁴ ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni

²⁵ di cui all'art 13 comma 2) lettera a) del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute

²⁶ ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni

L'Assicurazione opera alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge. Tuttavia, non costituirà motivo di decadenza il fatto che l'Assicurato non sia in regola nei confronti del dipendente infortunato soggetto all'INAIL, con gli obblighi per l'Assicurazione di legge, a condizione che l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria interpretazione errata delle norme di legge vigenti in materia.

2) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all'Assicurazione obbligatoria di legge e prestatori di lavoro temporaneo.

Entro il massimale indicato in Polizza per la garanzia RCO, Allianz Viva si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni subiti in occasione di lavoro:

- da dipendenti non soggetti all'Assicurazione obbligatoria di legge;
- da lavoratori a progetto, nonché da personale con rapporto di lavoro previsto dal D.Lgs. 276 del 10/09/2003 e successive modificazioni e/o integrazioni, nell'esercizio delle attività per le quali è prestata l'Assicurazione. **La garanzia opera a condizione che i prestatori d'opera siano forniti ed utilizzati nel pieno rispetto delle norme del D.Lgs. 276/2003 sia da parte dell'Assicurato che da parte dell'impresa fornitrice;**
- da persone che stipulano con l'Assicurato un contratto d'opera saltuaria o occasionale, per gli infortuni subiti sempre che dai suddetti eventi derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime²⁷;
- da persone che, pur non essendo in rapporto di dipendenza, prestino la loro opera a favore dell'Assicurato sempre che dall'evento derivi all'Assicurato stesso una responsabilità civile.

La garanzia vale inoltre per le azioni di rivalsa esperite direttamente dall'INAIL²⁸, o dall'impresa fornitrice.

3) Lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs. 276 del 10/09/2003.

Entro il massimale indicato in Polizza per la garanzia RCO, Allianz Viva si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per i danni cagionati ai lavoratori distaccati da altre aziende o somministrati, per:

- morte,
- lesioni personali da Infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente pari o superiore al 6% calcolata sulla base della Tabella delle menomazioni²⁹.

La garanzia opera a condizione che i prestatori d'opera siano forniti ed utilizzati nel pieno rispetto delle norme del D.Lgs. 276/2003 sia da parte dell'Assicurato che da parte dell'impresa fornitrice.

L'Assicurazione di cui al presente articolo vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per le **azioni di rivalsa esperite dall'INPS³⁰**.

Art. 10.4 ESTENSIONI DI GARANZIA

Entro i massimali indicati in Polizza e i limiti percentuali indicati alle singole estensioni, che costituiscono il massimo risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo, la garanzia include anche la responsabilità civile dell'Assicurato per danni causati a terzi derivanti:

- 1) **dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati indicati in Polizza e nei quali si svolge l'attività assicurata**, comprese le Dipendenze di pertinenza del Fabbricato, compresi dehors, tende in genere, spazi di pertinenza, anche tenuti a giardino, compresi parchi e alberi di alto fusto, gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, comprese antenne o paraboliche radio-telericeventi.

La garanzia comprende i danni:

- **da mancata rimozione di neve e/o ghiaccio;**
- **da spargimento d'acqua o da rigurgito di fogna purché conseguenti a rotture accidentali, occlusioni di tubazioni e condutture di pertinenza del Fabbricato.**

Franchigia: 250,00 euro per Sinistro, limitatamente ai danni da spargimento d'acqua.

²⁷ così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

²⁸ ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni.

²⁹ ai sensi del D.Lgs n 38 del 23/02/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni.

³⁰ ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222 e successive modificazioni e/o integrazioni.

- 2) **da lavori di ordinaria manutenzione** dei fabbricati ove è svolta l'attività, effettuati in economia e/o affidati a terzi;
- 3) **da lavori di straordinaria manutenzione** dei fabbricati ove è svolta l'attività e comprende la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente dei lavori;
- 4) **dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati**, compreso il Rischio derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio degli stands; se i lavori di allestimento, montaggio e smontaggio sono effettuati da terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato in qualità di committente;
- 5) **dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne** in genere, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque nel territorio italiano; se la manutenzione è affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- 6) **dall'uso**, nell'ambito dell'ubicazione assicurata, di apparecchiature elettroniche in genere poste a servizio del pubblico, **di macchine automatiche per la distribuzione di cibi, bevande e/o merci** inerenti all'attività;
- 7) **dall'esercizio di mense e spacci aziendali, con accesso occasionale di terzi estranei;**
- 8) **dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali**, svolti in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso siti **all'interno dell'azienda;**
- 9) **dallo svolgimento del servizio antincendio** interno oppure dall'intervento diretto degli addetti dell'azienda per tale scopo;
- 10) **dall'organizzazione di visite guidate all'interno dell'azienda** per dimostrazione di prodotti, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale, anche presso terzi;
- 11) **dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei propri dipendenti di biciclette e mezzi di trasporto a mano**, sia all'interno che all'esterno delle aree occupate dall'Assicurato;
- 12) **dal possesso di cani** anche da guardia compresa la responsabilità di colui che ha in consegna i cani;
- 13) **dall'esistenza di servizio di vigilanza** affidato a guardianaggio anche armato;
- 14) **dai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di Incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;**

Limite di risarcimento: 15% del Massimale stabilito in Polizza.

L'Assicurazione di cui alla presente Sezione è inoltre estesa ai danni:

- 15) **diretti e materiali ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico** ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

Franchigia: 250,00 euro per ogni mezzo danneggiato.

- 16) **subiti dalle merci di terzi, detenute in consegna o custodia dall'Assicurato, nel corso di operazioni di carico, scarico, sollevamento, trasporto o movimentazione.**

Franchigia fissa: 250,00 euro per Sinistro.

Limite di risarcimento: 5.000,00 euro.

- 17) **diretti e materiali ai veicoli di terzi e dipendenti**, trovantisi nell'ambito di esecuzione lavori o posteggiati negli spazi di pertinenza dell'azienda.

Sono esclusi i danni da Furto e quelli conseguenti a mancato uso.

Franchigia: 250,00 euro per ogni veicolo, sia esso o meno in consegna e custodia dell'Assicurato.

- 18) **conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci presso clienti o fornitori,**

Restando comunque esclusi i rischi della circolazione in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private³¹.

- 19) **cagionati dallo smercio delle cose vendute o consegnate**, fatta eccezione per quelli derivanti da loro vizio originario. Tuttavia, per i generi alimentari e i prodotti galenici di produzione propria venduti e/o consegnati o somministrati nell'azienda, l'Assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto.

Sono comunque esclusi dall'Assicurazione i danni subiti dalle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni e i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.

³¹ D.Lgs. 7 settembre 2005, n 209 e successive modificazioni e/o integrazioni.

In ogni caso la presente garanzia è operante durante il periodo di validità dell'Assicurazione e comunque entro un anno dalla consegna.
Per questa garanzia il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di risarcimento annuo.

- 20) **derivanti da lavoro presso terzi, posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell'attività assicurata**, compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori e alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi.

Limite di risarcimento: 50.000,00 euro;
Franchigia: 250,00 euro per Sinistro;

- 21) **cagionati a terzi da dipendenti a libro paga in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile**. L'Assicurazione è valida purché i medesimi veicoli non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati, è inoltre valida anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

La garanzia vale nel territorio italiano.
Franchigia: 250,00 euro per Sinistro.

- 22) **derivanti dalla responsabilità personale dei dirigenti, quadri e altri dipendenti**, compresi famigliari coadiuvanti, per danni arrecati a terzi e/o ai dipendenti, **in conseguenza dello svolgimento degli incarichi loro attribuiti in qualità di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza³²**;

Restano pertanto esclusi dalla presente garanzia i responsabili esterni per la sicurezza identificati in figure professionali e/o paraprofessionali. Sono inoltre escluse dall'Assicurazione le sanzioni, le multe e le ammende direttamente o indirettamente imputabili all'inadempimento totale e/o parziale delle prestazioni che costituiscono l'oggetto del servizio di prevenzione e/o protezione.

- 23) **derivanti dal sollevamento con mezzi meccanici per operazioni di carico e scarico** da parte dell'Assicurato o dei propri dipendenti anche all'esterno delle aree dove viene svolta l'attività. Sono compresi l'uso e la circolazione di carrelli elevatori e muletti, esclusivamente nell'ambito delle aree private dell'azienda, restando comunque esclusi i casi in cui è obbligatoria l'Assicurazione in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private³³.

Franchigia per Sinistro di 250,00 euro.

- 24) **da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza**.

Limite di risarcimento: 10% del massimale assicurato con il limite di 100.000,00 euro previa applicazione di uno Scoperto pari al 10% del risarcimento con il minimo di 250,00 euro per Sinistro.

- 25) **a cose che l'Assicurato ha in consegna e custodia nei locali dell'attività indicata in Polizza**

Limite di risarcimento di 25.000,00 euro.

La garanzia è prestata previa applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro e il massimo di 3.500,00 per Sinistro.

Sono esclusi i danni da Incendio e Furto e i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori e non è operante per gli oggetti Preziosi, Denaro, Valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

- 26) **da distruzione e deterioramento di cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato**, portate o in deposito nell'ambito dell'azienda, sempre che i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell'Assicurato a termini di legge.

Sono esclusi i danni da Incendio e Furto, gli oggetti Preziosi, Denaro, Valori, veicoli - salvo quanto previsto al precedente punto 17 del presente articolo - e natanti in genere e cose in essi contenute.

³² ai sensi della legge 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni.

³³ D.Lgs. 7 settembre 2005, n 209 e successive modificazioni e/o integrazioni.

27) **da inquinamento conseguente a rottura accidentale** di impianti e condutture del Fabbricato assicurato, provocato da sostanze di qualsiasi natura emesse o fuoriuscite dagli stessi e che provochino, congiuntamente o disgiuntamente, contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Limite di risarcimento: 50.000,00 euro previa applicazione di uno Scoperto pari al 10% con il minimo 1.000,00 euro per ogni Sinistro.

28) **da errato trattamento dei dati personali da parte dell'Assicurato**³⁴ per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

Limite di risarcimento: 50.000,00 euro per Sinistro e per anno previa applicazione di uno Scoperto pari al 10% con il minimo di 1.500,00 euro per ogni Sinistro.

Art. 10.5 RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime³⁵.

Art. 10.6 DANNI ALLE COSE PORTATE DAI CLIENTI NELL'ESERCIZIO ASSICURATO

A parziale deroga dell'art. 10.13 Esclusioni e delimitazioni, lettera d) e i), la garanzia è estesa³⁶ ai danni da sottrazione, distruzione e deterioramento di cose portate dai clienti, a qualsiasi titolo nei locali dell'esercizio assicurato e indicato in Polizza, consegnate e non.

Esclusione: la garanzia non è operante per gli oggetti Preziosi, Denaro, Valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

Massimo risarcimento: 1.500,00 euro per ogni cliente danneggiato con il massimo di 4.500,00 euro per anno assicurativo.

Franchigia: 250,00 euro per ogni cliente danneggiato.

Art. 10.7 ESERCIZIO CON VENDITA ALL'INGROSSO E PER CORRISPONDENZA

Relativamente ad esercizi la cui attività prevede la vendita all'ingrosso o per corrispondenza l'Assicurazione non comprende il Rischio dello smercio di cui all'art. 10.4 Estensioni di garanzia, punto 19).

Art. 10.8 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) vale per i danni che avvengano in tutti i paesi del mondo, esclusi USA e Canada.

Per quanto riguarda il Rischio della Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) la garanzia vale per il mondo intero.

Art. 10.9 VARIAZIONE DEL NUMERO DEGLI ADDETTI

L'Assicurazione R.C.T. e R.C.O. si basa sulla dichiarazione resa dal Contraente in sede di sottoscrizione e indicata in Polizza relativamente al numero di addetti in relazione all'attività assicurata.

Se, nel corso del contratto l'Assicurato dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento del numero degli addetti dichiarati in Polizza, Allianz Viva rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del codice civile (regola proporzionale) a condizione che il numero effettivo degli addetti risulti:

- inferiore o pari a 4 unità;
- superiore di una sola unità rispetto a quanto originariamente dichiarato in Polizza, qualora il numero degli addetti dichiarati non sia superiore a 10 (dieci) unità;
- superiore di due unità rispetto a quanto originariamente dichiarato in Polizza, qualora il numero degli addetti dichiarati sia pari o superiore a 11 (undici) unità.

³⁴ ai sensi della legge 2016/679.

³⁵ così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

³⁶ ai sensi degli artt. 1783 e seguenti del codice civile

Art. 10.10 BUONA FEDE

A parziale deroga dell'art. 1.16 Dichiarazioni sulle circostanze del Rischio delle Norme comuni, in caso di:

- dichiarazioni inesatte e/o incomplete sul Rischio rilasciate dal Contraente all'atto della stipula della Polizza o durante il corso dell'Assicurazione;
- mancata dichiarazione di aggravamento di Rischio avvenuta nel corso dell'Assicurazione,

l'Assicurato non perde il diritto all'Indennizzo se tali omissioni o dichiarazioni inesatte o incomplete sono avvenute in buona fede, senza dolo, e se gli aggravamenti derivanti o le modifiche al Rischio sono in linea con le vigenti norme assuntive e tariffarie.

Il Contraente dovrà pagare ad Allianz Viva il maggior premio in proporzione al maggior Rischio che ne deriva, da quando la circostanza aggravante si è manifestata.

Art. 10.11 MASSIMALE

Le garanzie RCT e RCO di cui alla presente sezione sono prestate fino alla concorrenza del Massimale per Sinistro indicato in Polizza.

Il Massimale RCO è un massimale per Sinistro e per danni a persona.

In caso di operatività di entrambe le garanzie RCT e RCO, il Massimale per Sinistro RCT deve intendersi come Massimale unico, ovvero come il massimo risarcimento prestato da Allianz Viva in caso di evento che interessi contemporaneamente più garanzie previste.

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 10.12 FRANCHIGIE E SCOPERTI

Alcune garanzie prevedono l'applicazione di specifiche Franchigie e/o Scoperti, come indicato ai singoli articoli e riepilogato nella Sezione "Tabella riassuntiva Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti".

Il Contraente può optare per l'applicazione di una Franchigia unica da applicarsi a tutti i sinistri di cui alla presente Sezione, e che viene indicata in Polizza.

Se, ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, alcune garanzie non prevedono franchigie oppure prevedono franchigie inferiori a quanto indicato in Polizza, l'Indennizzo verrà effettuato esclusivamente con l'applicazione della Franchigia indicata in Polizza.

Tuttavia, se, ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, gli Scoperti e le franchigie previste per le singole garanzie risultassero superiori alla Franchigia indicata in Polizza, l'Indennizzo verrà effettuato esclusivamente con l'applicazione dello Scoperto o Franchigia prevista per la singola garanzia.

In caso di Sinistro che colpisca più garanzie, la Franchigia indicata in Polizza sarà applicata una volta sola.

Se opera insieme a uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto dello Scoperto.

1° ESEMPIO FUNZIONAMENTO FRANCHIGIE/SCOPERTI/MASSIMO RISARCIMENTO

Massimale assicurato RCT:	3.000.000,00
Richiesta di risarcimento* per danni a terzi	2.000,00
Franchigia	500,00

Calcolo dell'Indennizzo:

2.000,00 euro – 500,00 (Franchigia) = 1.500,00

2° ESEMPIO FUNZIONAMENTO FRANCHIGIE/SCOPERTI/MASSIMO RISARCIMENTO

Massimale assicurato RCT:	1.000.000,00
Richiesta di risarcimento* per danni a terzi	2.000.000,00
Scoperto	10%
Franchigia (minimo dello scoperto)	500,00 euro

Calcolo dell'Indennizzo:

2.000.000,00 euro – 10% Scoperto (pari a 200.000,00) = 1.800.000,00 euro

Indennizzo: 1.000.000,00 (si applica il Massimale)

*ipotizziamo, a fini esemplificativi, che la richiesta di risarcimento sia totalmente indennizzabile ai sensi di Polizza.

I valori sono espressi in euro.

Art. 10.13 ESCLUSIONI

L'Assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni derivanti da:

- a) detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) detenzione o impiego di esplosivi;
- c) malattie professionali da qualunque causa determinate.

L'Assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:

- d) da Furto o rapina;
- e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate, di veicoli a motore, anche elettrico, carrelli o macchine operatrici - salvo quanto previsto dall'art. 10.4 Estensioni di garanzia, punto 23; nonché da navigazione di natanti a motore, da impiego di aeromobili, anche a pilotaggio remoto, e da aeromodelli;
- f) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- g) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali del Fabbricato;
- h) da spargimento d'acqua causato da rottura derivante da gelo di condutture installate o interrate all'esterno del Fabbricato;
- i) a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall'art. 10.4 Estensioni di garanzia, punti 14), 16), 17), 25) e 26);
- j) alle opere in costruzione e quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- k) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o riparazione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
- l) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualunque causa determinati;
- m) derivanti da attività esercitate diverse da quelle per le quali è stipulata l'Assicurazione;
- n) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto al punto 27) dell'art. 10.4 Estensioni di garanzia;
- o) derivanti da amianto o Crysothile;
- p) risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
- q) derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
- r) derivanti da lavori di ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni, nonché i lavori di straordinaria manutenzione rientranti nel campo di applicazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008, salvo quanto previsto dall'art. 10.4 Estensioni di garanzia, punto 3) lavori di manutenzione straordinaria;
- s) subiti da persone che, ai fini dell'Assicurazione R.C.T., non sono considerate terzi; ovvero:
 - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
 - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto;
 - i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
 - i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

(solo se l'Assicurazione si riferisce ai sottoindicati rischi)

Art. 10.14 FARMACIE (Cod. Attività FA20)

Se l'Assicurazione si riferisce all'attività:

- FA20 – Farmacie - Parafarmacie (esclusi stupefacenti e depositi)

l'efficacia della stessa è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.

L'Assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque durante il periodo di validità della garanzia, da prodotti e specialità smerciati; per i prodotti galenici, omeopatici, erboristici e fitoterapici, di produzione propria, venduti nello stesso esercizio l'Assicurazione si intende operante anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi.

Il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

Art. 10.15 PARRUCCHIERI, BARBIERI, CENTRI ESTETICI, SOLARIUM, VISAGISTI, MASSAGGIATORI, PEDICURE ED ALTRE ATTIVITÀ AFFINI CHE NON RICHIEDANO CONTROLLO MEDICO (Cod. Attività PA40 – ES10)

Se l'Assicurazione si riferisce alle seguenti attività:

- ES10 – Estetisti, visagisti, istituti di bellezza (senza controllo medico),
- PA40 – Parrucchieri uomo/donna,

L'Assicurazione comprende anche i danni:

- corporali causati dall'applicazione di tinture, decoloranti, permanenti prodotti per la cura e la cosmesi dei capelli, nonché quelli derivanti dal servizio di manicure e/o pedicure e dalla pratica di trattamenti estetici;
- causati in occasione di prestazioni professionali eseguite al domicilio dei clienti.

Tale estensione di garanzia è valida purché l'applicazione o il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità dell'Assicurazione ed il danno si sia manifestato comunque, non oltre la data di scadenza di Polizza.

L'efficacia dell'Assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

Esclusioni: la garanzia non comprende i danni derivanti da trattamenti che necessino di preventivo controllo medico e i danni estetici.

Limite di Risarcimento: 10% del massimale R.C.T. assicurato con il massimo di 100.000,00 euro per anno assicurativo.

Art. 10.16 STAZIONI DI SERVIZIO PER VEICOLI A MOTORE - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - STAZIONI DI LAVAGGIO ANCHE CON SERVIZIO DI AUTOFFICINA (Cod. attività ST10)

Se l'Assicurazione si riferisce alle seguenti attività:

- ST10 – Stazioni di servizio con carburanti con serbatoi interrati - autolavaggio

a parziale deroga dell'art. 10.13 Esclusioni e delimitazioni, lettera i) e j), l'Assicurazione di cui alla presente sezione comprende i danni:

- cagionati ai veicoli, in consegna o custodia, in seguito ad operazioni di movimentazione, sistemazione e/o caduta degli stessi dai ponti sollevatori e simili;
- subiti dai veicoli in consegna e custodia all'Assicurato, per lavori di manutenzione e riparazione, rifornimento e lavaggio.

La garanzia opera esclusivamente se detti danni si verificano nell'ambito del luogo in cui si esercita l'attività, cioè nel locale e nelle eventuali Dipendenze o Pertinenze non aperte al pubblico, a cui si riferisce l'Assicurazione.

Sono esclusi i danni:

- alle parti direttamente interessate dai lavori di riparazione o manutenzione effettuati sui veicoli oggetto di lavorazione;
- da Incendio e Furto nonché quelli derivanti da circolazione in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Limite di Risarcimento per la garanzia: 40.000,00 euro per Sinistro e anno assicurativo.
Scoperto: 10% del Danno indennizzabile con il minimo 250,00 e il massimo di 3.500,00 euro per Sinistro.

Art. 10.17 TINTORIE, LAVANDERIE, STIRERIE (Cod. attività TI20)

Se l'Assicurazione si riferisce alla seguente attività:

- TI20 – Tintorie, lavanderie, stirerie,

a parziale deroga dell'art. 10.13 Esclusioni e delimitazioni, lettera i) e j), l'Assicurazione comprende i danni cagionati alle cose sulle quali si eseguono lavorazioni.

Limite di Risarcimento: 1.500,00 euro per Sinistro e con il limite di 3.000,00 euro per anno assicurativo.
Franchigia: 250,00 euro per Sinistro.

Art. 10.18 STUDI PROFESSIONALI E UFFICI (Cod. attività UF10)

Se l'Assicurazione si riferisce alla seguente attività:

- UF10 – Studi professionali e Uffici,

si intende esclusa ogni responsabilità dell'Assicurato inerente all'attività professionale o commerciale.

Art. 10.19 COMMERCIO AMBULANTE (Cod. attività AM10)

Se l'Assicurazione si riferisce alla seguente attività:

- AM10 – Ambulante commercio,

sul presupposto che l'Assicurato esercita l'attività di commercio ambulante in possesso di regolare autorizzazione in base alla normativa vigente, la garanzia comprende la responsabilità derivante all'Assicurato nella sua qualità di ambulante nei luoghi in cui è autorizzato ad esercitare tale attività. La garanzia comprende inoltre l'allestimento, la conduzione e lo smontaggio degli stands in connessione con il Rischio assicurato e indicato in Polizza.

Art. 10.20 NEGOZI DI ANIMALI - SERVIZIO DI TOELETTATURA (Cod. attività AN10)

Se l'Assicurazione si riferisce alla seguente attività:

- AN10 – Animali – con servizio toelettatura (escluso allevamento),

l'Assicurazione comprende anche i danni per morte e lesioni gravi degli animali in consegna e custodia all'Assicurato nei locali in cui esercita l'attività assicurata e sottoposti a lavaggio e toelettatura.

Limite di Risarcimento: 2.000,00 euro per Sinistro e con il limite di 6.000,00 euro per anno assicurativo
Franchigia: 250,00 euro per Sinistro.

Art. 10.21 ALBERGHI E B&B: ESERCIZIO DEI SERVIZI ACCESSORI (Cod. attività AL10 – AL11)

Se l'Assicurazione si riferisce alle seguenti attività:

- AL10 - Alberghi – Pensioni – Residences – Garnie
- AL11 - Bed & Breakfast

l'Assicurazione comprende la responsabilità civile in conseguenza di un fatto accidentale derivante dall'esercizio dei servizi accessori, quali bar, ristorante, tintorie, lavanderie, saloni di parrucchieri per uomo e/o donna, sale da ballo, sale per convegni e tutto quanto inerente ad attività ricreative e culturali.

Relativamente a rischi riguardanti tintorie, lavanderie e saloni di parrucchieri vale quanto previsto dalle Condizioni riferite agli specifici rischi che precedono la presente clausola.

E - LIMITAZIONE A PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DEI FABBRICATI

La garanzia R.C.T. è limitata alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei Fabbricati indicati in Polizza, comprese: le Dipendenze e Pertinenze, i dehors, le tende, le recinzioni e gli impianti a servizio dei Fabbricati stessi.

Pertanto, l'operatività del presente settore è limitata ai rischi previsti dall'art. 10.4 Estensioni di garanzia, ai punti 1), 2), 3), 14) e 24).

Qualora la presente garanzia operi per Fabbricati locati a terzi l'Assicurazione vale per il Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario dell'immobile e per il locatario nella qualità di conduttore del medesimo e inoltre gli stessi, in tale ambito, vengono considerati terzi tra loro.

Inoltre, Allianz Viva rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa³⁷, nei confronti del locatario solo se il Contraente stesso non esercita tale azione nei confronti del medesimo.

K - R.C. postuma.

A parziale deroga dell'art. 10.13 Esclusioni lettera k) danni cagionati da opere dopo l'ultimazione dei lavori, la garanzia comprende:

- a) **se l'Assicurazione è riferita a stazioni di servizio per veicoli a motore – distributori di carburante – stazioni di lavaggio – servizio di autofficina**, fermo quanto previsto dall'art. 10.16 Stazioni di servizio per veicoli a motore - distributori di carburante - stazioni di lavaggio anche con servizio di autofficina, i danni subiti e/o causati a terzi, compresi i committenti, dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'Assicurato, dovuti a fatto o omissione per i quali lo stesso sia responsabile ai sensi di legge. La garanzia è prestata purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dalla legge stessa e purché detti danni si siano verificati e siano denunciati durante il periodo di validità dell'Assicurazione e comunque entro un anno dall'intervento.

Sono esclusi i danni:

- alle parti direttamente oggetto di riparazione, revisione o manutenzione nonché qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
- da Incendio e Furto, anche se conseguenti a mancato o insufficiente funzionamento di impianti antincendio e antifurto;
- da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti installati da chiunque fabbricati.

Per i danni a cose:

Limite di Risarcimento: 40.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo;

Scoperto del 10% sull'importo liquidabile a termini di Polizza, con il minimo di 250,00 euro e il massimo di 3.500,00 per ogni Sinistro.

- b) **per attività diverse da quelle indicate al punto a)** l'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di installatore, riparatore, manutentore anche di cose da lui non installate, purché lo stesso sia in possesso delle abilitazioni previste dalla legge, per i danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dopo l'ultimazione dei lavori.

Sono esclusi i danni:

- agli impianti, apparecchiature e/o cose installate od oggetto di lavori di manutenzione e/o riparazione nonché qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle cose installate e i danni conseguenti al loro mancato uso;
- da vizio o difetto originario dei prodotti installati da chiunque fabbricati, da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali sono destinati;
- da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
- derivanti da interruzioni o sospensioni di attività.

³⁷ previsto dall'art. 1916 del codice civile

L'Assicurazione è prestata per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità della stessa e comunque entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori.

Limite di Risarcimento: 50.000,00 euro, per Sinistro e anno assicurativo.

Scoperto: 10% con il minimo di 250,00 euro e il massimo di 3.500,00 euro per Sinistro.

In entrambi i casi la garanzia opera esclusivamente con riguardo ai lavori per i quali sussista regolare fattura o ricevuta fiscale o documento attestante l'avvenuto acquisto, redatti anteriormente all'accertamento del danno, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell'intervento stesso.

J - ALBERGO: COSE PORTATE DAI CLIENTI CONSEGNATE E NON CONSEGNATE (Cod. attività AL10 – AL11)

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità³⁸ per i danni sofferti dai clienti in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose consegnate o non consegnate, con il limite di risarcimento indicato in Polizza a valere per ciascun cliente e con l'intesa che, in caso di più clienti danneggiati il risarcimento complessivo non potrà superare l'importo di 100.000,00 euro.

Relativamente a Valori Preziosi portati e non consegnati in custodia all'Assicurato, la garanzia è prestata sino ad un importo massimo pari al 50% del limite di risarcimento indicato in Polizza per ciascun cliente. Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente anche se alloggiati in più stanze o appartamenti.

La garanzia non vale per:

- Denaro;
- veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute;
- gli oggetti Preziosi consegnati in custodia dell'Assicurato e per quelli che egli si è rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo;
- i danni cagionati da Incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di striatura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

Scoperto: 10% dell'importo liquidabile a termini di Polizza con il minimo di 250,00 euro e il massimo di 3.500,00 euro per ciascun cliente.

U - ALBERGHI - CURE TERMALI (Cod. attività AL10 – AL11)

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto proprio e/o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere, per l'esercizio di uno stabilimento termale annesso al complesso alberghiero.

Si intendono esclusi i danni riconducibili ad attività che richiedono controlli medici.

V - ALBERGHI - ATTIVITÀ SPORTIVE (Cod. attività AL10 – AL11)

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto proprio e/o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere per l'esercizio, nell'ambito del complesso alberghiero delle seguenti attività sportive, compresi i relativi corsi di istruzione organizzati dallo stesso Assicurato: pallacanestro, pallavolo, golf, minigolf, tennis, bocce, hockey a rotelle o su prato, nonché equitazione (escluso il salto ad ostacoli), nuoto, canottaggio e vela, anche se queste ultime sono al di fuori dell'ambito del complesso alberghiero purché con presenza di istruttori incaricati dall'Assicurato e in possesso - se richiesti - di abilitazione ai sensi di legge.

W - ALBERGHI - CUSTODIA VEICOLI A MOTORE (Cod. attività AL10 – AL11)

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto proprio e/o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere per danni ai veicoli a motore dei clienti in consegna o custodia all'Assicurato compresi quelli verificatisi in occasione di rifornimento o lavaggio - purché avvenuti nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata dell'albergo.

Limite di Risarcimento: 12.000,00 euro per ogni veicolo danneggiato.

Franchigia di 250,00 euro per ogni Sinistro.

Sono comunque esclusi dall'Assicurazione i danni da Incendio e da Furto.

³⁸ di cui agli artt. 1783, 1784, 1785 bis del codice civile

X - MALATTIE PROFESSIONALI

A parziale deroga dell'art. 10.13 Esclusioni lettera c), l'Assicurazione di R.C.O. di cui all'art. 10.3, punto 1), è estesa al Rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e di quelle ritenute tali dalla magistratura, **escluse comunque in ogni caso l'asbestosi, la silicosi e la sindrome da immunodeficienza acquisita.**

L'estensione è efficace a condizione che **le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipula della Polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità dell'Assicurazione.**

La presente garanzia è prestata nell'ambito del 25% del massimale RCO per Sinistro indicato in Polizza:

- a) per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatisi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Allianz Viva ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, **ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.**

Ferme, in quanto compatibili, le Norme in caso di Sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo ad Allianz Viva l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Y - FRANCHIGIA ASSOLUTA SU DANNO BIOLOGICO

A parziale deroga dell'art. 10.3 Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), punto 1) lettera b), l'Assicurazione riguarda il risarcimento ai sensi del codice civile dei danni cagionati ai prestatori di lavoro, non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 38 del 23 febbraio 2000 e successive modifiche e/o integrazioni, per gli infortuni dai quali sia derivata un'invaldità permanente – escluse le malattie professionali, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa applicazione di una Franchigia di 2.500,00 euro.

R - PRESTATORI DI LAVORO STAGIONALI

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 10.9 Variazione del numero degli addetti, della presente sezione – si prende atto che, oltre agli addetti dichiarati e indicati in Polizza, l'Assicurato potrà avvalersi, per lo svolgimento della propria attività descritta in Polizza, di ulteriori prestatori di lavoro, a titolo stagionale, nel numero massimo di 4 unità e per un periodo massimo di 4 mesi nell'arco di ogni periodo assicurativo.

L'estensione opera ai fini sia della garanzia RCT sia della garanzia RCO.

11. TUTELA LEGALE

La presente Sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

Allianz Viva presta il servizio di Tutela Legale tramite:

Allianz S.p.A. – Sinistri Tutela Legale
con sede in Piazza Tre Torri, 3
20145 Milano.

Alla scadenza di ogni annualità assicurativa, Allianz Viva può cambiare partner, avvisando subito il Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.

Sono previste 3 formule alternative l'una all'altra:

- Tutela legale A – Difesa Penale
- Tutela legale B – Difesa Penale e civile
- Tutela legale C – Alberghi - dedicata esclusivamente alle attività:
 - AL10 - Alberghi – Pensioni – Residences – Garnie
 - AL11 - Bed & Breakfast

La garanzia opera solo per la formula scelta, indicata in Polizza, per la quale è versato il relativo Premio.

Art. 11.1 TUTELA LEGALE A – DIFESA PENALE ed opposizione a sanzioni amministrative

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA È ASSICURATO

Art. 11.1.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - AMBITO DELLE PRESTAZIONI

Allianz Viva offre all'Assicurato assistenza legale giudiziale, che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito dell'attività dichiarata e indicata in Polizza, esclusivamente nel caso in cui l'Assicurato:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per **Delitto colposo o per contravvenzione**;
- b) sia sottoposto a procedimento penale per **Delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa**, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato³⁹ o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo.

Allianz Viva provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti di 5.000,00 euro, in attesa della definizione del giudizio.

Allianz Viva chiederà all'Assicurato il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio, se lo stesso si conclude con una sentenza diversa da:

- derubricazione;
- archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
- assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile

- c) debba presentare **opposizione** davanti all'Autorità competente contro una **Sanzione Amministrativa**.

Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di Denaro, la garanzia vale purché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 500,00 euro.

³⁹ Come previsto dall'art. 408 del Codice di Procedura Penale

A titolo esemplificativo, la garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e adempimenti stabiliti dalle seguenti normative:

- Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679) e Decreto Legislativo 101/2018 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
- Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
- Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni;
- D. Lgs. n. 231/2001 in tema di "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", norme analoghe e successive integrazioni.

La garanzia si estende inoltre alla difesa legale dell'Assicurato a seguito di **attacco informatico**, in caso di:

- d) **Furto d'identità** e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei dati personali o finanziari dell'Assicurato;
- e) **violazione dei dati personali**⁴⁰.

Art. 11.1.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – SPESE ASSICURATE

In relazione agli eventi in copertura sopra elencati, **Allianz Viva tiene a proprio carico, oppure rimborsa, per ciascun Sinistro le seguenti spese entro il massimale indicato in Polizza:**

- a) spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro;
- b) onorari di un legale domiciliatario, se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia.

Limite di Indennizzo: 3.000,00 euro per Sinistro;

- c) Spese Peritali;
- d) Spese di Giustizia nel procedimento penale;
- e) spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del Sinistro;
- f) spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- g) spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria;
- h) contributo unificato di iscrizione a ruolo.

In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia è operante, Allianz Viva assicura, entro il Massimale indicato in Polizza:

- i) le spese per l'assistenza di un interprete;
- j) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- k) l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente.

L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Compagnia entro 60 dalla sua erogazione.

Art. 11.1.3 CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

Allianz Viva tramite Allianz S.p.A. eroga un servizio di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie in copertura indicate all'art. 11.1.1 Oggetto dell'Assicurazione – Ambito delle prestazioni, per affrontare una controversia di natura legale, per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Art. 11.1.4 PERSONE ASSICURATE

Le garanzie operano a favore del Contraente.

Sono inoltre considerati Assicurati ai fini della presente Sezione:

- per Ditte individuali e le Imprese familiari: il Titolare, i Dipendenti ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività;
- per Società di Persone: i Soci, i Dipendenti, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività ed i collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge;

⁴⁰ come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e/o integrazioni

- per Società di Capitali: il Legale Rappresentante, gli Amministratori, i Dipendenti e tutti gli altri collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge; le altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della Contraente oppure imputa loro le attività da esso svolte.

Art. 11.1.5 MASSIMALE

Allianz Viva offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese di cui all'art. 11.1.2 Spese assicurate rese necessarie nei casi previsti dalla presente Sezione, fino al massimale indicato in Polizza a valere per ciascun Sinistro.



DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 11.1.6 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione opera per i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- a) di tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di procedimenti penali;
- b) d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nelle ipotesi di opposizione a Sanzioni Amministrative.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica opera esclusivamente per chiamate dall'Italia e in relazione a leggi e normative italiane.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

Art. 11.1.7 DECORRENZA DELLA GARANZIA

- 1) Un evento è in garanzia se avviene dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza indicato in Polizza.
- 2) Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:
 - a) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a Sanzioni Amministrative;
 - b) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'Assicurato, in caso di procedimento penale.
- 3) La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea, Invito a presentarsi e Accompagnamento coattivo⁴¹.
- 4) Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, Allianz Viva considera la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.
- 5) La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità della Polizza, ma che si sono manifestati entro 360 giorni dalla sua cessazione.

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 11.1.8 ESCLUSIONI

- 1) La garanzia è esclusa per:
 - a. danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
 - b. fatti conseguenti a eventi bellici, atti di Terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
 - c. controversie di natura civile;
 - d. sanzioni amministrative il cui valore economico è inferiore a 500,00 euro;
 - e. procedimenti e controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei;
 - f. materia fiscale e tributaria ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
 - g. materia amministrativa ad eccezione di quando deve essere presentata opposizione contro una Sanzione Amministrativa;
 - h. controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello dove si svolge l'attività;
 - i. operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili;

⁴¹ artt. 374-376 del Codice di Procedura Penale

- j. Vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
 - k. controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
 - l. controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda;
 - m. attività svolte come azienda edile;
 - n. fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per Delitto Doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da quelle sopra indicate, Allianz Viva richiede allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.
- 2) Allianz Viva non si fa carico delle seguenti spese:
- a. spese, anche preventivate, non concordate con Allianz S.p.A., secondo le regole previste ai successivi articoli 12.5.2 e 12.5.3 delle Norme in caso di Sinistro;
 - b. spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da Allianz S.p.A.;
 - c. spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
 - d. spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
 - e. spese rimborsate dalla controparte. **Se tali spese sono state anticipate da Allianz Viva, l'Assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;**
 - f. onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, è esclusa ogni duplicazione di onorari e si applica quanto indicato al punto b) dell'art. 11.1.2 Oggetto dell'Assicurazione - Spese Assicurate;
 - g. anticipo delle spese in caso di procedimento penale per delitto doloso superiore ai 5.000,00 euro;
 - h. spese del legale in caso di procedimento penale per delitto doloso nei casi di: sentenza di condanna passata in giudicato, di estinzione del reato e di applicazione della pena su richiesta delle Parti (Patteggiamento);
 - i. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
 - j. gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

Art. 11.2 TUTELA LEGALE B – DIFESA PENALE E CIVILE ed opposizione a sanzioni amministrative

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA È ASSICURATO

Art. 11.2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - AMBITO DELLE PRESTAZIONI

Allianz Viva offre all'Assicurato assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale, che si renda necessaria a tutela dei diritti dello stesso nell'ambito dell'attività assicurata dichiarata in Polizza, esclusivamente nel caso in cui l'Assicurato:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per **Delitto colposo o per contravvenzione;**
- b) sia sottoposto a procedimento penale per **Delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa**, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato⁴² o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo.

Allianz Viva provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti di 5.000,00 euro, in attesa della definizione del giudizio.

⁴² Come previsto dall'art. 408 del Codice di Procedura Penale

Allianz Viva chiederà all'Assicurato il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio, se lo stesso si conclude con una sentenza diversa da:

- o derubricazione;
- o archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
- o assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile.

c) debba presentare **opposizione** davanti all'Autorità competente contro una **Sanzione Amministrativa**.

Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di Denaro, la garanzia vale purché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 500,00 euro.

A titolo esemplificativo, la garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e adempimenti stabiliti dalle seguenti normative:

- Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive modificazioni e/o integrazioni;
 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation-Regolamento UE 2016/679) e Decreto Legislativo 101/2018 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni e/o modificazioni;
 - Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
 - Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive modificazioni e/o integrazioni;
 - D. Lgs. n. 231/2001 in tema di "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", norme analoghe e successive modificazioni e/o integrazioni.
- d) subisca **Danni extracontrattuali** per Fatto Illecito di terzi;
- e) debba sostenere **controversie** relative a richieste di **risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi**, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito.

Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il Sinistro sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e a seguito dell'intervento dell'Assicuratore della Responsabilità Civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale da esso prestato, per spese di resistenza e di soccombenza⁴³. Se l'Assicurazione di Responsabilità civile, pur essendo esistente, non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati la garanzia di tutela legale opera in primo Rischio.

L'Assicurato è tenuto a dichiarare a Allianz S.p.A. al momento della denuncia di Sinistro l'esistenza e l'operatività della Polizza di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di Allianz S.p.A.

- f) debba sostenere **controversie di Diritto civile, per le quali il valore in lite sia superiore a 200,00 euro**, relative a:
- controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture ricevute di beni o prestazioni di servizi;
 - controversie individuali di lavoro con soggetti indetificati nel Libro Unico del lavoro;
 - controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in Polizza ove viene svolta l'attività.

La garanzia si estende inoltre alla difesa legale dell'Assicurato a seguito di **attacco informatico**, in caso di:

- g) **Furto d'identità** e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei dati personali o finanziari dell'Assicurato;
- h) **violazione dei dati personali**⁴⁴.

Art. 11.2.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – SPESE ASSICURATE

In relazione agli eventi in copertura sopra elencati, **Allianz Viva tiene a proprio carico, oppure rimborsa, per ciascun Sinistro le seguenti spese entro il massimale indicato in Polizza:**

⁴³ ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile

⁴⁴ come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni

- a) spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro;
- b) onorari di un legale domiciliatario, se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia.

Limite di Indennizzo: 3.000 euro per Sinistro;

- c) Spese Peritali;
- d) Spese di Giustizia nel procedimento penale;
- e) spese di Soccombenza liquidate a favore della controparte;
- f) spese legali conseguenti ad una Transazione purché siano state autorizzate da Allianz S.p.A., secondo le regole previste all'articolo 12.5.3, lett. e);
- g) spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del Sinistro;
- h) spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- i) spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria;
- j) spese degli arbitri e del legale intervenuti in Arbitrato, se la controversia deve essere deferita e risolta davanti a uno o più arbitri;
- k) spese di avvio di una mediazione civile e indennità del mediatore, spettante agli organismi di mediazione;
- l) spese per l'esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo;

Massimo: 2 tentativi.

- m) contributo unificato di iscrizione a ruolo.

In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia è operante, Allianz Viva assicura, entro il Massimale indicato in Polizza:

- n) le spese per l'assistenza di un interprete;
- o) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- p) l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente.

L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Compagnia entro 60 dalla sua erogazione.

Art. 11.2.3 CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

Allianz Viva tramite Allianz S.p.A. eroga un servizio di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie in copertura indicate all'art. 11.2.1 Oggetto dell'Assicurazione – Ambito delle prestazioni, per affrontare una controversia di natura legale, per impostare comunicazioni rivolte a una controparte (per esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Art. 11.2.4 PERSONE ASSICURATE

Le garanzie operano a favore del Contraente.

Sono inoltre considerati Assicurati ai fini della presente Sezione:

- per Ditte individuali e le Imprese familiari: il Titolare, i Dipendenti ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività;
- per Società di Persone: i Soci, i Dipendenti, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività ed i collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge;
- per Società di Capitali: il Legale Rappresentante, gli Amministratori, i Dipendenti e tutti gli altri collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge; le altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della Contraente oppure imputa loro le attività da esso svolte.

In caso di controversia tra il Contraente e altra persona assicurata, la garanzia vale solo nei confronti del Contraente.

Art. 11.2.5 MASSIMALE

Allianz Viva offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese di cui all'art. 11.2.2 Spese assicurate, rese necessarie nei casi previsti dalla presente Sezione, fino al massimale indicato in Polizza a valere per ciascun Sinistro.



Art. 11.2.6 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione opera per i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- di tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di Danno extracontrattuale e Procedimento penale;
- dei Paesi dell'Unione Europea e in Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di Controversie contrattuali previste dall'art. 11.2.1 Oggetto dell'Assicurazione – Ambito delle prestazioni;
- d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nelle ipotesi di opposizione a Sanzioni Amministrative e delle eventuali "Vertenze di forniture e prestazioni effettuate" di cui alla Condizione Facoltativa Z (se resa operante e indicata in Polizza)

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica opera esclusivamente per chiamate dall'Italia e in relazione a leggi e normative italiane.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

Art. 11.2.7 DECORRENZA DELLA GARANZIA

- 1) Un evento è in garanzia se avviene:
 - a) 90 giorni dal giorno di decorrenza dell'Assicurazione nel caso di controversie contrattuali previste dal punto f) dell'art. 11.2.1 Oggetto dell'Assicurazione – Ambito delle prestazioni e dalla Condizione Facoltativa Z - Vertenze di forniture e prestazioni effettuate. Se la Polizza è emessa in sostituzione, senza interruzione di copertura, di analogo contratto già attivo con Allianz Viva per i medesimi rischi, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'evento è considerato in garanzia dalle 24:00 del giorno di decorrenza indicato nella nuova Polizza.
 - b) dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza indicato in Polizza in tutti gli altri casi.
- 2) Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:
 - a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di Danni Extracontrattuali;
 - b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a Sanzioni Amministrative;
 - c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.
- 3) La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea, Invito a presentarsi e Accompagnamento coattivo⁴⁵.
- 4) Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, Allianz Viva considera la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.
- 5) La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità dell'Assicurazione, ma che si sono manifestati entro 360 giorni dalla sua cessazione.

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 11.2.8 ESCLUSIONI

- 1) La garanzia è esclusa per:
 - a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
 - b) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di Terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
 - c) se il valore economico oggetto della controversia è inferiore a 200,00 euro; salvo non sia previsto un valore superiore nelle specifiche garanzie e salva la prestazione di consulenza legale telefonica;
 - d) sanzioni amministrative il cui valore economico è inferiore a 500,00 euro;
 - e) Vertenze di forniture e prestazioni effettuate se non è stata acquistata la relativa estensione a pagamento;

⁴⁵ artt. 374-376 del Codice di Procedura Penale

- f) procedimenti e controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei;
 - g) materia fiscale e tributaria ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
 - h) materia amministrativa ad eccezione di quando deve essere presentata opposizione contro una Sanzione Amministrativa;
 - i) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello dove si svolge l'attività;
 - j) operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili;
 - k) operazioni di compravendita di beni mobili registrati;
 - l) Vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
 - m) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
 - n) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda;
 - o) attività svolte come azienda edile;
 - p) controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi:
 - se non esiste una apposita Polizza di Responsabilità Civile,
 - nel caso di dolo dell'Assicurato,
 - se il Sinistro rientra nei casi di Scoperto e/o Franchigia della Polizza di Responsabilità civile,
 - se tale Polizza non è in regola con il pagamento dei premi;
 - q) per fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per Delitto Doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da quelle sopra indicate, la Compagnia richiederà allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.
- 2) Allianz Viva non si fa carico delle seguenti spese:
- a) spese, anche preventivate, non concordate con Allianz S.p.A., secondo le regole previste ai successivi articoli 12.5.2 e 12.5.3 delle Norme in caso di Sinistro;
 - b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da Allianz S.p.A.;
 - c) spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
 - d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
 - e) spese rimborsate dalla controparte. **Se tali spese sono state anticipate da Allianz Viva, l'Assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;**
 - f) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, è esclusa ogni duplicazione di onorari e si applica quanto indicato al punto b) dell'art. 11.2.2 Oggetto dell'Assicurazione – Spese Assicurate;
 - g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà⁴⁶ ;
 - h) costi relativi all'esecuzione forzata del titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
 - i) anticipo delle spese in caso di procedimento penale per delitto doloso superiore ai 5.000,00 euro;
 - j) spese del legale in caso di procedimento penale per delitto doloso nei casi di: sentenza di condanna passata in giudicato, di estinzione del reato e di applicazione della pena su richiesta delle Parti (Patteggiamento);
 - k) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
 - l) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

⁴⁶ Come previsto dall'art. 1292 codice civile

Z – VERTENZE DI FORNITURE E PRESTAZIONI EFFETTUATE

(questa estensione può essere richiamata solo se è operante l'opzione "Tutela Legale B – Difesa Penale e Civile)

La garanzia di cui all'art. 11.2.1 Oggetto dell'Assicurazione – Ambito delle prestazioni viene estesa alle Vertenze relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero di crediti, per le quali il valore di lite sia superiore a 200,00 euro, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La garanzia è fornita per un massimo numero di sinistri avvenuti per ciascun anno assicurativo, riportato in Polizza alla Sezione "Condizioni Facoltative".

La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento di Allianz S.p.A., direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. Limitatamente ad un Sinistro compreso nel numero di quelli coperti, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale.

Si precisa che qualora nei confronti del debitore risultino situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulti pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestata da visure o da informazioni commerciali acquisite da Allianz Viva, la garanzia verrà limitata alla sola fase stragiudiziale della Vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (preetto, pignoramento, ecc), fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.

Art. 11.3 TUTELA LEGALE C – ALBERGHI

*La presente formula può essere acquistata solo da aziende esercenti le attività
AL10 Alberghi-Pensioni-Residences-Garnie e AL11 Bed & Breakfast*

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA È ASSICURATO

Art. 11.3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - AMBITO DELLE PRESTAZIONI

Allianz Viva offre all'Assicurato assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale, che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito dell'attività d'Albergatore (compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande) assicurata e indicata in Polizza, esclusivamente nel caso in cui l'Assicurato:

- sia sottoposto a procedimento penale per **Delitto colposo o per contravvenzione;**
- sia sottoposto a procedimento penale per **Delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa**, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato⁴⁷ o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo.

Allianz Viva provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti di 3.000,00 euro, in attesa della definizione del giudizio.

Allianz Viva chiederà all'Assicurato il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio, se lo stesso si conclude con una sentenza diversa da:

- derubricazione;
- archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
- assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile

- debba presentare **opposizione** davanti all'Autorità competente contro una **Sanzione Amministrativa**.

Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di Denaro, la garanzia vale purché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 500,00 euro.

⁴⁷ Come previsto dall'art. 408 del Codice di Procedura Penale

A titolo esemplificativo, la garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e adempimenti stabiliti dalle seguenti normative:

- Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive modificazioni e/o integrazioni;
 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679) e Decreto Legislativo 101/2018 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni e/o modificazioni;
 - Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
 - Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive modificazioni e/o integrazioni;
 - D. Lgs. n. 231/2001 in tema di "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", norme analoghe e successive modificazioni e/o integrazioni
- d) subisca **Danni extracontrattuali** per Fatto Illecito di terzi;
- e) debba sostenere **controversie** relative a richieste di **risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi**, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito.

Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il Sinistro sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e a seguito dell'intervento dell'Assicuratore della Responsabilità Civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale da esso prestato, per spese di resistenza e di soccombenza⁴⁸.

L'Assicurato è tenuto a dichiarare ad Allianz S.p.A. al momento della denuncia di Sinistro l'esistenza e l'operatività dell'Assicurazione di Responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di Allianz S.p.A.

- f) debba sostenere **controversie di Diritto civile, per le quali il valore in lite sia superiore a 200,00 euro**, relative a:
- controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture ricevute di beni o prestazioni di servizi;
 - controversie individuali di lavoro con soggetti indentificati nel Libro Unico del lavoro;
 - controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in Polizza ove viene svolta l'attività.

La garanzia si estende inoltre alla difesa legale dell'Assicurato a seguito di **attacco informatico**, in caso di:

- g) **Furto d'identità** e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei dati personali o finanziari dell'Assicurato;
- h) **violazione dei dati personali**⁴⁹.

Art. 11.3.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – SPESE ASSICURATE

In relazione agli eventi in copertura sopra elencati, **Allianz Viva tiene a proprio carico, oppure rimborsa, per ciascun Sinistro le seguenti spese entro il massimale indicato in Polizza:**

- a) spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro;
- b) onorari di un legale domiciliatario, se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia.

Limite di Indennizzo: 3.000,00 euro per Sinistro;

- c) Spese Peritali;
- d) Spese di Giustizia nel procedimento penale;
- e) spese di Soccombenza liquidate a favore della controparte;
- f) spese legali conseguenti ad una Transazione purché siano state autorizzate da Allianz S.p.A., secondo le regole previste all'articolo 13.5.3, lett. e), delle Norme in caso di Sinistro;
- g) spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del Sinistro;
- h) spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- i) spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria

⁴⁸ ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile

⁴⁹ come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni

- j) spese degli arbitri e del legale intervenuti in Arbitrato, se la controversia deve essere deferita e risolta davanti a uno o più arbitri;
- k) spese di avvio di una mediazione civile e indennità del mediatore, spettante agli organismi di mediazione;
- l) spese per l'esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo;

Massimo: 2 tentativi.

- m) contributo unificato di iscrizione a ruolo.

In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia è operante, Allianz Viva assicura, entro il Massimale indicato in Polizza:

- n) le spese per l'assistenza di un interprete;
- o) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- p) l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente.

L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Compagnia entro 60 dalla sua erogazione.

Art. 11.3.3 CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

Allianz Viva tramite Allianz S.p.A. eroga un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie in copertura indicate all'art. 11.3.1 Oggetto dell'Assicurazione – Ambito delle prestazioni, per affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (per esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Art. 11.3.4 PERSONE ASSICURATE

Le garanzie operano a favore del Contraente.

Sono inoltre considerati Assicurati ai fini della presente Sezione:

- per Ditte individuali e le Imprese familiari: il Titolare, i Dipendenti ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività;
- per Società di Persone: i Soci, i Dipendenti, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività ed i collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge;
- per Società di Capitali: il Legale Rappresentante, gli Amministratori, i Dipendenti e tutti gli altri collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge; le altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della Contraente oppure imputa loro le attività da esso svolte.

In caso di controversia tra il Contraente e altra persona assicurata, la garanzia vale solo nei confronti del Contraente.

Art. 11.3.5 MASSIMALE

Allianz Viva offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese di cui all'art. 11.3.2 Oggetto dell'Assicurazione - Spese assicurate, rese necessarie nei casi previsti dalla presente Sezione, fino al massimale indicato in Polizza a valere per ciascun Sinistro.



DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 11.3.6 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione opera per i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- di tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di Danno extracontrattuale e Procedimento penale;
- dei Paesi dell'Unione Europea e in Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di Controversie contrattuali previste dall'art. 11.3.1 Oggetto dell'Assicurazione – Ambito delle prestazioni;
- d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nelle ipotesi di opposizione a Sanzioni Amministrative e delle eventuali "con i clienti" di cui alla Condizione Facoltativa Z (se resa operante e indicata in Polizza)

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica opera esclusivamente per chiamate dall'Italia e in relazione a leggi e normative italiane.



Art. 11.3.7 DECORRENZA DELLA GARANZIA

- 1) Un evento è in garanzia se avviene:
 - a) 90 giorni dal giorno di decorrenza dell'Assicurazione nel caso di controversie contrattuali previste dal punto f) dell'art. 11.3.1 Oggetto dell'Assicurazione – Ambito delle prestazioni e dalla Condizione Facoltativa Z Vertenze con i clienti – Versione Alberghi. Se la Polizza è emessa in sostituzione, senza interruzione di copertura, di analogo contratto già attivo con Allianz Viva per i medesimi rischi, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'evento è considerato in garanzia dalle 24:00 del giorno di decorrenza indicato nella nuova Polizza.
 - b) dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza in tutti gli altri casi.
- 2) Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:
 - a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di Danni Extracontrattuali
 - b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a Sanzioni Amministrative;
 - c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.
- 3) La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea, Invito a presentarsi e Accompagnamento coattivo⁵⁰.
- 4) Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, Allianz Viva considera la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.
- 5) La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità della Polizza, ma che si sono manifestati entro 360 giorni dalla sua cessazione.

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 11.3.8 ESCLUSIONI

- 1) La garanzia è esclusa per:
 - a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
 - b) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di Terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
 - c) se il valore economico oggetto della controversia è inferiore a 200,00 euro; salvo non sia previsto un valore superiore nelle specifiche garanzie e salva la prestazione di consulenza legale telefonica;
 - d) sanzioni amministrative il cui valore economico è inferiore a 500,00 euro;
 - e) Vertenze nei confronti dei clienti se non è stata acquistata la relativa estensione a pagamento;
 - f) procedimenti e controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei;
 - g) materia fiscale e tributaria ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
 - h) materia amministrativa ad eccezione di quando deve essere presentata opposizione contro una Sanzione Amministrativa;
 - i) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello dove si svolge l'attività;
 - j) operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili;
 - k) operazioni di compravendita di beni mobili registrati;
 - l) Vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
 - m) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
 - n) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda;
 - o) controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi:
 - se non esiste una apposita Polizza di Responsabilità Civile,
 - nel caso di dolo dell'Assicurato,
 - se il Sinistro rientra nei casi di Scoperto e/o Franchigia della Polizza di Responsabilità civile,

⁵⁰ artt. 374-376 del Codice di Procedura Penale

- se tale Polizza non è in regola con il pagamento dei premi;
 - p) per fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per Delitto Doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da quelle sopra indicate, la Compagnia richiederà allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.
- 2) Allianz Viva non si fa carico delle seguenti spese:
- a) spese, anche preventivate, non concordate con Allianz S.p.A., secondo le regole previste ai successivi articoli 13.5.2 e 13.5.3 delle Norme in caso di Sinistro;
 - b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da Allianz S.p.A.;
 - c) spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
 - d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
 - e) spese rimborsate dalla controparte. **Se tali spese sono state anticipate dalla Compagnia, l'Assicurato dovrà restituirle alla Compagnia entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;**
 - f) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, è esclusa ogni duplicazione di onorari e si applica quanto indicato al punto b) dell'art. 11.3.1 Oggetto dell'Assicurazione – Ambito delle Prestazioni;
 - g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà⁵¹;
 - h) costi relativi all'esecuzione forzata del titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
 - i) anticipo delle spese in caso di procedimento penale per delitto doloso superiore ai 3.000,00 euro;
 - j) spese del legale in caso di procedimento penale per delitto doloso nei casi di: sentenza di condanna passata in giudicato, di estinzione del reato e di applicazione della pena su richiesta delle Parti (Patteggiamento);
 - k) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
 - l) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

CONDIZIONI FACOLTATIVE
(valide solo se espressamente richiamate nel contratto)

Z – VERTENZE CON I CLIENTI

(questa estensione può essere richiamata solo se è operante l'opzione "Tutela Legale C – Alberghi)

La garanzia di cui all'art. 11.3.1 Oggetto dell'Assicurazione – Ambito delle prestazioni viene estesa alle Vertenze con i Clienti relative alle prestazioni effettuate dal Contraente, compreso il recupero di crediti e le vertenze per il mancato rispetto di prenotazione date, per le quali il valore di lite sia superiore a 500,00 euro, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite nei Paesi dell'Unione Europea e in Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

La garanzia è fornita per un massimo di 4 vertenze per ciascun anno assicurativo.
La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento di Allianz S.p.A., direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. Limitatamente ad un Sinistro compresa nel numero di quelli coperti, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale.

Si precisa che qualora nei confronti del debitore risultino situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulti pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestata da visure o da informazioni commerciali acquisite da Allianz Viva, la garanzia verrà limitata alla sola fase stragiudiziale della Vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc), fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.

⁵¹ art. 1292 codice civile

Art. 12.1 SEZIONI: INCENDIO E ALTRE GARANZIE /FURTO/DANNI A VETRI SPECCHI CRISTALLI/ELETRONICA/TERREMOTO/ALLUVIONI, INONDAZIONI, ALLAGAMENTI



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Art. 12.1.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e salvare le cose assicurate;
- b) avvisare per iscritto l'Intermediario al quale è assegnata la Polizza o Allianz Viva, anche tramite l'Area clienti, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza⁵²;

Se non rispetta questi obblighi può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo⁵³.

Deve, inoltre:

- c) in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, e inviarne copia all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza o ad Allianz Viva;
- d) conservare le tracce e i residui del Sinistro per almeno 30 giorni dalla data del Sinistro, senza avere per questo diritto ad alcuna indennità;
- e) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- f) fare un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettere comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documentazione probatoria che possa essere richiesta da Allianz Viva o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Le spese fatte per evitare o diminuire il danno sono a carico dei Allianz Viva nei limiti di quanto previsto dalla legge⁵⁴.

Art. 12.1.2 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di Sinistro l'Assicurato deve avvisare tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto.

Tuttavia, Allianz Viva conserva il diritto di rivalsa nei confronti degli assicuratori verso i quali l'Assicurato non ha fatto alcuna richiesta d'Indennizzo, per la ripartizione proporzionale in base alle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore non paga, la sua quota è ripartita fra tutti gli assicuratori.

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

Art. 12.1.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Allianz Viva e uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

Quando i due Periti sono in disaccordo o su richiesta di uno di due, devono nominarne un terzo, che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono divise a metà.

In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di Arbitrato, in alternativa, l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 12.1.4 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

⁵² Art. 1913 del codice civile

⁵³ Art. 1915 del codice civile

⁵⁴ Art. 1914 del codice civile

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti il Rischio che non erano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all'art. 12.1.1 Obblighi in caso di Sinistro;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinare il valore che queste cose avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 12.1.5 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 12.1.5 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni bene assicurato secondo i criteri che seguono.

- a) **Per il Fabbricato o Rischio Locativo:** stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, e per riparare quelle soltanto danneggiate – escluso il valore dell'area –, deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti.
L'Assicurato acquista il diritto all'intero Indennizzo purché proceda alla riparazione o ricostruzione del Fabbricato nello stesso luogo o in un'altra località, entro due anni dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per Allianz Viva.
Finché ciò non avviene Allianz Viva limita l'Indennizzo al valore delle cose al "momento del Sinistro" come in precedenza specificato. Allianz Viva procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di Indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato.
- b) **per il Contenuto: macchinario – attrezzatura e arredamento, escluse le merci:** come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del Sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il Sinistro, fermi i limiti previsti.
Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del Sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l'Assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo "stato d'uso"; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.
L'Assicurato acquista il diritto all'intero Indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro un anno dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per Allianz Viva.
Finché ciò non avviene Allianz Viva limita l'Indennizzo al valore commerciale.
Allianz Viva procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di Indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato
- c) **per le Merci:** si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.
Qualora le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
- d) L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.
- e) Per le Lastre, l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto.
- f) **per le Macchine Elettroniche:**
 - in caso di danno suscettibile di riparazione, si stima l'importo totale della spesa per il ripristino degli enti danneggiati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano prima del Sinistro;
 - in caso di danno non suscettibile di riparazione si stima il costo per rimpiazzare gli enti distrutti con altri nuovi uguali od equivalenti per rendimento economico.

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione del bene danneggiato sono superiori al costo di rimpiazzo a nuovo del medesimo.

Qualora trattasi di apparecchiature che non siano in stato di attività, il risarcimento verrà effettuato sulla base del valore allo stato d'uso di conservazione e di ogni altra circostanza concomitante

Dagli ammontari indennizzabili ottenuti come sopra vanno detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti contrattualmente.

Le **spese di demolizione, smaltimento e sgombero** dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il seguente art. 12.1.6 Assicurazione parziale – deroga alla proporzionale.

Art. 12.1.6 ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE (non applicabile per la forma a "Primo Rischio Assoluto")

Se al momento del Sinistro la Somma Assicurata per il **Fabbricato** o per il **Rischio Locativo** è inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell'area, e per il **Contenuto**, escluse le Merci, inferiore al valore a nuovo, Allianz Viva risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi⁵⁵.

Tuttavia, se i Valori di esistenza stimati al momento del Sinistro non superano **di oltre il 15%** le somme assicurate, non si applica la regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale è applicata per la sola eccedenza. Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse partite.

Art. 12.1.7 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto alla parte d'Indennizzo relativa al pregiudizio che ne deriva.

Art. 12.1.8 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- Allianz Viva, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire ad Allianz Viva l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 12.1.9 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Per la forma a "Primo Rischio Assoluto", in caso di Sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di Indennizzo sono ridotti, con effetto immediato e fino alla scadenza del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile. Allianz Viva, su richiesta del Contraente, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso si impegna a versare il relativo rateo di premio, entro 30 giorni dall'emissione dell'appendice.

Se a seguito del Sinistro stesso Allianz Viva decide invece di recedere dal contratto, rimborsa il premio imponibile pagato e non goduto sulla Somma Assicurata rimasta in essere.

Art. 12.1.10 RACCOLTE E COLLEZIONI

Se la raccolta o collezione viene danneggiata o asportata parzialmente, Allianz Viva indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Art. 12.1.11 RECUPERO DELLE COSE RUBATE (valida solo per la sezione Furto)

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso ad Allianz Viva appena ne abbia notizia. Le cose recuperate diventano di proprietà di Allianz Viva se questa ha risarcito integralmente il danno.

Se invece Allianz Viva ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di Assicurazione; il resto spetta ad Allianz Viva.

Art. 12.1.12 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La Polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

⁵⁵ Art. 1907 del codice civile

In caso di Sinistro sarà cura solo del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza è pagato all'Assicurato o al Contraente con il consenso dell'Assicurato stesso.



OBBLIGHI DI ALLIANZ VIVA

Art. 12.1.13 TERMINI DI LIQUIDAZIONE

Allianz Viva liquida il danno entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, purché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse dell'Assicurato.

Se è stato aperto un Procedimento Penale sulla causa del Sinistro, Allianz Viva liquida se dal procedimento stesso risulta che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2.18 Esclusioni, lettera a), art. 3.11 Esclusioni, lettera d), art. 4.5 Esclusioni, lettera a), art. 5.10 Esclusioni, lettera a), art. 7.6 Esclusioni, lettera f), art. 8.6 Esclusioni, lettera f), dolo dell'Assicurato o del Contraente.

Se l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale, prima del pagamento, Allianz Viva può richiedere:

- l'attestazione del Tribunale civile sulla mancanza di procedure di fallimento, concordato preventivo e altre simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

Art. 12.1.14 ANTICIPO INDENNIZZI (valido solo per la Sezione Incendio e alter garanzie)

Allianz Viva anticipa fino al 50% del presumibile Indennizzo e sino ad un massimo di 500.000,00 euro, in base alle risultanze acquisite, se:

- l'Assicurato ha rispettato gli obblighi previsti contrattualmente;
- l'Assicurato lo richiede e sono trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della "denuncia circostanziata del Sinistro";
- non siano sorte contestazioni sulla risarcibilità del Sinistro;
- il presumibile Indennizzo non è inferiore a 50.000,00 euro;
- non ci sono vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell'Assicurato.

In presenza di tali requisiti, Allianz Viva anticiperà il suddetto importo entro 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato.

Art. 12.1.15 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Salvo il caso di dolo, Allianz Viva rinuncia al diritto di rivalsa⁵⁶, nei confronti delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, delle Società controllate e/o collegate, dei suoi soci ed amministratori, dei suoi familiari, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso azione di rivalsa verso i responsabili del danno.

Art. 12.2 - SEZIONE ASSISTENZA

Art. 12.2.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO ASSISTENZA

Allianz Viva presta il servizio di Assistenza⁵⁷ tramite la Centrale Operativa

**AWP P&C S.A., rappresentanza generale per l'Italia,
Viale Brenta 32 – 20139 Milano.**

Alla scadenza di ogni annualità assicurativa, Allianz Viva può cambiare partner, avvisando subito il Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per ogni richiesta di assistenza, l'assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite:

- **Linea Verde 800 458 800**

⁵⁶ Art. 1916 codice civile

⁵⁷ In conformità al Regolamento Isvap n.12 del 9 gennaio 2008.

- **Telefono (anche per chiamate dall'estero) +39 02 26609 114**

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome;
- indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta;
- recapito telefonico;
- numero di Polizza

La Centrale operativa ha diritto di richiedere qualsiasi documentazione a prova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere eventuali eccezioni.

Se l'Assicurato non contatta la Centrale Operativa, Allianz Viva non è tenuta a pagare alcun Indennizzo per prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa o dalla stessa non autorizzate.

Se l'Assicurato è autorizzato dalla Centrale Operativa a procedere in autonomia al reperimento del servizio e ad anticipare il costo delle prestazioni garantite dalla Sezione Assistenza, l'Assicurato dovrà inviare alla Centrale Operativa entro 60 giorni:

- giustificativi di spesa;
- descrizione dell'evento occorso;
- eventuale documentazione a prova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita se richiesta dalla Centrale Operativa.

Art. 12.2.2 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più delle prestazioni di Assistenza previste dall'Assicurazione, Allianz Viva non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 12.2.3 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

Allianz Viva può chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute per prestazioni di Assistenza fornite a titolo di emergenza che si accertino in seguito non essere dovute ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 12.3 - SEZIONE DANNI INDIRECTI



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Art. 12.3.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e salvare le cose assicurate;
- b) avvisare per iscritto l'Intermediario al quale è assegnata la Polizza o Allianz Viva, anche tramite l'Area clienti, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza⁵⁸;

Se non rispetta questi obblighi può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo⁵⁹.

Deve, inoltre:

- c) mettere a disposizione i suoi registri, bilanci, conti, fatture o qualsiasi documentazione probatoria che possa essere richiesta da Allianz Viva o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
- d) In caso di Sinistro da Infortunio, l'Assicurato deve:
 - presentare idonea documentazione rilasciata dal Pronto Soccorso che documenti l'Infortunio subito nonché copia della cartella clinica che rilevi l'impossibilità di svolgere normale attività lavorativa;
 - fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, sottoponendosi subito alle cure mediche e seguirne le prescrizioni;
 - inviare certificati medici sul decorso delle lesioni;
 - consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari da Allianz Viva, e a tal fine sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.

⁵⁸ Art. 1913 del codice civile

⁵⁹ Art. 1915 del codice civile

Se non rispetta questi obblighi, l'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto possono perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo⁶⁰.

Ai fini di una corretta valutazione del Sinistro o della verifica della veridicità della documentazione inviata in copia, Allianz Viva può sempre richiedere anche l'invio di tale documentazione in originale.

Le spese relative ai certificati medici e alle cure sono a carico dell'Assicurato, se non diversamente convenuto.

Art. 12.3.2 VERIFICA DELLA SOMMA ASSICURATA - CALCOLO DELL'INDENNIZZO

In caso di Sinistro indennizzabile, Allianz Viva corrisponde all'Assicurato, per ogni giorno di Interruzione Totale forzata dell'attività assicurata, trascorso il periodo di Franchigia ed entro il limite massimo di cui agli artt. 9.3.3 e 9.4.3 Franchigia e Periodo di Indennizzo, l'indennità giornaliera prevista (Somma Assicurata come Diaria giornaliera), se il fatturato effettivo al netto di IVA, cioè quello risultante dall'ultimo bilancio approvato fino a 30 giorni prima del Sinistro, è effettivamente compreso nella fascia di appartenenza dichiarata dal Contraente e indicata in Polizza.

Se, al momento del Sinistro, il fatturato effettivo risulta:

- a) superiore a quanto dichiarato in Polizza, Allianz Viva riconosce in ogni caso l'indennità giornaliera prevista dalla fascia di fatturato riportata in Polizza e per cui è stato corrisposto il Premio;
- b) inferiore a quanto dichiarato in Polizza, Allianz Viva riconosce l'indennità giornaliera prevista dalla fascia di appartenenza del fatturato effettivo, come previsto dalla tabella di corrispondenza di cui agli artt. 9.3.2 e 9.4.2 Definizione della Somma Assicurata.

Per le attività di nuova costituzione, in assenza del primo bilancio precedentemente approvato, il fatturato effettivo sarà calcolato da Allianz Viva sulla base degli incassi registrati dall'attività assicurata, nei locali assicurati e indicati in Polizza, fino alla data del Sinistro, riproporzionati per un anno intero (su base 300 giorni lavorativi).

Per il calcolo dei giorni di interruzione totale da attività da indennizzare, Allianz Viva considera il numero di giorni lavorativi di inattività totale accertati in sede peritale, come necessari alla ripresa dell'attività, ciò indipendentemente dall'effettivo tempo necessario al ripristino dell'attività esercitata (es. prolungarsi dei lavori per migliorie ed opere addizionali e/o per ritardi nell'intervento di ripristino o di riparazione). È considerata inattività totale la chiusura temporanea dell'attività assicurata conseguente a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Per determinare il periodo di inattività totale si considera il numero di giorni ragionevolmente riconosciuti dai periti come necessari e sufficienti a ripristinare la normale ripresa (totale o parziale) dell'attività aziendale precedentemente esercitata, entro i limiti previsti dagli artt. 9.3.3 e 9.4.3 Franchigia e periodo di Indennizzo.

Art. 12.3.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Allianz Viva e uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

Quando i due Periti sono in disaccordo o su richiesta di uno di due, devono nominarne un terzo, che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono divise a metà.

In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di Arbitrato, in alternativa, l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 12.3.4 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti il Rischio che non erano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all'art. 12.3.1 Obblighi in caso di Sinistro;
- c) procedere alla stima e alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

⁶⁰ Art. 1915 del codice civile

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui al punto c) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 12.3.5 CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE

a valere per Sinistri Infortuni di cui alla Sezione Danni Indiretti C. Diaria da interruzione di esercizio a seguito di Incendio e Infortunio

In caso di controversie di natura medica per l'accertamento dell'Infortunio, sui miglioramenti che si possono ottenere con adeguati trattamenti terapeutici o sulla durata dell'inabilità totale al lavoro, le Parti, con comunicazione scritta, possono dare mandato, per la decisione a un collegio di 3 medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici che ha giurisdizione nel luogo dove si deve riunire il collegio.

Il collegio medico risiede nel comune dove ha sede il l'Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ogni parte sostiene le spese e paga il proprio medico e contribuisce alla metà delle spese e dell'onorario del terzo medico.

Il Collegio medico, se lo ritiene opportuno, può rinviare l'accertamento definitivo dell'Invalidità permanente a data da destinarsi e può concedere un acconto sull'Indennizzo.

Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, senza obblighi di formalità, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa se non in caso di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

In alternativa, le Parti possono rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Art. 12.3.6 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La Polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di Sinistro sarà cura solo del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza è pagato all'Assicurato o al Contraente con il consenso dell'Assicurato stesso.

Art. 12.3.7 TERMINI DI LIQUIDAZIONE

Allianz Viva liquida il danno entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, purché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse dell'Assicurato.

Se è stato aperto un Procedimento Penale sulla causa del Sinistro, Allianz Viva liquida se dal procedimento stesso risulta che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 9.3.6 Esclusioni, punto g.1) e 9.4.6 Esclusioni, punto g.1).

Se l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale, prima del pagamento, Allianz Viva può richiedere:

- l'attestazione del Tribunale civile sulla mancanza di procedure di fallimento, concordato preventivo e altre simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

Art. 12.3.8 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno o il periodo di interruzione totale di attività, oppure l'entità o le cause dell'Infortunio, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto alla parte d'Indennizzo relativa al pregiudizio che ne deriva.

Art. 12.3.9 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Allianz Viva rinuncia a favore dell'Assicurato al diritto di rivalsa che le spetta nei confronti di eventuali terzi responsabili dell'Infortunio.



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Art. 12.4.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono:

- 1) agli effetti dell'Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT):
 - a) esporre nella denuncia la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del Sinistro;
 - b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al Sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa nonché, se Allianz Viva lo richiede, per un componimento amichevole;

- 2) agli effetti dell'Assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO):
 - a) denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della legge infortuni sul lavoro, e ciò entro tre giorni da quando l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta;
 - b) dare avviso ad Allianz Viva non appena ne hanno avuto notizia, se per l'Infortunio è iniziato un procedimento penale;
 - c) dare indicazione ad Allianz Viva di qualunque domanda o azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli Art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38 e successive modifiche e/o integrazioni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quanto altro riguardi la Vertenza. Allianz Viva ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'Assicurazione obbligatoria sia l'Infortunio denunciato in relazione all'Assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.
L'Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione ad Allianz Viva di qualunque domanda od azione proposta dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 12.4.2 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di Sinistro l'Assicurato deve avvisare tutti gli assicuratori ed è tenuto a indicare a ciascuno di essi il nominativo di tutti gli altri⁶¹.

Art. 12.4.3 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Allianz Viva assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze civili, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale. Quando occorre, a nome dell'Assicurato designa legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e azioni che spettano all'Assicurato.

In sede di giudizio penale le spese di assistenza sono sostenute da Allianz Viva fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione dei danneggiati.

Sono a carico di Allianz Viva le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, fino a 1/4 del Massimale indicato in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta al danneggiato supera questo Massimale, le spese sono ripartite fra Allianz Viva e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Le spese di difesa sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici sono a carico di Allianz Viva solo se prima autorizzate. Allianz Viva non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 12.4.4 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Se la garanzia è prestata per più assicurati, il Massimale indicato in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento è a ogni effetto unico, anche se più assicurati sono corresponsabili fra di loro.

⁶¹ Art. 1910 del codice civile

Art. 12.5 - SEZIONE TUTELA LEGALE

Allianz Viva affida la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

Allianz S.p.A. – Sinistri Tutela Legale
con sede in Piazza Tre Torri, 3
20145 Milano



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Art. 12.5.1 DENUNCIA DEL SINISTRO

Il Contraente o l'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo ad Allianz S.p.A. trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

La denuncia di Sinistro, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessaria, potrà essere presentata con le seguenti modalità:

- attraverso il proprio Intermediario
- accedendo all'Area Clienti disponibile sul sito www.allianzviva.it.

Gli esperti di Allianz S.p.A. raccoglieranno la denuncia, indicheranno i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilasceranno un numero identificativo della pratica.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, Allianz S.p.A. non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.

L'Assicurato dovrà far pervenire ad Allianz S.p.A. la notizia di ogni atto a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare ad Allianz S.p.A. un legale - residente nella località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, Allianz S.p.A. garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di 3.000,00 euro.

Tale somma è compresa nei limiti del Massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con Allianz S.p.A. o con Allianz Viva.

Consulenza legale telefonica

L'Assicurato potrà richiedere una consulenza legale telefonica attraverso le seguenti modalità:

- contattando il proprio Intermediario
- accedendo all'Area Clienti disponibile sul sito www.allianzviva.it

Ricevuta la richiesta di consulenza telefonica Allianz S.p.A. provvederà a contattare in massimo 3 giorni lavorativi l'Assicurato per fornire la consulenza richiesta.

Art. 12.5.2 GESTIONE DEL SINISTRO

1) Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata a Allianz S.p.A., secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del Sinistro, Allianz S.p.A. svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati⁶². **A tal fine, quando richiesto da Allianz S.p.A., l'Assicurato deve rilasciare apposita procura per la gestione della controversia;**
- b) per risolvere la controversia, Allianz S.p.A. valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie come, ad esempio, mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- c) l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con Allianz S.p.A.

⁶² Secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05

- 2) Allianz S.p.A. autorizza l'eventuale azione in giudizio:
- sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo o per resistere ad un'azione civile promossa da terzi (se compreso dalle condizioni della formula prescelta);
 - negli altri casi, se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'Assicurato hanno possibilità di successo. **L'Assicurato comunica ad Allianz S.p.A. le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o resistere in giudizio per consentire ad Allianz S.p.A. di valutare le possibilità di successo.**
- 3) Per la fase giudiziale Allianz S.p.A. trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
- l'Assicurato può indicare ad Allianz S.p.A. un legale di propria fiducia;
 - se l'Assicurato non fornisce il nome di un avvocato, Allianz S.p.A. può individuare direttamente il legale;
 - L'Assicurato deve in ogni caso dare regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
 - se, nel corso dello stesso grado di giudizio, l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale dato a un legale e di darlo a uno nuovo, Allianz S.p.A. non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.
Questa disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.
- 4) Allianz S.p.A. gestisce a tutti gli effetti un unico Sinistro:
- in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
 - in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;
 - se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

Art. 12.5.3 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'Assicurato:

- deve denunciare subito il Sinistro e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- deve aggiornare subito Allianz S.p.A. su ogni circostanza rilevante per l'erogazione delle prestazioni previste;
- prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare Allianz S.p.A. e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di Allianz S.p.A.;
- senza la preventiva autorizzazione di Allianz S.p.A. non può concordare con la controparte alcuna transazione o accordo per definire la controversia che preveda a carico di Allianz S.p.A. spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, Allianz S.p.A. garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza e la convenienza nel concludere l'operazione.

Art. 12.5.4 TERMINI DI LIQUIDAZIONE

Allianz S.p.A. liquida al beneficiario le spese in copertura, nei limiti del massimale, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

Art. 12.5.5 ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Allianz Viva e Allianz S.p.A. non sono responsabili dell'operato di legali e periti.
Allianz Viva e Allianz S.p.A. non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati causati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 12.5.6 ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e Allianz S.p.A. sulla gestione del Sinistro, entrambi possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'Assicurato e Allianz S.p.A. contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e Rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da Allianz S.p.A., in linea di fatto o di diritto, può richiedere ad Allianz Viva il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto. Se l'Assicurato vuole in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione⁶³.

⁶³ come previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010

13. TABELLE RIASSUNTIVE LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI

Le garanzie prestate prevedono limiti di Indennizzo/massimali, scoperti e franchigie, di seguito riportati per ogni sezione.

Per maggiori dettagli si rimanda comunque alle singole sezioni.

SEZIONE 2. INCENDIO E ALTRE GARANZIE

Alcune garanzie prevedono l'applicazione di specifiche Franchigie e/o Scoperti, come indicato ai singoli articoli e riepilogato nella seguente Tabella.

Il Contraente può optare per l'applicazione di una Franchigia unica da applicarsi a tutti i sinistri di cui alla presente Sezione, e che viene indicata in Polizza.

Se, ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, alcune garanzie non prevedono franchigie oppure prevedono franchigie inferiori a quanto indicato in Polizza, l'Indennizzo verrà effettuato esclusivamente con l'applicazione della Franchigia indicata in Polizza.

In caso di Sinistro che colpisca più beni assicurati, la Franchigia sarà applicata una volta sola.

Se opera insieme a uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto dello Scoperto.

GARANZIA/EVENTO	LIMITI DI INDENNIZZO <i>Per Sinistro e per anno assicurativo</i>	FRANCHIGIE / SCOPERTI <i>Per Sinistro</i>
Art. 2.3 Oggetto dell'Assicurazione		
8. Perdita del combustibile	2.000,00	
9. Incendio del Contenuto depositato presso terzi	10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di 50.000,00	
10. Incendio del Contenuto durante esposizioni, fiere, mostre e mercati	20% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di 20.000,00	
11. Danni alle merci trasportate	10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di 6.000,00	Scoperto 20% (solo se danni conseguenti a collisione, ribaltamento, uscita di strada)
12. Denaro e Valori, custoditi in cassette di sicurezza o caveau	10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di 6.000,00	
13. Eventi Atmosferici	80% Somma Assicurata Fabbricato e/o Contenuto	Scoperto 10% minimo 250,00 – massimo 3.500,00
<i>Con i seguenti sottolimiti:</i>		
Sovraccarico di neve	50% Somma Assicurata Fabbricato e/o Contenuto	
Gelo	3.500,00	
Tettoie, Fabbricati o porticati aperti da uno o più lati	15.000,00	
Manufatti in materia plastica e Lastre di fibrocemento	3% della Somma Assicurata per il Fabbricato, con il massimo di 15.000,00	
14. Infiltrazioni di acqua piovana	50% della Somma Assicurata per il Fabbricato e/o Contenuto (limite minimo 15.000,00)*	250,00
15. Atti vandalici e dolosi (incl. Terrorismo e Sabotaggio)	80% Somma Assicurata Fabbricato e/o Contenuto	Scoperto 10% minimo 250,00 – massimo 3.500,00 (Terrorismo e Sabotaggio: Scoperto 10% minimo 250,00)
<i>Con i seguenti sottolimiti:</i>		
Distributori automatici	8.000,00	
16. Guasti ladri a Fissi e Infissi	1.500,00	

17. Danni da acqua condotta		250,00
<i>Con i seguenti sottolimiti:</i>		
Occlusione delle condutture di impianti idrici	50% Somma Assicurata per Fabbricato e/o Contenuto (limite minimo 15.000,00)*	
Spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni	2% della Somma Assicurata per Fabbricato con il massimo di 5.000,00	
18. Fenomeno Elettrico	20.000,00 Con il limite di 4.000,00 per macchine, apparecchiature e componenti elettronici	250,00
Art. 2.4 Estensioni di garanzia		
Onorari periti	10% dell'Indennizzo con il massimo di 11.000,00	
Spese demolizione e sgombero	15% dell'Indennizzo	
Art. 2.5 Aumento dell'Indennizzo		
Mancato godimento locali / perdita affitti	20% dell'Indennizzo	
Oneri di urbanizzazione		
Art. 2.6 Limiti di Indennizzo (se assicurato il Contenuto)		
Denaro	20% Somma Assicurata Contenuto, con il massimo di 6.000,00	
Valori	10% Somma Assicurata Contenuto, con il massimo di 15.000,00	
Tappeti, oggetti d'arte, argenteria	15.000,00 per singolo oggetto	
Oggetti ed effetti personali	15% Somma Assicurata Contenuto, con il massimo di 10.000,00	
Preziosi e Valori portati dai clienti e consegnati all'albergatore	30% Somma Assicurata Contenuto, con il massimo di 30.000,00	
Fustelle farmaceutiche	30.000,00	
Registri e documenti	20% della Somma Assicurata Contenuto	
Merci e attrezzature in box, cantine, ed altre pertinenze	30% della Somma Assicurata Contenuto	
Art. 2.9 Ricorso Terzi		
Danni da interruzione totali o parziali di attività	20% del Massimale Ricorso Terzi	
Art. 2.8 Merci in refrigerazione (se assicurate)		
	Somma Assicurata indicata in Polizza	Scoperto 10% minimo 250,00 – massimo 3.500,00 (solo per danni NON conseguenti a Incendio, Implosione, Esplosione o Scoppio)
Condizioni sempre valide (solo se l'Assicurazione si riferisce ai sottoindicati rischi)		
Art. 2.22 Alberghi e B&B Cose portate dai clienti	8.000,00 Per singolo oggetto	
Art. 2.22 Alberghi e B&B Veicoli a motore dei clienti custoditi	20.000,00 Per Sinistro	

Condizioni facoltative (solo se espressamente richiamate in Polizza)		
D – Eventi atmosferici per pannelli solari e fotovoltaici	30.000,00	Scoperto 10% minimo 250,00
G – Garanzia eventi atmosferici per veicoli posti all'aperto	30% della Somma Assicurata Contenuto, con il massimo di 10.000,00 per singolo veicolo e 40.000,00 per Sinistro / anno	250,00 per ciascun veicolo

I valori sono espressi in euro

*il limite di Indennizzo si calcola come il 50% della Somma Assicurata per il Fabbricato e/o Contenuto indicata in Polizza. Se il valore che ne risulta è inferiore a 15.000,00, il limite di Indennizzo per questa garanzia è pari a 15.000,00 euro.

SEZIONE 3. FURTO

Alcune garanzie prevedono l'applicazione di specifiche Franchigie e/o Scoperti, come indicato ai singoli articoli e riepilogato nella seguente Tabella.

Il Contraente può optare per l'applicazione di una Franchigia unica da applicarsi a tutti i sinistri di cui alla presente Sezione, e che viene indicata in Polizza.

Se, ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, alcune garanzie non prevedono franchigie oppure prevedono franchigie inferiori a quanto indicato in Polizza, l'Indennizzo verrà effettuato esclusivamente con l'applicazione della Franchigia indicata in Polizza.

Se opera insieme a uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto dello Scoperto.

GARANZIA/EVENTO	LIMITI DI INDENNIZZO <i>Per Sinistro e per anno assicurativo</i>	FRANCHIGIE / SCOPERTI <i>Per Sinistro</i>
Art. 3.1 Oggetto dell'Assicurazione		
3. Furto con chiavi vere - spese per sostituzione chiavi impianto allarme/riprogrammazione	800,00	
9. Furto mediante utilizzo di ponteggi		Scoperto 20%
10. Furto agevolato/compresso da dipendenti	10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di 1.500,00 per il Denaro	
11. Furto commesso utilizzando veicoli in uso all'Assicurato		Scoperto 15%
12. Furto di merci in bacheche, vetrine	10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di 1.000,00	
13. Furto e/o rapina di merci trasportate su automezzi non telonati	10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di 2.500,00	250,00
14. Furto e/o rapina durante fiere, esposizioni, mostre, ecc	10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di 3.000,00	
15. Furto e/o rapina di merci, attrezzature, arredamento in deposito/lavorazione presso terzi	15% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di 4.000,00	
16. Furto di Fissi e Infissi e guasti causati dai ladri	10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di 3.000,00 (limite minimo 1.500,00)*	
Art. 3.2 Portavalori (solo se indicata in Polizza la relativa Somma Assicurata)		
	Somma Assicurata	Scoperto 10%

		Massimo 3.500,00
Art. 3.3 Limiti di Indennizzo		
Tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte/argenteria	15.000,00 per singolo oggetto	
Denaro, Valori e Preziosi ovunque riposti	20% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di 3.000,00 <i>Elevato a</i>	
Se riposti in cassaforte asportata o violata	50% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di 15.000,00	
Valori e Preziosi dei clienti consegnati all'albergatore (custoditi in cassaforte)	30% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di 10.000,00	
Oggetti ed effetti personali	10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di 2.000,00	
Mancanza registri o documenti	20% della Somma Assicurata per il Contenuto	
Merci ed attrezzature in cantine, box, magazzini e pertinenze	10% della Somma Assicurata per il Contenuto (elevato al 30% se beni riposti in locali con mezzi di chiusura conformi ad art. 3.4 Mezzi di chiusura generici)	
Art. 3.4 Mezzi di chiusura generici		
Mezzi di protezione e chiusura non conformi		Scoperto 20%
Condizioni sempre valide (solo se l'Assicurazione si riferisce ai sottoindicati rischi)		
Art. 3.14 Rischi Speciali Attività: AB10, AU10, EL10, PE30, TA10, TE10		10% della Somma Assicurata Contenuto con il massimo 2.500,00 (aggiuntiva rispetto a Franchigia eventualmente indicata in Polizza)
Art. 3.16 Alberghi e B&B Valori e Preziosi portati dai clienti e consegnati / veicoli a motore dei clienti	10.000,00 per Sinistro (relativamente ai veicoli a motore)	
Condizioni facoltative (solo se espressamente richiamate in Polizza)		
M – Mezzi di chiusura potenziati.		Scoperto 25% (in caso di mezzi di protezione e chiusura non conformi)
N – Impianto di allarme con trasmissione a distanza del segnale		Scoperto 30% (in caso di impianto inefficiente)
O – Impianto di allarme installato da professionista qualificato		Scoperto 20% (in caso di impianto inefficiente)
Q – Furto di veicoli posti all'aperto	30% della Somma Assicurata Contenuto, con il massimo di 25.000,00 per Sinistro e 10.000,00 per veicolo	Scoperto 10% minimo 250,00

I valori sono espressi in euro

*il limite di Indennizzo si calcola come il 10% della Somma Assicurata per il Contenuto indicata in Polizza. Se il valore che ne risulta è inferiore a 1.500,00, il limite di Indennizzo per questa garanzia è pari a 1.500,00 euro.

SEZIONE 5. ELETTRONICA

Ogni Sinistro di cui alla presente Sezione è liquidato previa applicazione di una Franchigia di 250,00 euro per ogni Sinistro.

Il Contraente può optare per l'applicazione di una Franchigia diversa da applicarsi a tutti i sinistri di cui alla presente Sezione, e che viene indicata in Polizza.

Se, ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, alcune garanzie non prevedono franchigie oppure prevedono franchigie inferiori a quanto indicato in Polizza, l'Indennizzo verrà effettuato esclusivamente con l'applicazione della Franchigia indicata in Polizza.

Se opera insieme a uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto dello Scoperto.

Vi sono alcune garanzie, come Atti vandalici e dolosi e Furto, che prevedono franchigie o scoperti da applicarsi in aggiunta a quanto previsto dal presente articolo.

GARANZIA/EVENTO	LIMITI DI INDENNIZZO <i>Per Sinistro e per anno assicurativo</i>	FRANCHIGIE / SCOPERTI <i>Per Sinistro</i>
Ogni danno	Somma Assicurata	250,00
Art. 5.2 Limiti di Indennizzo		
1. Danni a impianti ed apparecchi ad impiego mobile	20% della Somma Assicurata, con il massimo di 3.000,00	
2. Danni a strumenti e/o apparecchiature elettromedicali	20% della Somma Assicurata, con il massimo di 10.000,00	
3. Danni a conduttori esterni collegati alle apparecchiature, registratori di cassa, terminali POS	10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di 3.000,00	
4. Danni a pannelli solari e fotovoltaici	3.000,00	
5. Onorari periti	10% dell'Indennizzo, con il massimo di 3.000,00 per anno assicurativo	
6. Spese demolizione e sgombero	15% dell'Indennizzo	
Art. 5.3 Aumento dell'Indennizzo		
a. costi per sostituzione supporto dati, duplicazione e riacquisto programmi standard e/o in licenza d'uso	20% dell'importo indennizzabile per il danno materiale diretto	
b. costi supplementari per continuazione attività		
Art. 5.5 Atti vandalici e dolosi		
Atti vandalici e dolosi		Scoperto 10% Minimo 250,00 (in aggiunta alle franchigie già previste)
Danni ai distributori automatici per vendita merci	8.000,00	
Art. 5.6 Operatività dell'Assicurazione Furto		
Mezzi di chiusura e protezione non conformi a quanto previsto		Scoperto 20% (in aggiunta alle franchigie già previste)

I valori sono espressi in euro

SEZIONE 6. ASSISTENZA

GARANZIA/EVENTO	LIMITI DI INDENNIZZO <i>Per Sinistro e per anno assicurativo</i>	FRANCHIGIE / SCOPERTI <i>Per Sinistro</i>
Invio di un idraulico – manodopera	250,00 per Sinistro 500,00 per anno	
Invio di un elettricista – manodopera	250,00 per Sinistro 500,00 per anno	
Invio di un fabbro/falegname – manodopera	250,00 per Sinistro 500,00 per anno	
Rientro dell'Assicurato a causa di Sinistro – spese di viaggio	225,00 per evento	
Servizio sorveglianza seguito Furto/tentato Furto	10 ore di piantonamento	
Invio impresa di pulizie	500,00 per evento	
Intervento di emergenza per salvataggio beni assicurati	1.000,00 per Sinistro Massimo deposito: 30 giorni	
Messa a disposizione veicolo commerciale	Massimo 1 giorno Massimo 2 volte/anno	

I valori sono espressi in euro

SEZIONE 7. TERREMOTO

GARANZIA/EVENTO	LIMITI DI INDENNIZZO <i>Per Sinistro e per anno assicurativo</i>	FRANCHIGIE / SCOPERTI <i>Per Sinistro</i>
Terremoto	50% della Somma Assicurata	Scoperto 10% Minimo 5.000,00

I valori sono espressi in euro

SEZIONE 8. ALLUVIONI, INONDAZIONI, ALLAGAMENTI

GARANZIA/EVENTO	LIMITI DI INDENNIZZO <i>Per Sinistro e per anno assicurativo</i>	FRANCHIGIE / SCOPERTI <i>Per Sinistro</i>
Alluvioni, inondazioni, allagamenti	50% della Somma Assicurata	Scoperto 10% Minimo 5.000,00

I valori sono espressi in euro

SEZIONE 9. DANNI INDIRETTI

GARANZIA/EVENTO	LIMITI DI INDENNIZZO <i>Per Sinistro e per anno assicurativo</i>	FRANCHIGIE / SCOPERTI <i>Per Sinistro</i>
Opzione a. Indennità aggiuntiva	20% del danno diretto Massimo Somma Assicurata	
Opzione b. Diaria da interruzione di esercizio a seguito di Incendio	90 giorni	3 giorni (Franchigia assoluta)
Opzione c. Diaria da interruzione di esercizio a seguito di Incendio e Infortunio	90 giorni	3 giorni (Franchigia assoluta)

SEZIONE 10. RESPONSABILITÀ CIVILE – DANNI AD ALTRI

Alcune garanzie prevedono l'applicazione di specifiche Franchigie e/o Scoperti, come indicato ai singoli articoli e riepilogato nella seguente Tabella.

Il Contraente può optare per l'applicazione di una Franchigia unica da applicarsi a tutti i sinistri di cui alla presente Sezione, e che viene indicata in Polizza.

Se, ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, alcune garanzie non prevedono franchigie oppure prevedono franchigie inferiori a quanto indicato in Polizza, l'Indennizzo verrà effettuato esclusivamente con l'applicazione della Franchigia indicata in Polizza.

Tuttavia, se, ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, gli Scoperti e le franchigie previste per le singole garanzie risultassero superiori alla Franchigia indicata in Polizza, l'Indennizzo verrà effettuato esclusivamente con l'applicazione dello Scoperto o Franchigia prevista per la singola garanzia.

In caso di Sinistro che colpisca più garanzie, la Franchigia indicata in Polizza sarà applicata una volta sola.

Se opera insieme a uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto dello Scoperto.

GARANZIA/EVENTO	LIMITI DI INDENNIZZO <i>Per Sinistro e per anno assicurativo</i>	FRANCHIGIE / SCOPERTI <i>Per Sinistro</i>
Art. 10.4 Estensioni di garanzia		
1. danni da spargimento d'acqua		250,00
14.danni a cose di terzi a seguito di Incendio	15% del Massimale indicato in Polizza	
15.danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico		250,00 per ogni mezzo danneggiato
16.danni a merci di terzi in corso di operazioni di carico, scarico	5.000,00	250,00
17.danni a veicoli di terzi in spazi di pertinenza azienda		250,00
20.danni derivanti da lavoro presso terzi	50.000,00	250,00
21.danni a terzi causati da dipendenti in relazione a guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, ai sensi dell'art. 2049 del c.c.		250,00
23.danni derivanti da sollevamento mezzi meccanici		250,00
24.danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività in seguito a Sinistro indennizzabile	10% del Massimale assicurato, con il massimo di 100.000,00	Scoperto 10% Minimo 250,00
25.danni a cose in consegna e custodia	25.000,00	Scoperto 10% Minimo 250,00 Massimo 3.500,00
27.danni da inquinamento accidentale	50.000,00	Scoperto 10% Minimo 1.000,00
28.danni da errato trattamento dei dati personali da parte dell'Assicurato	50.000,00	Scoperto 10% Minimo 1.500,00
Condizioni sempre valide (solo se l'Assicurazione si riferisce ai sottoindicati rischi)		
Art. 10.15 Parrucchieri, Barbieri, ecc Attività: ES10, PA40	10% del Massimale R.C.T. indicato in Polizza, con il massimo di 100.000,00 per anno assicurativo	
Art. 10.16 Stazioni di servizio per veicoli a motore, ecc	40.000,00	Scoperto 10% Minimo 250,00

Attività: ST10		Massimo 3.500,00
Art. 10.17 Tintorie, lavanderie, stirerie Attività: TI20	1.500,00 per Sinistro 3.000,00 per anno	250,00
Art. 10.18 Danni alle cose portate dai clienti nell'esercizio assicurato	1.500,00 per ogni cliente danneggiato Massimo 4.500,00 per anno	250,00 per ogni cliente danneggiato
Art. 10.20 Negozi di animali Attività: AN10	2.000,00 per Sinistro 6.000,00 per anno	250,00
Condizioni facoltative (solo se espressamente richiamate in Polizza)		
K – R.C. Postuma a. stazioni di servizio veicoli a motore b. altre attività	a. 40.000,00 b. 50.000,00	Scoperto 10% minimo 250,00 Massimo 3.500,00
J – Albergo – cose portate dai clienti consegnate e non	Massimale indicato in Polizza per ciascun cliente, con il massimo di 100.000,00 per più clienti danneggiati. Valori Preziosi non consegnati: 50% del Massimale per cliente	Scoperto 10% Minimo 250,00 Massimo 3.500
W – Alberghi – Custodia veicoli a motore	12.000,00 per veicolo	250,00
X – Malattie professionali	25% Massimale RCO	
Y – Franchigia assoluta su danno biologico		2.500,00
R – Prestatori di lavoro stagionali	Massimo ulteriori 4 unità per massimo 4 mesi per ogni periodo di Assicurazione	

I valori sono espressi in euro.

14. GLOSSARIO

Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

ADDETTO

Qualunque persona, compresi titolari e familiari – esclusi subappaltatori - che presti la sua opera, a qualsiasi titolo, anche in via occasionale, nell'attività dell'esercizio assicurato.

ALBERGO

Impresa turistica⁶⁴ che svolge attività di gestione di strutture ricettive di qualsiasi categoria aperte al pubblico, a gestione unitaria, che fornisce alloggio in camere ubicate in uno o più stabili – o in unità abitative dislocate su aree cintate – ed eventualmente vitto ed altri servizi accessori quali: bar, ristoranti, parrucchieri, cure termali, attività sportive, ricreative e culturali. Per alberghi che svolgono attività stagionale s'intendono quelli che prevedono un periodo di apertura non superiore a sei mesi.

ARBITRATO

Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

ASSICURATO

Soggetto, residente nel territorio della Repubblica Italiana, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione.

ALLIANZ VIVA

Allianz Viva S.p.A

BED & BREAKFAST

Strutture ricettive a conduzione e organizzazione familiare, gestite da privati in modo professionale/in forma imprenditoriale, che forniscono, per un numero limitato di camere e posti letto in conformità con la normativa vigente, alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e spazi familiari condivisi. L'attività deve essere svolta al numero civico di residenza anagrafica del Contraente, ivi comprese le pertinenze. Per alberghi che svolgono attività stagionale s'intendono quelli che prevedono un periodo di apertura non superiore a sei mesi.

CASSAFORTE

Mezzo di custodia dei beni con pareti e battenti in acciaio di adeguato spessore che può essere:

- **murata** – purché munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello di apertura a filo della parete;

oppure

- **non murata o armadio corazzato** – il mobile costituente difesa atta a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici; le casseforti e gli armadi corazzati di peso inferiore a 200 Kg debbono essere ancorati rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.

CENTRALE OPERATIVA

La struttura organizzativa di AWP P&C S.A., in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, prevede 24 ore su 24, tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

CONTENUTO

Il complesso di beni mobili riposti nell'esercizio assicurato, nelle eventuali dipendenze, cantine, box, anche in corpi separati purché siti nella stessa ubicazione indicata in Polizza, nonché nell'abitazione dell'Assicurato se comunicante con i locali dell'esercizio assicurato, e distinto nelle seguenti voci:

ARREDAMENTO – MACCHINARI E ATTREZZATURE

Mobilio ed arredamento in genere dell'esercizio e degli Uffici e dell'abitazione se comunicante con i locali assicurati, attrezzature, macchinari dell'esercizio commerciale, mezzi di sollevamento, di pesa e di traino nonché di trasporto (non

⁶⁴ ai sensi della Legge 17 maggio 1983 n. 217 e successive modifiche o integrazioni ed eventuali diverse disposizioni delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano

iscritti al P.R.A.), cancelleria, registri, documenti anche d'archivio, campionari, oggetti e strumenti che siano destinati ad uso professionale dell'Assicurato e dei suoi dipendenti, distributori automatici, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti; impianti di prevenzione e allarme, apparecchi ed impianti di condizionamento e riscaldamento, di illuminazione, o altri impianti o installazioni non considerati immobili per natura e non rientranti nella definizione di "Fabbricato"; tappeti, oggetti d'arte, argenteria, moquette, parquet, rivestimenti in genere, decorazioni, tinteggiature, decorazioni, lavori di abbellimento e sistemazioni di utilità, migliorie apportate dal proprietario del Fabbricato e/o locatario, tende esterne, vetrinette, insegne.

MERCI

Prodotti commercializzati, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'esercizio, semi-lavorati o finiti, scorte o materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, oggetti di carattere promozionale, il tutto inerente all'attività esercitata, anche se di proprietà di terzi.

È tollerata la presenza di:

- esplosivi entro il limite di 1 Kg;
- merci speciali entro il limite di 100 Kg ovvero: cellulose (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolari (anche se trattasi di imballaggi), scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito;
- infiammabili entro il limite di 300 Kg;
- merci e materie prime di natura diversa rispetto a quelle relative all'attività dichiarata sino al 10% della Somma Assicurata alla partita Contenuto di cui alle sezioni Incendio e altre garanzie e Furto.

MACCHINE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Sistemi per l'elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, personal computers e relative unità periferiche, terminali P.O.S. (Point of Sale), fotocopiatrici, macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, registratori di cassa, centralini telefonici, telefax, impianti di allarme, prevenzione e sorveglianza, bilance, fatturatrici, macchine per controllo e programmazione di cicli di lavorazione nonché ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività esercitata comprese le attrezzature elettriche ed elettroniche a bordo macchina, esclusi i telefoni cellulari.

DENARO E VALORI

Denaro, libretti e titoli di credito in genere, francobolli (esclusi quelli da collezione) valori bollati, buoni pasto, fustelle farmaceutiche, buoni benzina, carte telefoniche, biglietti autoferrotorrenviari e ferroviari e ogni carta rappresentante un valore certo e spendibile dall'Assicurato, il tutto entro i limiti contrattuali previsti. Sono esclusi i Preziosi.

OGGETTI ED EFFETTI PERSONALI

Oggetti ed effetti di uso personale dell'Assicurato, dei suoi familiari, degli addetti; esclusi Preziosi, valori, oggetti d'arte e veicoli a motore.

COSE DI TERZI

Cose di proprietà di terzi, inerenti all'attività esercitata, delle quali l'Assicurato deve rispondere, entro i limiti contrattuali previsti; veicoli a motore in consegna custodia riconducibili all'attività esercitata, effetti personali dei clienti, esclusi Preziosi e valori, entro i limiti contrattuali previsti.

Se i locali sono presi in affitto dall'Assicurato, sono comprese all'interno del Contenuto anche le eventuali opere di abbellimento e utilità/impianti che fanno parte del Fabbricato se sono state realizzate dall'Assicurato stesso.

CONTRAENTE

Soggetto che stipula l'Assicurazione nell'interesse proprio o di altre persone.

CONTRAVVENZIONE

È un Reato. Nella contravvenzione non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi l'ha commessa: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. La contravvenzione è punita con l'arresto e/o l'ammenda.

COSE

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

DANNI DIRETTI

Danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'Assicurazione.

DANNO BIOLOGICO

Il pregiudizio derivante alla persona dalla menomazione dell'integrità psicofisica, suscettibile di accertamento medico legale.

DANNO EXTRACONTRATTUALE

Danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito dal derubato, dal truffato, dal visitatore che scivola sulle scale sdrucchiolevoli, ecc. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

DANNO INDENNIZZABILE

Importo del danno calcolato (ai fini del valore a nuovo e della preesistenza, se e in quanto applicabili), sulla base delle condizioni tutte di Polizza, prima dell'applicazione di eventuali Franchigie, Scoperti e/o Limiti di Indennizzo che sono poi conteggiati per determinare l'Indennizzo dovuto da Allianz Viva.

DELITTO

È un reato (vedi alla voce Reato) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o la reclusione.

DEPOSITO

Magazzino destinato a deposito di merci inerenti all'attività ove non viene svolta vendita diretta al pubblico.

DIPENDENZE E PERTINENZE

Locali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cantine, soffitte, box, posti anche in corpi separati, purché situati entro 200 metri dal Fabbricato assicurato, rispetto al quale hanno durevole funzione di servizio e purché siano adibiti alla medesima attività dichiarata in Polizza, senza pertanto costituire un diverso o ulteriore potenziale Rischio rispetto a quello assicurato.

DIRITTO CIVILE

Complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

DIRITTO PENALE

Complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

DISTACCO

L'ipotesi di distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa⁶⁵.

ESPLODENTI

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad Esplosioni;
- per azione meccanica o termica esplodono,

e, in ogni caso, gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A, e successive modifiche e integrazioni.

ESPLOSIONE

Deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.

⁶⁵ ai sensi dell'Art. 30 del D. Lgs. 10/09/2003 n 276 e successive modificazioni e/o integrazioni.

FABBRICATO

Il complesso dei locali che occupano un intero immobile o parte di esso, adibiti all'esercizio dell'attività assicurata e Uffici per la gestione amministrativa della stessa, aventi l'ubicazione indicata in Polizza, compresa l'eventuale abitazione civile se comunicante. Sono compresi:

- fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate;
- impianti idrici, igienici, elettrici, telefonici, videocitofoni, di riscaldamento (anche autonomo), di condizionamento d'aria e altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o per destinazione;
- ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o per destinazione;
- i pannelli solari (impianti solari termici) o fotovoltaici, **purché stabilmente fissati**;
- tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio inclusi moquettes, parquet, tappezzerie, tinteggiature, controsoffittature e simili, affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico;
- recinzioni in muratura inclusi cancellate e cancelli

purché installati stabilmente e considerati immobili per natura o per destinazione.

Sono comprese anche le Dipendenze e Pertinenze, anche in corpo separato, così come definite in precedente voce di Glossario.

Nel caso di Assicurazione di porzione di un immobile s'intende compresa la rispetta quota di proprietà comune.

Sono esclusi:

- **il valore dell'area;**
- **il complesso dei beni mobili riposti nei locali assicurati e nelle relative Dipendenze, come arredamenti, macchinari, attrezzature e merci.**

FAMILIARI

Le persone risultanti dallo stato di famiglia dell'Assicurato e il convivente more uxorio (cioè come una coppia di fatto, anche se non sposata), purché residente nella stessa ubicazione.

FASE STRAGIUDIZIALE

Attività che viene svolta tentando una mediazione tra le Parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l'arbitrato, la conciliazione paritetica

FATTO ILLECITO

Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale.

L'illecito è civile se consiste nella violazione delle Legge Civile; penale se in violazione delle norme Penali; amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

FISSI E INFISSI

I serramenti o in generale i manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni (ad esempio porte, finestre, ante e telai), il tutto stabilmente ancorato alle strutture murarie rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

FRANCHIGIA

Importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla Somma Assicurata, che può prevedere un importo massimo e/o minimo, che viene dedotto dal Danno Indennizzabile e che è a carico dell'Assicurato.

FURTO

L'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

GARE DI REGOLARITÀ PURA

Manifestazioni che comportano l'uso di veicoli o natanti a motore, per le quali la classifica è determinata dal rispetto dei tempi prestabiliti e non dalla velocità con cui si conclude un percorso definito e suoi settori.

GIOIELLI E PREZIOSI

Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

IMMOBILE

Qualsiasi Fabbricato o locale

IMPLOSIONE

Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO

Somma dovuta da Allianz Viva in caso di Sinistro.

INFIAMMABILI

Le sostanze ed i prodotti non classificabili come Esplosivi (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua e l'aria umida, sviluppano gas combustibili;

- sostanze o prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – Allegato V, e successive modifiche ed integrazioni.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

INTERMEDIARIO

Persona fisica o giuridica iscritta nel Registro Unico degli intermediari assicurativi, che presenta o propone i prodotti assicurativi e presta assistenza e consulenza finalizzata a tale attività.

LASTRE

Lastre piane e curve di cristallo, mezzo cristallo, vetro o policarbonato comprese le relative intelaiature, specchi posti all'interno dei locali destinati all'attività esercitata, iscrizioni e decorazioni installate su vetrine, porte o finestre. Sono comprese le insegne, anche se di materiale plastico rigido e relative intelaiature, installate sia all'interno che all'esterno del Fabbricato.

LIMITE DI INDENNIZZO

Importo che rappresenta il massimo esborso di Allianz Viva, entro la Somma Assicurata, in relazione a specifiche situazioni espressamente menzionate in Polizza.

MALATTIA

Ogni alterazione dello stato di salute che non dipende da un Infortunio, clinicamente e oggettivamente constatabile.

MASSIMALE UNICO

Limite globale per ogni Sinistro relativo a danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata in Polizza, anche nel caso di un evento interessante contemporaneamente le garanzie RCT e RCO, nonché la responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all'Assicurazione obbligatoria di legge.

MATERIALE INCOMBUSTIBILE

Si considerano materiali incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° non danno luogo a manifestazioni di fiamme né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno

MERCI SPECIALI

- celluloidi (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- materie plastiche espanse od alveolari;

- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano Merci Speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

OGGETTI D'ARTE

Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte e/o collezioni d'antichità o numismatiche o filateliche, singoli oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico.

ONERI FISCALI A CARICO DELL'ASSICURATO (per sezione Tutela Legale)

Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti, ecc).

PARTI

Il Contraente, l'Assicurato, Allianz Viva

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Si intende stabilito nella durata di un anno; se l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, coincide con la durata del contratto

POLIZZA (Scheda di) O CONTRATTO

Documento che prova l'Assicurazione

PORTAVALORI

Persona incaricata del trasporto dei Valori

PREMIO

Somma dovuta dal Contraente ad Allianz Viva.

PREZIOSI

Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di Assicurazione in base alla quale l'Indennizzo avviene, fino a raggiungere la Somma Assicurata per Sinistro e per anno assicurativo, senza applicare la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile.

PROCEDIMENTO PENALE

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di Polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

RAPINA

Sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa o ad altre persone.

REATO

Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

RISARCIMENTO

Somma che Allianz Viva paga al terzo danneggiato in caso di Sinistro.

RISCHIO

Probabilità che si verifichi il Sinistro o l'entità dei danni che possono derivarne.

SABOTAGGIO

Qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati solo per impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

SANZIONE AMMINISTRATIVA

Misura che colpisce un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di Denaro, fissa o proporzionale, oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

SCOPERTO

Percentuale del Danno Indennizzabile ai termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuti ad Esplosione; **gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.**

SERRAMENTO

Manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

SERRE

Impianti fissi ancorati al suolo mediante fondazioni in cemento o muratura, destinati alla coltivazione e/o riproduzione di piante in genere, con le strutture portanti in ferro e/o cemento armato, e la copertura in vetro e/o plastica rigida. Sono comprese le opere murarie anche se interrate, fissi ed infissi, impianti e attrezzature stabilmente installati nelle serre.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

SPESE DI GIUSTIZIA

Spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).

SPESE DI SOCCOMBENZA

Spese che la Parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti (vedi alla Voce Diritto civile).

SPESE PERITALI

Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle Parti (consulente di Parte).

STRUTTURE PORTANTI VERTICALI

Muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni destinati a supportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del Fabbricato e i carichi dovuti al contenuto.

SUPPORTI DATI

Materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato o anche materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione d'informazioni leggibili a macchina. Per "dati" si intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi.

TERRITORIO ITALIANO

Territorio della Repubblica Italiana

TERRORISMO

Qualunque atto, incluso l'uso della forza o della violenza o minaccia, perpetrato da parte di qualunque persona o gruppo di persone, sia che agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

TETTO – COPERTURA – SOLAI

- **Tetto:** il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene)
- **Copertura:** il complesso degli elementi del Tetto escluse strutture portanti, coibentazioni soffittature e rivestimenti.
- **Solaio:** il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature.

TRANSAZIONE

Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

UBRIACHEZZA

Condizione che deriva dall'assunzione di bevande alcoliche e nella quale il livello di alcool risulta pari o superiore a 1.5 grammi per litro.

UFFICIO E/O STUDI PROFESSIONALE

Locali utilizzati per l'esercizio di attività amministrative in genere, studi di liberi professionisti nonché studi medici e dentistici in genere.

VALORE A NUOVO O DI RIMPIAZZO

Per il **Fabbricato**, si intende il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive.

Per il **Contenuto**, escluse le merci, si intende il costo di riparazione o, se non è economicamente conveniente, il costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove o uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e caratteristiche.

VALORE COMMERCIALE

Costo di rimpiazzo degli enti con altri stimati a nuovo, oppure con altri aventi caratteristiche uguali per rendimento economico, al netto del deprezzamento stabilito per lo stato di conservazione, di vetustà, d'uso, di qualità e funzionalità.

VALORE INTERO

Forma assicurativa che comporta, in caso di danno, l'applicazione della proporzionale a carico dell'Assicurato, come previsto dall'art. 1907 codice civile, se dalle stime risulta che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose al momento del Sinistro eccede le somme assicurate.

VALORI

Denaro, carte valori, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali, a titolo esemplificativo, francobolli, marche da bollo, "gratta e vinci", buoni pasto, fustelle farmaceutiche rimborsabili dal S.S.N.). Sono esclusi i Preziosi.

VERTENZA CONTRATTUALE

Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle Parti, di un obbligo derivante da patti, accordi, contratti.

VETRO ANTISFONDAMENTO

Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

VETRO ANTISFONDAMENTO SPECIALE

Superficie costituita da tre o più Lastre con interposti ed incollati tra di loro, per l'intera superficie, strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 12 mm oppure costituito da un unico strato sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 10 mm.

Allianz Viva S.p.A.

Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano

www.allianzviva.it

Pec: allianzviva@legalmail.it



Sede legale e sede sociale in Italia Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano.

Pec: allianzviva@legalmail.it

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 09197520159, Società appartenente al Gruppo IVA Allianz con Partita IVA 01333250320, R.E.A. di Milano 1277308, Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.), Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Allianz S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091, Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz iscritto all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018